1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE [illegible] ARTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 gennaio 1996** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **519.** Sentenza 15-28 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Mendicità - Mendicità non invasiva - Figura criminosa - Inesistenza della necessità della tutela penale del bene giuridico della tranquillità pubblica - Irragionevolezza - Situazione riflettente una mera richiesta di aiuto - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 670, primo comma).

Sicurezza pubblica - Mendicità - Mendicità invasiva - Fattispecie posta a tutelare il rilevante bene giuridico dello spontaneo adempimento del dovere di solidarietà - Pena minima edittale - Presunta incongruità - Non fondatezza.

(C.P., art. 670, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, e 97, primo comma) ..... *Pag.* 15

N. **520.** Sentenza 15-28 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e foreste - Regioni Lombardia e Veneto - Attuazione di regolamenti comunitari - «Quote latte» - Contenimento degli eccessi di produzione - Parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino - Omessa previsione - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regione - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza - Inammissibilità.

[Legge 24 febbraio 1995, n. 46, art. 2, primo comma, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727; legge 24 febbraio 1995, n. 46, art. 2, primo comma, lettere 0.*a)* e *b)*, e comma 2-*bis*, art. 2-*bis*; legge 24 febbraio 1995, n. 46, art. 1, secondo comma] ..... » 19

N. **521.** Sentenza 15-28 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Calamità naturali - Zone terremotate della Campania e Basilicata - Terreni utilizzati per l'insediamento di prefabbricati - Provvedimenti di occupazione di urgenza - Intervenuta scadenza del termine finale - Proroga dei termini - Espropriazione di terreni successivamente acquisiti al patrimonio comunale - Difetto dei «motivi di interesse generale» - Straordinarietà della situazione determinata dall'emergenza del terremoto - Ragionevolezza della deroga - Non fondatezza.

(Legge 18 aprile 1984, n. 80, artt. 6, quarto e quinto comma, e 1, primo comma, n. 3, del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 48).

(Cost., artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, 97, primo comma, e 118, primo comma) .... » 27

N. **522.** Ordinanza 15-28 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Difesa dell'imputato in giudizio - Difensore imputato nello stesso giudizio - Nomina da parte dell'imputato - Omessa previsione del divieto di assunzione dell'incarico - Erroneità della interpretazione della norma da parte del giudice rimettente - Giustificazione del divieto espressamente previsto dal legislatore - Richiesta di sentenza additiva circa l'introduzione di norma già compresa nel contenuto della disposizione impugnata - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 106, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... *Pag.* 32

N. **523.** Ordinanza 15-28 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Magistrati ordinari - Transito nei ruoli dei referendari dei tribunali amministrativi regionali - Riammissione nella magistratura ordinaria - Allineamento stipendiale - Applicazione - Identiche questioni già dichiarate infondate e manifestamente infondate dalla Corte con sentenza n. 6/1994 e ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, quarto comma, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 36, 97 e 107) ..... » 34

N. **524.** Ordinanza 15-28 dicembre 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Marche - Contabilità delle regioni e di annualità del bilancio - Annullamento di delibere del consiglio regionale - Formale rinuncia al ricorso da parte della regione Marche - Estinzione del processo ..... » 37

N. **525.** Ordinanza 15-28 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Conversione delle pene pecuniarie per i soggetti insolvibili - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive - Criterio - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 440/1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 27) ..... » 38

N. **526.** Ordinanza 15-28 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Provvedimenti urgenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Confisca di beni sequestrati - Misure di prevenzione - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 48/1994 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinquies*, secondo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) ..... *Pag.* 40

N. **527.** Sentenza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Veneto - Enti locali - Concorsi per assistenti di biblioteca - Retribuzione forfettaria - Equiparazione al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto per la realizzazione di progetti obiettivo - Incisione con legge regionale su una legge statale con effetti ampliativi e indirettamente in deroga al blocco delle assunzioni - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995) ..... » 41

N. **528.** Sentenza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Marche - Inquadramento del personale I.A.C.P. - Copertura di posti vacanti attraverso concorsi riservati - Carattere vincolante per le regioni dei principi fondamentali di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 29/1993 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 406/1995) - Esigenza di rispetto da parte delle regioni del carattere di norme di riforma economico-sociale del d.lgs. n. 29/1993 - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Marche riapprovata il 24 gennaio 1995) ..... » 43

N. **529.** Sentenza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Campania - Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana - Esclusione in via generale per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria - Esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate in epoca successiva al 1955 nella zona territoriale 1/b - Illegittima compressione del diritto di proprietà - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 17, terzo comma) ..... » 48

N. **530.** Sentenza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Contestazione di reato concorrente a quello per cui si procede - Formulazione di istanza di oblazione per tale reato ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis* del c.p. - Diritto dell'imputato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa - Norma priva di razionale giustificazione - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., artt. 516 e 517) ..... *Pag.* 53

N. **531.** Sentenza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in s.p.e. - Transito nel ruolo speciale - Preclusione - Profonda diversità tra le due categorie di ufficiali - Discrezionalità legislativa - Chiara volontà legislativa diretta a non introdurre alcuna innovazione - Auspicio di una soluzione del problema della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento in sede di disegno di legge organica sull'avanzamento degli ufficiali - Non fondatezza.

(D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 11).

(Cost., artt. 3, 76 e 97) ..... » 56

N. **532.** Sentenza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Parte civile - Diritto all'immissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico - Preclusione - Trattamento giustificato sulla fondamentale non equiparabilità tra parti principali e necessarie nel processo penale e parte civile la cui presenza è solo eventuale - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 495, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 63

N. **533.** Sentenza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Tassabilità delle plusvalenze conseguite nell'ambito o in occasione di procedure espropriative - Trattamento differenziato in ordine alla diversa classificazione delle aree - Discrezionalità legislativa - Insussistenza di una disparità di trattamento - Non fondatezza.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) ..... » 65

N. **534.** Sentenza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura e foreste - Regione Lombardia - «Quote latte» - Obiettivi di produzione indicati nei piani di sviluppo o di miglioramento - Condizioni - Disciplina non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica con ampliamento della categoria dei beneficiari - Lesione della sfera delle attribuzioni regionali - Non spettanza allo Stato dare attuazione alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, mediante circolare 31 marzo 1995, n. 4 - Annullamento parziale della circolare ..... *Pag.* 69

N. **535.** Ordinanza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature - Violazioni in materia - Trattamento sanzionatorio penale - Sottoposizione a verifica di legittimità costituzionale di decreti-legge non convertiti in legge nei termini - Successiva disciplina della materia ad opera del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Mutamento della disciplina della materia sotto diversi aspetti - Necessità di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, artt. 2, 3 e 6; d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, artt. 3, 4, secondo comma, e 6, secondo comma; d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3, 4, 5, 6 e 7) ... » 73

N. **536.** Ordinanza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Delibera di aumento di capitale della S.r.l. Messaggero Servizi ed altri anche mediante conferimento di immobili - Atto di liquidazione da parte dell'ufficio del registro di imposte di registro, ipotecarie, catastali e INVIM - Assoggettamento ad aliquota unica non superiore all'1% come previsto da norme comunitarie in materia - Omessa previsione - Non spettanza alla Corte fornire interpretazione della normativa comunitaria né tanto meno risolverne i contrasti intepretativi - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 168/1991 e 13/1960 e ordinanza n. 206/1976) - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

[D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 4, primo comma, lett. *a)*; d.lgs. 31 ottobre 1990. n. 347, artt. 2 e 10 e 1 della tariffa allegata; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, secondo comma] ..... » 78

N. **537.** Ordinanza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Condono edilizio - Estinzione dei reati e relativa sospensione dei procedimenti - Surrettizia estinzione dei principi dell'amnistia - Identiche questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 427/1995 - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, come modificato dall'art. 14, secondo comma, del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 79). ..... » 80

N. **538.** Ordinanza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Trasferimento di immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi - Imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e INVIM - Esenzione dal tributo - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 176/1992 - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53). ..... *Pag.* 82

N. **539.** Ordinanza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Quota dell'8 per mille dell'IRPEF - Impugnazione di norme di carattere non impositivo ma esclusivamente dirette a regolare la destinazione di somme percepite dall'erario - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 47, secondo e terzo comma; legge 22 novembre 1988, n. 516, art. 30; legge 22 novembre 1988, n. 517, art. 23).

(Cost., art. 53) ..... » 84

N. **540.** Ordinanza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Contrabbando - Estinzione del reato in via amministrativa - Potere di confisca da parte dei Monopoli di Stato - Invio del verbale all'autorità giudiziaria in caso di mancata definizione in via amministrativa - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 79/1995 - Insussistenza di un vincolo per l'autorità giudiziaria a conoscere circa l'ammissibilità o meno della conciliazione - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375, artt. 1 e 2).

(Cost., art. 102, primo e secondo comma) ..... » 86

N. **541.** Ordinanza 15-29 dicembre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Coniuge superstite - Diritto alla pensione di reversibilità - Condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno - Censura di disposizioni oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 162/1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 59; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, primo comma).

(Cost., artt. 3, 29 e 31) ..... » 88

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **897.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovì del 25 ottobre 1995.

Reati tributari - Omessa annotazione sul registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento - Lamentata mancata depenalizzazione come per l'ipotesi dell'«omessa tenuta dei registri», ritenuta più grave - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra cittadini.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3) ..... *Pag.* 90

N. **898.** Ordinanza del pretore di Milano del 20 settembre 1995.

Pena - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (nella specie: attrezzi atti a forzare serrature) - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di sei mesi di arresto - Lamentata eccessiva afflittività - Irragionevolezza rispetto ai delitti contro il patrimonio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 341/1994.

(C.P., art. 707).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma). ..... » 91

N. **899.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli del 20 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Mancata garanzia di imparzialità e obbiettività - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995 - Richiesta di ulteriori decisioni conseguenziali.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 93

N. **900.** Ordinanza del pretore di Milano dell'8 novembre 1995.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992, 20 e 240 del 1994.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38, secondo comma) ..... » 95

N. **901.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 21 marzo 1995.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero della difesa - Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità - Previsione del parere di una commissione medica di seconda istanza in caso di discrepanza sulla dipendenza tra il comandante del Corpo o il capo dell'ufficio del dipendente e la commissione medica ospedaliera di prima istanza - Mancata previsione della partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti alla commissione stessa - Deteriore trattamento dei dipendenti dell'amministrazione della difesa rispetto a quelli statali per i quali non è prevista la commissione medica ospedaliera di seconda istanza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1926, n. 416, art. 5, primo, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97) ..... *Pag.* 97

N. **902.** Ordinanza del tribunale di Genova del 25 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 101

N. **903.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto del 14 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma) ..... » 102

N. **904.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze del 7 settembre 1995.

Ordinamento penitenziario - Detenuti per determinati delitti (art. 4-*bis* della legge n. 354/1975) - Potere del Ministro di grazia e giustizia di sospendere, per motivi di ordine e di sicurezza, l'applicazione del regime ordinario - Previsto reclamo al tribunale di sorveglianza avverso detto provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare - Insindacabilità da parte del giudice adito, alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, del provvedimento sotto il profilo del merito - Lesione del principio di obbligatorietà di atto motivato dall'autorità giudiziaria per l'applicazione di misure incidenti sulla libertà personale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai detenuti in regime ordinario - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 41-*bis*, secondo comma, e 14-*ter*).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma). ..... » 104

N. **905.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze del 7 settembre 1995.

Ordinamento penitenziario - Detenuti per determinati delitti (art. 4-*bis* della legge n. 354/1975) - Potere del Ministro di grazia e giustizia di sospendere, per motivi di ordine e di sicurezza, l'applicazione del regime ordinario - Previsto reclamo al tribunale di sorveglianza avverso detto provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare - Insindacabilità da parte del giudice adito, alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, del provvedimento sotto il profilo del merito - Lesione del principio di obbligatorietà di atto motivato dall'autorità giudiziaria per l'applicazione di misure incidenti sulla libertà personale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai detenuti in regime ordinario - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 41-*bis*, secondo comma, e 14-*ter*).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma). ..... *Pag.* 116

N. **906.** Ordinanza del tribunale di Salerno del 23 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati che vengono giudicati da magistrati che non hanno avuto una pregressa conoscenza degli atti - Pregiudizio per il diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 117

N. **907.** Ordinanza del tribunale per i minorenni di Bologna del 6 ottobre 1995.

Processo penale - Tribunale per i minorenni - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: appello di ordinanza di custodia cautelare) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Mancata indicazione dei parametri costituzionali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). ..... » 119

N. **908.** Ordinanza dalla commissione tributaria di primo grado di Milano del 15 dicembre 1994.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Oneri deducibili - Erogazione liberale a favore della congregazione cristiana dei testimoni di Geova - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto alla prevista deducibilità delle erogazioni a favore delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato - Violazione del principio della pari dignità delle diverse confessioni religiose e dei singoli fedeli.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (*recte*: 22 dicembre 1986, n. 917), art. 10].

(Cost., artt. 2, 3, 8, 19 e 53) ..... » 120

N. **909.** Ordinanza della pretura di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, del 26 settembre 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti (nella specie: fanghi di verniciatura) - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione o in difformità da quanto previsto dal decreto di autorizzazione - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto dell'«urgenza» - Conseguente esautoramento delle assemblee parlamentari in materia penale - Mancata tutela dell'ambiente e della salute - Contrasto con la normativa comunitaria (in particolare la direttiva n. 156/1991).

(D.-L. 7 settembre 1995, n. 373, artt. 12, quinto comma, e 14).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77) ..... *Pag.* 122

N. **910.** Ordinanza del pretore di Savona del 25 settembre 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle compagnie e gruppi portuali - Previsione della facoltà di recupero volontario delle marche contributive relative ai periodi di «occasionalato» per i lavoratori che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992 - Deteriore trattamento dei lavoratori che hanno maturato i predetti requisiti alla data menzionata i quali, viceversa, non possono ottenere il riconoscimento ai fini contributo-previdenziali dei periodi relativi a prestazioni occasionali alle dipendenze di compagnie portuali.

(D.-L. 22 gennaio 1990, n. 6, art. 3, comma 8-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58).

(Cost., artt. 3 e 38) ..... » 125

N. **911.** Ordinanza del tribunale di Napoli dell'11 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati (nella specie: emissione e riesame di ordinanza di misure cautelari personali) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di imparzialità del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25) ..... » 126

N. **912.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze del 3 ottobre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Prospettata perplessità in ordine alle possibili negative conseguenze sulla buona organizzazione della giustizia a seguito di estensione di giudizi di illegittimità costituzionale in ordine ad altre ipotesi similari - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma) ..... » 128

N. **913.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lanusei del 10 ottobre 1995.

Processo penale - Atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione dell'indagato nel relativo registro - Mancata previsione della inutilizzabilità di detti atti - Lamentata omissione di parametri vincolati ai fini della tempestività dell'iscrizione - Conseguente possibilità per il p.m. di eludere i controlli per l'esercizio dell'azione penale - Disparità di trattamento tra la condizione della persona iscritta tempestivamente e quella della persona iscritta tardivamente - Violazione dei principi della legge delega implicitamente riferiti alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare a quello relativo allo svolgimento del processo in tempi ragionevoli.

(C.P.P. 1988, artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma, e 335, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, art. 6, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; Cost., art. 112) . . . . . *Pag.* 132

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 519

Sentenza 15-28 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Mendicità - Mendicità non invasiva - Figura criminosa - Inesistenza della necessità della tutela penale del bene giuridico della tranquillità pubblica - Irragionevolezza - Situazione riflettente una mera richiesta di aiuto - Illegittimità costituzionale.

(C.P., art. 670, primo comma).

Sicurezza pubblica - Mendicità - Mendicità invasiva - Fattispecie posta a tutelare il rilevante bene giuridico dello spontaneo adempimento del dovere di solidarietà - Pena minima edittale - Presunta incongruità - Non fondatezza.

(C.P., art. 670, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo e secondo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse l'11 novembre 1994, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, il 21 ottobre 1994, dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, e il 3 febbraio 1995, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 22, 67 e 320 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 5, 7 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale a carico di Rufat Elmaz e Kasumova Dzulistan, imputate del reato di mendicità, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze ha sollevato, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, riproponendola in termini identici, con successiva ordinanza, nel procedimento a carico di Bajrami Dzafar, imputato del medesimo reato.

Osserva il rimettente che la fattispecie contravvenzionale punitiva della mendicità è posta a tutela dei beni giuridici della tranquillità e del decoro della civile convivenza con offese che sussisterebbero sia nel caso della mendicità aggravata da forme particolari (vessatorie, ripugnanti, petulanti o fraudolente: art. 670, secondo comma), sia nel caso in cui si impieghino minori nell'accattonaggio (art. 671). Non vi sarebbe, invece, offesa della morale e della tranquillità pubblica quando l'accusato versi in una situazione di bisogno non riconducibile a sua colpa, risolvendosi la mendicità in una legittima richiesta di umana solidarietà, volta a far leva sul sentimento della carità.

La previsione incriminatrice di cui all'art. 670, primo comma, del codice penale, violerebbe — ad avviso del giudice *a quo* — i principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena contenuti negli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, giacché sarebbe riservato lo stesso trattamento punitivo anche a soggetti che si trovino in condizioni economico-sociali del tutto diverse. Essa, infatti, prescinde dallo stato di indigenza non ascrivibile alla condotta individuale: di qui, un trattamento inadeguato, poiché non finalizzato a rieducare quanti, obiettivamente incapaci di mantenersi autonomamente, siano perciò costretti a far ricorso all'altrui solidarietà.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione per essersi questa Corte già espressa in tal senso con la sentenza n. 51 del 1959, fornendo una interpretazione adeguatrice del combinato disposto degli artt. 670 e 54 del codice penale e sostenendo, altresì, che i diritti della persona umana, solennemente affermati come primari e fondamentali, diverrebbero illusori se non venissero contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza (sentenza n. 102 del 1975). Priva di ogni fondamento sarebbe, poi, l'asserita violazione dell'art. 27, terzo comma, dal momento che la consolidata giurisprudenza costituzionale ha circoscritto la finalità rieducativa e risocializzante della pena esclusivamente alla fase dell'esecuzione.

3. — Nel corso del procedimento penale a carico di Ismail Severdzan, di nazionalità iugoslava, che era stato colto a mendicare nei locali di una scuola elementare mostrando la fotografia di un bambino al quale erano stati parzialmente amputati gli arti inferiori, il Pretore di Modena — sezione distaccata di Carpi — ha sollevato due distinte questioni di legittimità costituzionale sull'art. 670, primo e secondo comma, del codice penale.

Il giudice *a quo* avverte l'esigenza di individuare il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame, e lo identifica nell'ordine pubblico inteso come moralità, decoro e pubblica quiete. Egli dubita, però, che l'art. 670 offra una forma anche lata di tutela del dovere di svolgere un'attività lavorativa o del diritto all'integrità del patrimonio e alla tranquillità della persona; e ritiene, anzi, che si profilerebbe una evidente e non giustificata sproporzione nel sacrificio del diritto fondamentale, e inviolabile, della libertà personale. Il rimettente richiama, perciò, l'insegnamento di questa Corte, che anche da ultimo si è riservata il compito di verificare se il legislatore rispetti il limite della ragionevolezza nella determinazione della sanzione penale (sentenza n. 341 del 1994); limite imposto alla sfera di discrezionalità quando le finalità di prevenzione siano perseguite con strumenti penali che producono danni all'individuo, e alla società, sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti attraverso l'uso della incriminazione (sentenza n. 409 del 1989).

Sulla scia di tali principi, sottolinea il Pretore di Modena, la Corte ha perciò censurato diverse disposizioni della legge penale sia per lesione del principio di uguaglianza (sentenze nn. 422 e 344 del 1993 e 409 del 1989) sia per violazione della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 313 del 1990).

Il raffronto con talune disposizioni riguardanti l'ordine pubblico, o la tranquillità, o l'incolumità pubblica, per le quali si prevedono in via alternativa le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda, palesa un profilo di irragionevolezza quale si riscontra nel minimo edittale dell'arresto, per un mese, comminato dall'art. 670, secondo comma, del codice penale. Il disturbo delle occupazioni o quello del riposo, la molestia o il disturbo alle persone, e finanche gli atti contrari alla pubblica decenza, recherebbero un'offesa al pubblico decoro inferiore a quella dell'accattonaggio, atteso che l'art. 726 del codice penale punisce con l'arresto sino a un mese, o con l'ammenda da lire 20.000 a 400.000, i comportamenti da ultimo citati.

L'estrema severità della norma in esame è, certo, il prodotto delle concezioni autoritarie che connotavano la cultura del legislatore del 1930, inducendolo a una radicale inversione di tendenza rispetto alla impostazione del codice Zanardelli, che — ispirandosi alla tradizione del pensiero liberale — puniva la mendicità con l'arresto fino a cinque giorni, nella forma meno grave (art. 453), e con quello fino a un mese per l'accattonaggio vessatorio (art. 454). Attribuendo peraltro al giudice la possibilità di far scontare la pena mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità (art. 455).

Altra doglianza prospettata dallo stesso Pretore riguarda infine, per violazione degli artt. 13 e 97 della Costituzione, il principio di sussidiarietà della tutela penale, che potrebbe dispiegare un effetto perverso, nell'attuale stato di crisi dell'amministrazione giudiziaria, contribuendo a incrementare il sovraffollamento delle carceri. Più idonea sembra dunque la scelta della depenalizzazione, anche perché la fattispecie incriminatrice tutela, ad avviso del giudice *a quo*, un interesse anacronistico che, certo, non può considerarsi rivitalizzato dall'intensificarsi dei movimenti migratori dai paesi in condizioni precarie di sviluppo.

4. — È intervenuto, anche nel giudizio sulla questione sollevata dal Pretore di Modena, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione.

In ordine al primo profilo di asserita illegittimità costituzionale, che si concreta nella richiesta di una pronuncia sostitutiva volta a ridimensionare le pene previste dal citato art. 670 per ricondurle entro limiti ragionevoli, l'Avvocatura ha ribadito la discrezionalità del legislatore per la rispondenza della fattispecie alla tutela dei beni giuridici della «tranquillità pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico» (sentenza n. 51 del 1959).

Con riferimento, poi, al secondo profilo — quello in base al quale sarebbe irrazionale la «criminalizzazione» della mendicità — verrebbe in rilievo la pericolosità del comportamento di coloro i quali possono porre in pericolo i beni giuridici della pubblica tranquillità e dell'ordine pubblico. Sebbene la Costituzione non reprima in sé il comportamento di quanti — astenendosi dal lavoro — conducono un'esistenza diversa da quella della generalità dei cittadini, essa demanda tuttavia al legislatore il compito di predisporre i mezzi idonei a evitare che il diritto del singolo contrasti con la tutela dei beni predetti (sentenza n. 12 del 1972). Di conseguenza, la repressione penale dell'accattonaggio, conclude l'Avvocatura, non comprimerebbe i diritti fondamentali della personalità e, quindi, non sconfinerebbe nell'arbitrarietà e nell'irragionevolezza, né lederebbe il canone del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Viene riproposta, a distanza di circa vent'anni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale con due ordinanze di identico tenore sollevate dal Pretore di Firenze, in ordine al primo comma, e con una ordinanza del Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, in ordine al primo e secondo comma.

Ad avviso del Pretore di Firenze, vi sarebbe lesione dei principi di solidarietà, di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena contenuti, rispettivamente, negli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, assoggettandosi a sanzione penale coloro che versano in condizioni di indigenza non ascrivibili alla propria condotta, dolosa o colposa che sia. Oggetto di doglianza del Pretore di Modena - sezione di Carpi, è il secondo comma del medesimo art. 670 del codice penale, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di un mese di arresto: sanzione penale che sarebbe statuita in spregio dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena (art. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), fra l'altro più severa di quella comminata dal codice Zanardelli agli artt. 453 e 454.

Con tale ultima ordinanza viene prospettata, altresì, la questione di costituzionalità dell'intero articolo 670 per contrasto, oltre che con i valori costituzionali indicati, anche con il principio della libertà personale e con il canone del buon andamento dell'amministrazione (artt. 13 e 97, primo comma, della Costituzione), apparendo violato il principio di sussidiarietà della tutela penale perché si utilizza una sanzione non congrua, correlata a un interesse che si palesa anacronistico, mentre sarebbe più efficace la repressione amministrativa che eviterebbe, peraltro, l'effetto indotto d'un sovraffollamento delle carceri.

Riguardando le questioni, oggetto delle tre ordinanze di rimessione, la stessa disposizione di legge, si deve necessariamente procedere alla loro riunione, esaminando per prima l'ordinanza del Pretore di Modena - sezione di Carpi, che è logicamente da anteporre alle altre, dato il suo carattere di globalità. E invero, ove accolta, essa renderebbe superfluo l'esame delle altre due questioni.

2. — La Corte costituzionale si è già pronunciata sull'art. 670 del codice penale, nel senso della infondatezza, con le sentenze n. 51 del 1959 e n. 102 del 1975 in precedenza citate.

Con la prima decisione, limitata al controllo di conformità in riferimento all'art. 38 della Costituzione, questa Corte escluse la illegittimità costituzionale della disposizione, rilevando che «la libertà di prestare assistenza in forme private e ad iniziativa privata non comprende in alcun modo la libertà di accattonaggio». Con la seconda, diede, sì,

valore recessivo alla mendicità come «scelta di libertà», ma nel contempo sostenne che — per coloro i quali vi fossero indotti non essendo stati messi «in condizione di poter tempestivamente usufruire di quell'assistenza pubblica» cui avrebbero avuto diritto — ben potesse rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 54 del codice penale l'accattonaggio della persona «fisicamente debilitata e priva di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni essenziali».

3. — L'art. 670 del codice penale consta di due ipotesi criminose che si devono mantenere fra loro nettamente distinte. La prima punisce, con la pena dell'arresto fino a tre mesi, «chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico» (primo comma); la seconda sanziona più gravemente, con l'arresto da uno a sei mesi, il fatto «commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà» (secondo comma). E' opportuno, sul piano metodologico, distinguere le due ipotesi nel caso in cui questa Corte dovesse accedere a una declaratoria di illegittimità, anche parziale, delle questioni sollevate. E ciò al fine di consentire una valutazione disgiunta dei due valori penalistici coinvolti, senza pregiudicare, con l'esame di una figura, anche la valutazione dell'altra (che è quanto accadrebbe qualora si configurasse il reato di cui al secondo comma dell'art. 670 quale ipotesi aggravata).

La denuncia del Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, investe l'intera disposizione e, dunque, entrambe le figure di reato.

L'ipotesi della mendicità non invasiva integra una figura di reato ormai scarsamente perseguita in concreto, mentre nella vita quotidiana, specie nelle città più ricche, non è raro il caso di coloro che — senza arrecare alcun disturbo — domandino compostamente, se non con evidente imbarazzo, un aiuto ai passanti. Di qui, il disagio degli organi statali preposti alla repressione di questo e altri reati consimili — chiaramente avvertito e, talora, apertamente manifestato — che è sintomo, univoco, di un'abnorme utilizzazione dello strumento penale.

Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, sì che — senza indulgere in atteggiamenti di severo moralismo — non si può non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a «nascondere» la miseria e a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli. Quasi in una sorta di recupero della mendicità quale devianza, secondo linee che il movimento codificatorio dei secoli XVIII e XIX stilizzò nelle tavole della legge penale, preoccupandosi nel contempo di adottare forme di prevenzione attraverso la istituzione di stabilimenti di ricovero (o ghetti?) per i mendicanti. Ma la coscienza sociale ha compiuto un ripensamento a fronte di comportamenti un tempo ritenuti pericolo incombente per una ordinata convivenza, e la società civile — consapevole dell'insufficienza dell'azione dello Stato — ha attivato autonome risposte, come testimoniano le organizzazioni di volontariato che hanno tratto la loro ragion d'essere, e la loro regola, dal valore costituzionale della solidarietà. D'altra parte, i paventati effetti di ulteriore affollamento delle carceri e d'un accrescimento del carico penale sono irrealistici e comunque potranno essere scongiurati se e in quanto si consoliderà l'indirizzo del legislatore verso la «depenalizzazione».

In questo quadro, la figura criminosa della mendicità non invasiva appare costituzionalmente illegittima alla luce del canone della ragionevolezza, non potendosi ritenere in alcun modo necessitato il ricorso alla regola penale. Né la tutela dei beni giuridici della tranquillità pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico (sentenza n. 51 del 1959), può dirsi invero seriamente posta in pericolo dalla mera mendicità che si risolve in una semplice richiesta di aiuto.

4. — Altro discorso attiene invece al secondo comma dell'art. 670, che riguarda una serie di figure di mendicità invasiva. Per le forme in cui prende corpo, questa disposizione rimane fattispecie idonea a tutelare rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere di solidarietà, che appare inquinata in tutte quelle ipotesi nelle quali il mendicante faccia impiego di mezzi fraudolenti al fine di «destare l'altrui pietà».

La questione sollevata in ordine a questa parte non può, dunque, essere accolta.

5. — Nella declaratoria di illegittimità costituzionale nei termini esposti, resta assorbita la questione, particolare, sollevata dal Pretore di Firenze con riguardo al primo comma *in parte qua*. Non può essere invece assorbita la seconda questione sollevata dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, circa la sproporzione della sanzione penale minima per l'ipotesi di reato più grave. Essa, tuttavia, deve essere dichiarata infondata, perché questa Corte non ritiene di poter ripercorrere, nella specie, l'*iter* argomentativo della sentenza n. 341 del 1994, tenuta a modello nell'ordinanza di rimessione, per l'evidente diversità delle condotte indicate quali *tertia comparationis*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, secondo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come pena minima un mese di arresto, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1622

N. **520**

Sentenza 15-28 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e foreste - Regioni Lombardia e Veneto - Attuazione di regolamenti comunitari - «Quote latte» - Contenimento degli eccessi di produzione - Parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino - Omessa previsione - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regione - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza - Inammissibilità.

[Legge 24 febbraio 1995, n. 46, art. 2, primo comma, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727; legge 24 febbraio 1995, n. 46, art. 2, primo comma, lettere 0.*a)* e *b)*, e comma 2-*bis*, art. 2-*bis*; legge 24 febbraio 1995, n. 46, art. 1, secondo comma].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, dell'art. 2, comma 1, lettere 0.*a*) e *b*), e comma 2-*bis*, e dell'art. 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, promosso con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto, notificati il 29 marzo 1995, depositati in cancelleria il 6 aprile successivo ed iscritti ai nn. 22 e 23 del registro ricorsi 1995;

Visto gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani per la Regione Lombardia e per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ricorsi di analogo contenuto (nn. 22 e 23 del 1995) le Regioni Lombardia e Veneto hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, dell'art. 2, comma 1, lettere 0.*a*) e *b*), e comma 2-*bis*, e dell'art. 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione.

In particolare, le Regioni ricorrenti denunciano:

a) l'art. 2, comma 2-*bis*, il quale prevede, per i produttori che abbiano realizzato un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico approvato da parte della Regione o della Provincia autonoma anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, la possibilità di chiedere l'assegnazione di una quota di produzione di latte corrispondente all'obiettivo indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote *A* e *B* ad essi spettanti;

b) l'art. 2, comma 1, lettera *b*), che esclude dalle previste riduzioni della quota *A* e *B* i produttori le cui aziende siano ubicate nei Comuni montani, nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate, nonché nelle isole;

c) l'art. 2, comma 1, lettera 0.*a*), che prevede la riduzione della quota *A* non in produzione, qualora essa ecceda il 50 per cento della quota *A* attribuita;

d) l'art. 1, comma 2, nella parte in cui non prevede la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni in ordine alla ripartizione della spesa autorizzata per gli interventi programmati in agricoltura per l'anno 1995;

e) l'art. 2, comma 1, nella parte in cui non prevede il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ovvero delle singole Regioni nella determinazione del programma di rientro delle eccedenze lattiero-casearie;

f) l'art. 2-*bis*, che consente ai produttori l'autocertificazione delle produzioni in ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali e autorizza gli acquirenti a considerare i quantitativi autocertificati ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge n. 468 del 1992. Quest'ultima questione viene sollevata soltanto dalla Regione Lombardia.

2. — Le Regioni ricorrenti muovono dalla considerazione della disciplina delle cosiddette «quote latte», finalizzata al contenimento della produzione eccedente nel mercato europeo e contenuta nella legge 26 novembre 1992, n. 468 e nel decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, prima della conversione. Ad avviso delle ricorrenti tali atti normativi sono da ritenersi in armonia con il diritto comunitario, mentre verrebbero insanabilmente a contrastare con tale diritto le modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 46 del 1995, oggetto di impugnativa. Queste ultime, comportando delle conseguenze automatiche, verrebbero altresì a ledere i poteri di indirizzo, programmazione e controllo spettanti alle Regioni nel settore lattiero-caseario.

Le Regioni, con riferimento alla legge n. 468 del 1992, rilevano che le quote latte per i produttori aderenti all'UNALAT (Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino) e all'AZOOLAT (Associazione produttori latte) sono articolate in due parti distinte, l'una *(A)* commisurata alla produzione commercializzata nel periodo 1988-1989, l'altra *(B)* pari alla maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992, e che all'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) è demandata la redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e la loro pubblicazione in appositi bollettini. Le stesse ricorrenti sottolineano che, ai fini della periodica rideterminazione delle quote nazionali spettanti all'Italia (in conformità del regolamento CEE del Consiglio n. 804 del 1968), alle Regioni è assegnato il compito di vigilare sulla produzione dei singoli operatori e di comunicare all'AIMA eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva e che al Ministro dell'agricoltura e foreste — previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative — è conferito il potere di stabilire, tenendo conto dell'esigenza di mantenere nelle aree di

montagna e svantaggiate la maggiore quantità di produzione di latte, i criteri generali per l'allineamento della produzione, nell'arco di un triennio, con le quote nazionali, in caso di eccedenza della somma delle quote attribuite ai singoli produttori rispetto alla quota nazionale individuata in sede comunitaria.

3. — In ordine alla violazione dell'art. 11 della Costituzione, le Regioni ricorrenti si soffermano preliminarmente sull'ammissibilità della censura. In proposito, richiamata la sentenza n. 384 del 1994, si sostiene che, dovendo la Corte pronunciarsi sull'ordine costituzionale delle competenze per garantire allo Stato e alle Regioni il rispetto dei relativi ambiti, non si porrebbe il problema della rilevanza che ostacola l'ingresso della stessa censura nel giudizio incidentale dove, dovendo il giudice (sentenza n. 170 del 1984) e/o la pubblica amministrazione (sentenza n. 389 del 1989) disapplicare la norma, la decisione sulla questione di costituzionalità sarebbe *inutiliter data*.

Le Regioni si soffermano, inoltre, sull'interesse loro spettante a far valere la violazione del diritto comunitario, rilevando che proprio dalla violazione dei precetti comunitari deriverebbe l'espropriazione delle competenze regionali. A tal proposito sono richiamate, quali «norme interposte», l'art. 2 della legge n. 468 del 1992, che vieta qualsiasi incremento delle quote individuali, nonché l'art. 10, comma 11, della stessa legge, che affida alle Regioni il potere di assegnare quote ai giovani agricoltori, o ai produttori di aziende suscettibili di sviluppo o alle aziende di montagna, utilizzando quantitativi della riserva regionale.

4. — Passando al merito delle questioni, i ricorsi si soffermano in primo luogo sulle questioni di legittimità costituzionale, che hanno in comune il parametro di cui all'art. 11 della Costituzione, da un lato, e i parametri di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dall'altro.

Secondo la prospettazione delle ricorrenti, l'art. 2, comma 2-*bis*, della legge impugnata contrasterebbe con l'art. 6, punto 3, del regolamento CEE n. 2328/91 nella parte in cui prevede che «la concessione dell'aiuto ... per investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia determinanti un superamento del quantitativo di riferimento ... è esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato a norma ... del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio». A fondamento della censura le Regioni deducono che, dal 12 marzo 1985, data di entrata in vigore del regolamento CEE n. 797/85, non hanno approvato, in conformità alle norme comunitarie, piani di sviluppo e adeguamento che prevedessero incrementi della produzione lattiero-casearia. La norma impugnata, invece, privilegerebbe comportamenti tenuti in passato da altre Regioni in violazione del divieto comunitario, determinando un'invasione della sfera di competenza legislativa e amministrativa regionale. La penalizzazione delle Regioni ricorrenti deriverebbe, oltre che dalla impossibilità di riconoscere ai propri operatori agricoli limiti di produzione più vantaggiosi in sostituzione delle quote *A* e *B*, anche dalla riduzione della produzione complessiva, quale effetto del riconoscimento alle altre Regioni di più elevate soglie di produzione.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge impugnata sussisterebbe pure rispetto agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, comportando una discriminazione tra gli operatori agricoli, fondata su un parametro classificatorio vietato dalla disciplina comunitaria.

5. — Tutti i parametri costituzionali suddetti, ed inoltre l'art. 97, sono invocati nei confronti dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge impugnata.

In proposito si lamenta l'inclusione, ai fini della sottrazione alla riduzione delle quote prevista dalla legge, delle zone svantaggiate, equiparate e delle isole, nella stessa categoria delle zone montane. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, la normativa comunitaria disciplinerebbe espressamente solo le aree montane (dir. CEE Consiglio n. 75/268) e non quelle svantaggiate, mentre la norma impugnata altererebbe il quadro delineato dalla legge n. 468 del 1992, che assegnerebbe alle zone montane un trattamento privilegiato rispetto a quelle svantaggiate.

L'art. 2, comma 1, lettera *b*, comportando il trasferimento di tutte le riduzioni delle quote latte nelle zone non svantaggiate, quali quelle comprese nella gran parte del territorio delle ricorrenti, avrebbe incidenza non solo sull'economia ma anche sulle competenze amministrative e legislative delle Regioni ricorrenti, comportando conseguenze del tutto al di fuori del controllo regionale.

6. — Gli artt. 11, 117 e 118 della Costituzione si assumono violati anche dall'art. 2, comma 1, lettera 0.*a*), dove la riduzione della quota *A* non in produzione avverrebbe senza far decorrere un lasso di tempo di ragionevole durata nel quale persista la mancata produzione, in contrasto con quanto prescritto dal regolamento CEE n. 3950/92 (art. 5), dalla legge n. 468 del 1992 (art. 2, comma 4) e dal suo regolamento di esecuzione (artt. 2 e 3 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569).

7. — Rispetto all'art. 2, comma 1, della legge impugnata, viene dedotta la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in riferimento all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il quale la Conferenza Stato-Regioni deve essere sempre sentita in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie

di competenza regionale. Le Regioni lamentano il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella determinazione del programma di rientro delle eccedenze lattiero-casearie. L'art. 2, comma 1, impugnato, affidando solo all'EIMA il potere di procedere alla riduzione delle quote individuali e prescindendo da qualunque partecipazione regionale al procedimento, lederebbe le competenze regionali in materia di agricoltura, nonché il generalissimo principio di leale cooperazione nei rapporti tra Stato e Regioni: e questo in contrasto anche con la legge n. 468 del 1992 (art. 2, comma 8) che prevedeva tale coinvolgimento e assegnava alle Regioni (art. 2, comma 7) poteri di controllo sulla produzione effettiva nonché il compito di adeguare la quota assegnata a quella effettiva, ove quest'ultima fosse risultata inferiore alla prima.

8. — Rispetto all'art. 2-*bis* la Regione Lombardia deduce la violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in riferimento all'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come specificato dall'art. 16 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la disposizione impugnata, consentendo ai produttori l'autocertificazione e agli acquirenti di servirsene per le proprie dichiarazioni, depotenzierebbe il controllo regionale che, nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali, non potrebbe produrre alcuna effettiva conseguenza, e si troverebbe impedito nella tempestiva repressione dei comportamenti tenuti in violazione delle previsioni attributive delle quote.

9. — Nei due ricorsi nessuno sviluppo trova la censura formulata nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge impugnata.

10. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e, comunque, infondati.

11. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato per i due ricorsi identiche memorie difensive, dove si svolge un'ampia ricostruzione della normativa, comunitaria e nazionale, in materia di quote latte e si illustrano i motivi che hanno condotto all'adozione del decreto-legge n. 727 del 1994 e della relativa legge di conversione.

In particolare, la difesa dello Stato fa presente che, dopo l'approvazione della legge n. 468 del 1992, la trattativa tra l'Italia e la Comunità — volta ad ottenere un aumento della quota nazionale e una diminuzione del prelievo supplementare dovuto per gli anni pregressi — si è conclusa con un accordo, nel senso di un aumento di 900.000 tonn. della quota nazionale e della riduzione, pari a 1.600.000 tonn., della produzione complessiva, da realizzarsi entro il 1° aprile 1995, in modo da risolvere il divario tra la quota di 9.000.000 tonn. assegnata all'Italia e la produzione effettiva stimata di 11.500.000 tonn.. Nell'ambito di tale accordo è stato consentito all'Italia di derogare transitoriamente al limite della quota nazionale, fermo rimanendo l'obbligo di rientrare nella quota definitivamente assegnata entro il 1° aprile 1995. Così, attuata l'assegnazione delle quote individuali nel dicembre 1994, si sarebbe reso necessario prevedere — per evitare di incorrere nelle connesse responsabilità finanziarie — un meccanismo più rapido per il rientro, essendo troppo lungo quello previsto dall'art. 2, comma 8, della legge n. 468 del 1992. A queste esigenze risponderebbero sia il decreto-legge n. 727 del 1994 che la legge di conversione n. 46 del 1995.

Passando all'esame delle singole censure, la difesa dello Stato, con riferimento all'art. 2, comma 2-*bis*, ritiene non sussistente la violazione dell'art. 6, punto 3, del regolamento CEE n. 2328/91. La norma comunitaria, se esclude la concessione di finanziamenti per investimenti nelle aziende del settore lattiero-caseario, comportanti un aumento del quantitativo di produzione, non escluderebbe, invece, l'approvazione dei piani di sviluppo e di miglioramento. Si aggiunge che, prima della legge n. 468 del 1992, in Italia non poteva neppure parlarsi di quote individuali, essendo la quota nazionale assegnata all'UNALAT, che la distribuiva ai produttori secondo il proprio statuto. Inoltre, la disposizione impugnata sarebbe ragionevole, concedendo ai produttori che hanno confidato nell'approvazione dei piani da parte delle Regioni la possibilità di sostituire le quote, ancorate alla commercializzazione effettiva nel 1988/89 e alla maggior produzione nel 1991/92, con gli obiettivi di piano.

Rispetto all'art. 2, comma 1, lettera *b*), l'Avvocatura riconduce alla discrezionalità del legislatore, connessa a valutazioni di politica economica, il fatto di aver esteso alle aziende delle zone svantaggiate, equiparate e delle isole l'esonero dalla riduzione delle quote. La razionalità della norma impugnata viene individuata anche nella conformità con la disciplina posta dalla legge n. 468 del 1992, la quale già aveva previsto la finalità di mantenere una maggiore quantità di produzione nelle zone di montagna e svantaggiate.

Con riferimento al mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella determinazione del programma di rientro (art. 2, comma 1, impugnato), l'Avvocatura sottolinea l'inderogabile necessità di procedere in tempi rapidi (entro il 1° aprile 1995) alla riduzione: da ciò l'esigenza di una procedura più snella, rispetto a quella

prevista dall'art. 2, comma 8, della legge n. 468 del 1992, che, comunque, sarebbe legittima attenendo ad un programma tipicamente nazionale. D'altra parte, sottolinea ancora la difesa dello Stato, non occorrono ulteriori previsioni normative affinché la Conferenza possa essere consultata, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988.

Infine, rispetto all'art. 2-*bis*, l'Avvocatura sottolinea che l'autocertificazione, con l'obiettivo di snellire le procedure per tutto il territorio nazionale responsabilizzando i produttori, non può depotenziare i controlli regionali, come risulta dimostrato dal riconoscimento di analogo potere autocertificativo in molti altri settori.

12. — In prossimità dell'udienza anche le Regioni hanno depositato memorie per illustrare i ricorsi, sia con riferimento alla ammissibilità che alla fondatezza dei diversi motivi di censura.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi proposti dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto sono, per la massima parte delle questioni sollevate, coincidenti.

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — I ricorsi investono la materia delle c.d. «quote latte» la cui previsione, in attuazione di vari regolamenti comunitari (v., in particolare, i regolamenti CEE n. 804/68, n.856/84 e n. 3950/92), è stata introdotta nel diritto interno al fine di contenere gli eccessi di produzione che da tempo si registrano, in ambito europeo, nel settore lattiero-caseario.

La disciplina attuativa fondamentale veniva posta con la legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero caseario), che assegnava ai produttori quote di produzione articolate in due parti (*A* e *B*) e attribuiva alle Regioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) il compito di verificare l'andamento del mercato ai fini del rispetto delle quote assegnate ai produttori italiani e di imporre il c.d. «prelievo supplementare» da applicare sul prodotto in conseguenza del superamento di tali quote (v., in particolare, gli artt. 2 e 5).

A seguito dei ritardi connessi all'attuazione di tale disciplina, conseguenti alla difficoltà di individuare ed assegnare le quote di produzione, l'Italia veniva sottoposta da parte degli organi comunitari ad una forte sanzione pecuniaria. Da qui l'apertura di una trattativa che conduceva all'adozione di un «compromesso» da parte del Consiglio CEE, dove veniva concesso all'Italia un aumento della quota nazionale a condizione di ricondurre la produzione al rispetto di tale quota entro il 31 marzo 1995. L'esigenza di ottemperare a tale impegno nel termine indicato induceva, quindi, il Governo italiano ad adottare il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, dove, a parziale deroga di quanto disposto con la legge n. 468 del 1992, si introduceva una procedura abbreviata di riduzione percentuale da parte dell'EIMA delle quote B di produzione, con esclusione delle sole aziende situate nelle zone montane.

In sede di conversione di tale decreto-legge da parte della legge n. 46 del 1995 sono state, peraltro, introdotte varie modificazioni, mediante le quali si è stabilito:

a) che i produttori che hanno ottenuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 468 del 1992, l'approvazione da parte regionale o provinciale di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico e che hanno già realizzato tale piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano, in sostituzione delle quote *A* e *B* ad essi spettanti (art. 2, comma 2-*bis*);

b) che sono esclusi dalla riduzione non solo i produttori le cui aziende sono ubicate nei Comuni montani, ma anche quelli operanti nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate, nonché nelle isole (art. 2, comma 1, lettera *b*);

c) che, accanto alla quota *B*, va ridotta anche la quota *A* non in produzione, ove la stessa ecceda il 50 per cento della quota *A* attribuita (art. 2, comma 1, lettera 0.*a*);

d) che i produttori hanno la possibilità, in ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni, di autocertificare le produzioni e gli acquirenti quella di richiamare nelle proprie denuncie i quantitativi autocertificati (art. 2-*bis*).

Ad avviso delle due Regioni ricorrenti, queste innovazioni, introdotte dalla legge n. 46 del 1995, sarebbero tali da danneggiare economicamente la posizione dei produttori operanti nei rispettivi territori regionali, ledendo, di conseguenza, i poteri di indirizzo, programmazione e controllo nel settore lattiero-caseario spettanti alle stesse Regioni. Da qui le impugnative in esame che investono, secondo l'ordine prospettato, le seguenti disposizioni della legge n. 46 del 1995:

a) l'art. 2, comma 2-*bis*, per violazione degli artt. 11, 5, 117 e 118 della Costituzione, sotto il profilo della contrarietà a norme comunitarie e della invasione della sfera di competenza legislativa e amministrativa regionale (primo motivo), nonché per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 (secondo motivo);

b) l'art. 2, comma 1, lettere *b*) e 0.*a*), per violazione degli artt. 5, 11, 117 e 118, sotto il profilo dei rapporti tra Stato e Regioni e della contrarietà al diritto comunitario, nonché per violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 (terzo motivo);

c) l'art. 2, comma 1, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per violazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni (quarto motivo);

d) l'art. 2-*bis*, per violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, con riferimento all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, come ulteriormente specificato dall'art. 16 del d.P.R. n. 569 del 1993 (quinto motivo).

I ricorsi sono infondati con riferimento alle questioni sollevate con il primo, secondo, terzo e quinto motivo; fondati in parte con riferimento alla questione sollevata con il quarto motivo.

3. — I primi tre motivi dei ricorsi prospettano censure che investono essenzialmente la violazione di norme comunitarie e, di conseguenza, dell'art. 11 della Costituzione.

Tali censure, ancorché ammissibili — in relazione all'impugnabilità da parte delle Regioni, in sede di giudizio principale, delle leggi statali lesive delle competenze regionali in quanto in contrasto con la normativa comunitaria (v. sentenze nn. 94 e 482 del 1995) — non sono fondate.

4. — Per quanto concerne l'art. 2, comma 2-*bis*, — censurato con il primo motivo — va innanzitutto rilevato che la norma ivi espressa, nel far salvi gli obiettivi produttivi connessi ai piani di sviluppo e di miglioramento approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992 e già realizzati, non contrasta sotto alcun profilo con l'art. 6, comma 3, del regolamento CEE n. 2328/91, dove si vietano gli aiuti agli investimenti nel settore lattiero-caseario che siano in grado di determinare un superamento delle quote assegnate. La norma impugnata, limitandosi a far salvi gli obiettivi produttivi individuati in piani da tempo approvati e già realizzati, si presenta, infatti, estranea al regime degli aiuti regolato dalla norma comunitaria chiamata a raffronto, aiuti comportanti erogazioni finanziarie e destinati a investimenti connessi a piani ancora da realizzare.

Né la violazione dell'art. 11 della Costituzione può essere fatta valere assumendo quali norme interposte quelle espresse nella legge n. 468 del 1992, (e, in particolare, negli artt. 2 e 10, comma 11, di tale legge) che, in quanto norme di diritto interno, non appaiono suscettibili di trovare il loro riferimento diretto nel suddetto parametro costituzionale: e questo anche a voler prescindere dalla considerazione che la norma impugnata non appare idonea — contrariamente a quanto si prospetta nei ricorsi — a determinare «sfondamenti» della quota nazionale, ove si consideri che la salvezza degli obiettivi produttivi connessi ai piani già approvati e realizzati comporta pur sempre il rispetto dei limiti inerenti a tale quota, limiti da preservare mediante compensazioni tra le quote assegnate ai diversi produttori.

Infine, la norma in esame non può neppure ritenersi lesiva degli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto discriminatoria ed ingiustificatamente penalizzante per gli operatori presenti nell'ambito territoriale delle Regioni ricorrenti (secondo motivo). E invero, la circostanza che tali Regioni, a differenza di altre, non abbiano a suo tempo approvato piani di sviluppo o di miglioramento in grado di determinare un incremento della produzione lattiero-casearia esprime soltanto un dato di fatto, connesso ad una precedente scelta di politica amministrativa, che non può essere fatto valere come presupposto per affermare una disparità di trattamento irragionevolmente perpetrata attraverso la norma impugnata: non senza considerare che, sul piano della ragionevolezza, la norma stessa può trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di far salvi gli affidamenti maturati da taluni produttori prima dell'entrata in vigore della disciplina di diritto interno relativa al settore e della determinazione di limiti di produzione connessi all'assegnazione delle quote individuali.

5. — Infondate si presentano anche le censure formulate nel terzo motivo, che investono sia l'art. 2, comma 1, lettera *b*), dove, ai fini dell'esclusione dalla riduzione delle quote, le zone svantaggiate, quelle ad esse equiparate e le isole vengono equiparate ai Comuni montani; sia l'art. 2, comma 1, lettera 0.*a*), dove si disciplina la riduzione delle quote *A* non in produzione.

Per quanto concerne il primo profilo va rilevato che, a differenza di quanto si legge nei ricorsi, l'equiparazione delle zone di montagna, delle zone svantaggiate, di quelle equiparate e delle isole non viene a contrastare con i principi espressi nella direttiva del Consiglio CEE n. 268/75. In proposito va, infatti, rilevato che, ai sensi dell'art. 3 di tale direttiva, le zone di montagna, le zone svantaggiate e le zone equiparate alle svantaggiate (comprensive anche di aree individuabili nelle isole) vengono collocate sullo stesso piano, dal momento che la direttiva inquadra, nella categoria generale delle «zone agricole svantaggiate» sia le zone di montagna, sia le zone svantaggiate, in quanto minacciate di spopolamento, sia le zone assimilate a quelle svantaggiate, nelle quali ricorrano svantaggi specifici. Ma ciò che più interessa è che tale classificazione è stata confermata anche nella direttiva del Consiglio n. 273/75, che ha applicato la direttiva n. 268/75 specificamente al territorio italiano.

D'altro canto, la stessa legge n. 468 del 1992, nel richiamare i criteri generali per la riduzione delle quote, aveva sottolineato l'esigenza di mantenere la maggiore quantità di produzione «nelle aree di montagna e svantaggiate», collocate, a questo fine, sullo stesso piano, mentre la deroga espressa nell'art. 5, comma 12, della stessa legge n. 468 — dove la posizione delle zone svantaggiate è stata considerata subordinatamente a quella delle zone di montagna — non è tale da assumere valore ai fini del giudizio sulla norma impugnata, stante la particolarità della fattispecie (procedura di compensazione) da tale disposizione regolata.

Per quanto concerne poi il secondo profilo della censura, che investe l'art. 2, comma 1, lettera 0.*a*), v'è da rilevare che né dalla normativa comunitaria (art. 5 del regolamento n. 3950/92), né dalla normativa interna (art. 2, comma 4, della legge n. 468 del 1992) è dato desumere l'esistenza di un principio in grado di condizionare, in ogni caso, la riduzione delle quote al decorso di un lasso di tempo di ragionevole durata. Né va trascurato che la riduzione immediata delle quote *A* non in produzione trova la sua giustificazione nell'esigenza di rispettare il termine fissato in sede comunitaria per il rientro nella quota nazionale e che un elemento di gradualità può rinvenirsi nella previsione che la riduzione opera soltanto quando la quota non in produzione sia tale da superare il limite del 50 per cento della quota assegnata.

6. — Neppure la questione sollevata nei confronti dell'art. 2-*bis* (con il quinto motivo del ricorso, proposto soltanto dalla Regione Lombardia) si presenta fondata. Il fatto di consentire ai produttori l'autocertificazione della produzione ed agli acquirenti di utilizzarla per le proprie dichiarazioni, se comporta uno snellimento delle procedure di accertamento, non è, peraltro, tale da impedire o depotenziare i controlli affidati alle Regioni in ordine al rispetto delle quote assegnate. Al contrario, i controlli in questione risulteranno pur sempre possibili — anche nelle forme di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 569 del 1993 — per accertare, ai fini della rilevazione di eventuali infrazioni, la rispondenza dei quantitativi autocertificati sia alle quote assegnate che ai quantitativi effettivamente prodotti.

7. — La censura sollevata — con il quarto motivo enunciato nei due ricorsi — nei confronti dell'art. 2, comma 1, della legge n. 46 del 1995, risulta, invece, almeno in parte, fondata .

Di tale censura non può essere condivisa la parte relativa all'asserita necessità di un coinvolgimento, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nelle riduzioni, operate dall'AIMA, delle quote *A* e *B* assegnate ai singoli produttori. E' noto che la Conferenza permanente, in quanto organo «di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale», viene consultata, tra l'altro, «sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali» (v. art. 12, commi 1 e 5, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988): e questo può spiegare la previsione della presenza di tale organo in funzione consultiva nella determinazione dei «criteri generali» diretti a realizzare — ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 468 del 1992 — «l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia». Alla luce della disciplina contenuta nell'art. 12 suddetto, del tutto inappropriata risulterebbe, invece, la presenza dello stesso organo nel procedimento di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 46 del 1995, dove entra in gioco soltanto l'adozione di provvedimenti specifici da parte dell'AIMA ai fini della riduzione delle quote individuali spettanti ai singoli produttori di latte bovino. Il che, peraltro, non può condurre anche ad escludere che — sempre ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988 — la Conferenza permanente possa essere consultata nell'ipotesi in cui s'intendano adottare «indirizzi generali», integrativi di quelli espressi nella legge e in grado di orientare l'azione dell'AIMA nell'attività di riduzione delle singole quote.

La censura sollevata con il motivo in esame si presenta, d'altro canto, fondata nella parte in cui contesta la lesione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in relazione alla mancata previsione, nella norma impugnata, di qualsivoglia partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote individuali. E invero, ove si considerino i contenuti della disciplina in esame, che investe interventi sulla dimensione produttiva di aziende comprese nel settore agricolo (v. sentenza n. 304 del 1987), la completa esclusione delle Regioni dal procedimento in questione non può trovare adeguata giustificazione né in

relazione all'urgenza con cui si è dovuto provvedere ai fini del rientro nella quota nazionale né in relazione alla presenza, connessa a tale rientro, di un interesse nazionale al rispetto di impegni assunti in sede comunitaria. Non senza, d'altro canto, considerare che la procedura già adottata dall'art. 2, comma 7, della legge n. 468 del 1992, aveva affidato direttamente alle Regioni la riduzione delle quote assegnate, ove le stesse fossero risultate maggiori della produzione effettiva.

Ora, rispetto alla fattispecie regolata dalla norma in esame, pur tenendo conto dei motivi che hanno condotto all'adozione di un procedimento abbreviato di riduzione delle quote incentrato sull'AIMA, la presenza regionale andava in ogni caso salvaguardata, quanto meno nella forma della richiesta di parere. E questo tanto più ove si consideri che le ipotesi di sottrazione alla procedura di riduzione contemplate nei commi 1 e 2-*bis* dell'art. 2 sono tali da involgere, almeno in prevalenza, valutazioni spettanti alla sfera dei poteri regionali.

Da qui l'accoglimento parziale del motivo proposto e la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non ha previsto, ai fini della riduzione delle quote individuali, il parere delle Regioni territorialmente competenti.

8. — Nell'epigrafe e nelle conclusioni dei due ricorsi si denuncia anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 46 del 1995. La questione non ha, peraltro, trovato svolgimento alcuno nel contesto dei due ricorsi e va, pertanto, dichiarata inammissibile per assoluta carenza di motivazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino;

*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere 0.*a) *e* b), *e comma 2-*bis, *nonché dell'art. 2-*bis, *della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione, questioni sollevate con i ricorsi di cui in epigrafe;*

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, sollevata con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1623

N. 521

Sentenza 15-28 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Calamità naturali - Zone terremotate della Campania e Basilicata - Terreni utilizzati per l'insediamento di prefabbricati - Provvedimenti di occupazione di urgenza - Intervenuta scadenza del termine finale - Proroga dei termini - Espropriazione di terreni successivamente acquisiti al patrimonio comunale - Difetto dei «motivi di interesse generale» - Straordinarietà della situazione determinata dall'emergenza del terremoto - Ragionevolezza della deroga - Non fondatezza.

(Legge 18 aprile 1984, n. 80, artt. 6, quarto e quinto comma, e 1, primo comma, n. 3, del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 48).

(Cost., artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, 97, primo comma, e 118, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni) e dell'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119 (Proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Massari Maria ed altre contro il Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata ed altri iscritta al n. 7 del registro ordinanze dell'anno 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Massari Maria e Massari Arcangela, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Vincenzo Colacino per Massari Maria e Massari Arcangela e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 21 giugno 1994 (r.o. n. 7 del 1995) il Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, giudicando in sede di appello avverso la sentenza del TAR della Basilicata n. 512 del 1987, che aveva respinto alcuni ricorsi contro provvedimenti di occupazione di urgenza e successiva espropriazione, relativi a terreni utilizzati per l'insediamento di prefabbricati nel territorio di Muro Lucano, colpito dal terremoto del 23 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei

termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni) e dell'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119 (Proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata), in riferimento agli artt. 42, terzo comma; 3, primo comma; 97, primo comma; e 118, primo e terzo comma, della Costituzione.

Secondo l'art. 6 impugnato, i Comuni che — ai sensi dell'ordinanza del Commissario di Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980 — hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, espropriano tali aree, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica e anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza, acquisendo le aree stesse al patrimonio comunale. Tale termine veniva poi prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge n. 48 del 1986, convertito nella legge n. 119 del 1986, anch'esso impugnato.

2. — Ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate contrasterebbero, in primo luogo, con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione sotto il duplice profilo della mancanza di ogni previsione legislativa idonea ad identificare i «motivi di interesse generale» suscettibili di giustificare il sacrificio della proprietà privata, nonché dell'inadeguatezza a questo fine del riferimento alla pregressa utilizzazione dei terreni per la realizzazione degli interventi provvisori. L'intervento espropriativo si porrebbe, altresì, in contrasto con gli interessi pubblici canonizzati nelle scelte pianificatorie, in quanto totalmente svincolato dal quadro della pianificazione territoriale, stante l'irrilevanza ai fini dell'esproprio della destinazione urbanistica delle aree interessate agli interventi.

In particolare — secondo l'ordinanza di rimessione — l'acquisizione delle aree ai patrimoni comunali non sarebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, finalizzata alla realizzazione dei piani di zona (ai sensi della legge n. 167 del 1962) e dei piani per gli insediamenti produttivi (ai sensi della legge n. 865 del 1971) dei quali debbono dotarsi i Comuni disastrati (ai sensi dell'art. 28 della legge n. 219 del 1981) e le cui aree vengono acquisite per essere assegnate ai privati (v. art. 28, quattordicesimo comma, della legge n. 219 del 1981, art. 9, ultimo comma, della legge n. 167 del 1962 e art. 27, quinto comma, della legge n. 865 del 1971). Infatti, dagli artt. 28 ora cit. e 6 impugnato non si trarrebbero — ad avviso del Consiglio di Stato — elementi per dedurre che le espropriazioni previste dalla seconda norma sono preordinate agli interventi previsti dalla prima. Piuttosto, emergerebbe che in queste norme — come pure nelle altre esaminate dal TAR — la scelta pianificatoria dovrebbe precedere, logicamente e temporalmente, l'acquisizione delle aree al patrimonio comunale tramite l'espropriazione, laddove l'art. 6 impugnato prescinde dal richiamo ai piani attuativi previsti dalla legge n. 219, con la conseguenza che le aree, una volta acquisite, sarebbero suscettibili di qualsivoglia destinazione. D'altro canto, l'assoggettamento al procedimento espropriativo di tutti indistintamente i terreni già utilizzati per la realizzazione di insediamenti provvisori, costituendo l'unico motivo di collegamento individuato dal legislatore tra esercizio del potere espropriativo e finalità di interesse generale, verrebbe a giustificare la fondatezza della questione proposta. La norma espressa nell'art. 6, quarto comma, conterrebbe, infatti, un'irrazionale inversione dell'ordinario rapporto tra procedimento espropriativo e procedimento di occupazione d'urgenza. Mentre normalmente l'occupazione è strumentale ad un programmato e definito intervento di pubblica utilità, nel caso in esame la scelta espropriativa sarebbe derivata soltanto dall'occupazione compiuta per far fronte ad una situazione di emergenza.

In secondo luogo, le norme impugnate contrasterebbero con il principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) e con i principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97, primo comma, della Costituzione) sotto due profili. Innanzitutto, perché il legislatore avrebbe fatto dipendere il sacrificio imposto ad uno piuttosto che ad un altro proprietario da valutazioni e scelte operate sommariamente in via d'urgenza, anziché subordinare l'intervento ablatorio ad una rinnovata ed attuale ponderazione degli interessi in gioco. Inoltre, perché, attraverso l'assoluta irrilevanza della destinazione urbanistica delle aree colpite, sarebbe stato leso il diritto dei consociati ad un equo ed imparziale trattamento, tutelato, invece, dalle scelte attuate in sede di pianificazione territoriale.

Sotto quest'ultimo profilo, la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art. 118, primo e terzo comma, della Costituzione, dal momento che lo stravolgimento delle previsioni urbanistiche operato attraverso l'espropriazione, sarebbe suscettibile di incidere sulla potestà pianificatoria ripartita tra organi comunali ed organi regionali.

3. — Nel giudizio si sono costituite le parti private, Massari Arcangela e Massari Maria, per aderire alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e chiedere l'accoglimento della questione di costituzionalità.

In particolare, le parti private insistono sull'assenza di motivi di interesse pubblico generale per procedere all'espropriazione e sottolineano la circostanza che nell'istituto dell'espropriazione si trova costantemente affermato — sin dalla legge n. 2359 del 1865 — che fin dal primo atto della procedura devono risultare definiti l'oggetto, la finalità, i mezzi e i tempi di essa, essendo prevista la possibilità della retrocessione del bene.

4. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Secondo la difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile sotto due profili alternativi. Ove si attribuisca valore normativo all'ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69 — il cui art. 2 conterrebbe la previsione esplicita dell'esproprio dei terreni in questione — questo articolo e non l'art. 6 impugnato avrebbe dovuto formare oggetto della questione di costituzionalità. Altrimenti, ove si attribuisca alla stessa ordinanza commissariale valore di mero atto amministrativo generale — e in quanto tale presupposto dei provvedimenti impugnati dinanzi al Consiglio di Stato — le censure mosse dinanzi al giudice *a quo* risulterebbero pur sempre inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto non dirette contro l'atto presupposto.

A queste conclusioni l'Avvocatura perviene in base ad una diversa individuazione della norma attributiva del potere di esproprio. Collocando l'art. 6 impugnato nell'ambito della normativa dettata per il terremoto del novembre del 1980, l'Avvocatura ritiene che il potere di esproprio scaturisca dalla congiunta previsione dell'art. 1 del decreto-legge n. 776 del 1980, — che ha attribuito al Commissario il potere di emanare ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite dal sisma — e degli artt. 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 69 del 1980, con la quale il Commissario ha emanato le disposizioni per l'ubicazione e la realizzazione degli insediamenti provvisori per i terremotati e ha previsto l'esproprio dei terreni in questione. Alla luce di questa ricostruzione del quadro normativo, l'art. 6 impugnato avrebbe, pertanto, solo la funzione di fissare il termine per l'esercizio del potere di esproprio previsto da altra disposizione.

Nel merito, la difesa dello Stato mette in luce che l'ordinanza commissariale ha dichiarato di pubblica utilità non solo l'acquisizione delle aree, ma anche la costruzione degli immobili per gli insediamenti abitativi provvisori, avuto anche riguardo alla realizzazione di infrastrutture stabili (fognature, illuminazione, etc.) destinate a rimanere incorporate, una volta cessata l'emergenza. Sulla base di ciò, i motivi di interesse generale sarebbero individuabili nell'acquisizione definitiva solo di quelle aree — originariamente destinate a far fronte ad immediate esigenze abitative — oramai attrezzate di infrastrutture, in quanto suscettibili, per effetto dell'avvenuta trasformazione, di venir destinate in maniera stabile, anche per evitare di disperdere le rilevanti risorse finanziarie impiegate, a fini di generale interesse.

L'Avvocatura dello Stato rileva poi, con riferimento alla contestata violazione dell'art. 118 della Costituzione, che l'intervento degli organi regionali previsto dagli artt. 1 e 2 dell'ordinanza commissariale farebbe cadere ogni censura, mentre, per quanto concerne l'asserita lesione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il potere di esproprio di cui ai suddetti artt. 1 e 2 presupporrebbe sempre una ponderazione di interessi, nel rispetto dei principi generali che l'art. 1 del decreto-legge n. 776 del 1980 ha individuato come limite della normativa d'emergenza.

5. — In prossimità dell'udienza le parti private hanno presentato memoria dove, dopo aver sottolineato l'insussistenza di un vincolo di destinazione suscettibile di collegare i beni espropriati al soddisfacimento di un interesse pubblico, si insiste nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. — L'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni), stabilisce, al quarto comma, che «i Comuni che, ai sensi dell'ordinanza del Commissario di Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale per l'occupazione di urgenza».

Lo stesso art. 6, al quinto comma, aggiunge inoltre che «le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica». Il termine per gli espropri indicato nel quarto comma è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119.

Il Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, con l'ordinanza in esame, solleva questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni sotto vari profili e, in particolare, in relazione:

a) all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per la mancata indicazione nella legge dei «motivi di interesse generale» in grado di giustificare il sacrificio della proprietà privata, nonché per l'insufficienza del riferimento legislativo alla sola pregressa utilizzazione dei terreni per la realizzazione di insediamenti provvisori;

b) agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal momento che l'automatismo nel passaggio dalla fase dell'occupazione di urgenza per la realizzazione di insediamenti provvisori a quella della definitiva espropriazione delle aree utilizzate verrebbe a vulnerare le garanzie sostanziali e procedimentali destinate ad assicurare una corretta valutazione comparativa nella scelta delle stesse aree;

c) all'art. 118, primo e terzo comma, della Costituzione (il profilo è prospettato solo con riferimento al quinto comma dell'art. 6), dal momento che un intervento espropriativo svincolato dal quadro della pianificazione territoriale — oltre a ledere gli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione — verrebbe a incidere nella potestà pianificatoria spettante agli organi comunali e regionali.

Il Consiglio di Stato, nella sua ordinanza, contesta preliminarmente le argomentazioni addotte dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata che, nella sentenza sottoposta ad appello (n. 312 del 1987), aveva dichiarato analoga questione di costituzionalità manifestamente infondata, muovendo dalla premessa che l'espropriazione prevista dalle norme impugnate troverebbe il suo fondamento di «interesse generale» nel fatto di essere finalizzata alla realizzazione dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962 e dei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971, piani che i Comuni delle zone terremotate sono tenuti ad adottare, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 219 del 1981, per la sostituzione del patrimonio edilizio distrutto. Ad avviso del Consiglio di Stato tale finalizzazione degli espropri in contestazione, oltre a non essere desumibile dalla disciplina ora richiamata, risulterebbe esclusa dalla stessa *ratio* dell'art. 6 della legge n. 80 del 1984, che avrebbe rovesciato il rapporto, logico e cronologico, che normalmente è dato riscontrare tra strumenti di pianificazione e provvedimenti espropriativi.

2. — Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa statale.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la norma attributiva del potere di esproprio in esame andrebbe individuata non nell'art. 6, quarto comma, della legge n. 80 del 1984 (norma impugnata), bensì nella congiunta previsione dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 — che ha attribuito al Commissario straordinario del Governo il potere di adottare «ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni» colpite dal sisma — e degli artt. 1 e 2 dell'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, mediante la quale lo stesso Commissario ha emanato le disposizioni generali per l'ubicazione e la realizzazione degli insediamenti provvisori. Da tale premessa l'Avvocatura trae la conseguenza dell'inammissibilità della questione in termini alternativi: o perché la stessa questione si sarebbe dovuta sollevare nei confronti dell'ordinanza commissariale, ove alla stessa si dovesse riconoscere il valore di atto normativo; o perché l'ordinanza commissariale doveva formare oggetto di impugnativa nel giudizio *a quo* come atto presupposto, ove a tale ordinanza andasse, invece, riconosciuta la natura di mero atto amministrativo generale.

Tali eccezioni non possono essere condivise.

Indipendentemente da ogni considerazione sulla natura e sul valore dell'ordinanza commissariale n. 69 del 1980, riconducibile alla categoria delle «ordinanze libere» (su cui v. le indicazioni espresse nella sentenza n. 4 del 1977), il punto da sottolineare è che l'art. 6, quarto comma, della legge n. 80 del 1984 non si è limitato soltanto a fissare — come ritiene l'Avvocatura — il termine di esercizio di un potere di esproprio già previsto dalla stessa ordinanza, ma ha introdotto, mediante la previsione di un esproprio riferito a tutte le aree già utilizzate per gli insediamenti provvisori «anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione di urgenza», una disciplina che non è reiterativa, bensì innovativa sia rispetto al contenuto del decreto-legge n. 776 del 1980, che ha definito i poteri del Commissario, che rispetto a quello dell'ordinanza commissariale n. 69 del 1980, che ha dettato i criteri generali per l'occupazione delle aree. Dal che la piena autonomia della questione di costituzionalità così come configurata nell'ordinanza in esame.

Né l'inammissibilità potrebbe alternativamente derivare — come ritiene l'Avvocatura — da un asserito difetto di rilevanza della questione, per non essere stata impugnata nel giudizio *a quo* l'ordinanza commissariale come atto amministrativo presupposto, una volta constatato — come nella specie è agevole constatare — che l'ordinanza di rimessione ha plausibilmente motivato in ordine alla rilevanza della questione, ponendo in luce la diretta incidenza della declaratoria di illegittimità costituzionale sull'annullamento degli atti ablatori oggetto d'impugnativa nel giudizio *a quo*.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

La censura principale prospettata nell'ordinanza di rimessione investe l'asserita lesione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per non avere le disposizioni impugnate indicato «i motivi di interesse generale» sottesi agli espropri previsti.

La valutazione di tale profilo non può, d'altro canto, prescindere dalla considerazione tanto della straordinarietà della situazione che si venne a determinare, nelle Regioni Campania e Basilicata, a seguito dei gravi eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, quanto della eccezionalità degli interventi che l'esigenza di sopperire con prontezza a tale situazione venne ad imporre. L'emergenza cui, in quella occasione, si dovette provvedere comportò, com'è noto, l'istituzione di un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (v. art. 1 del decreto-legge n. 776 del 1980); l'adozione da parte dello stesso di ordinanze «anche in deroga delle norme vigenti... con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento vigente»; l'«acquisizione» in via di urgenza di aree su cui disporre «la costruzione degli immobili occorrenti per la realizzazione degli insediamenti abitativi provvisori» (v. art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 1980).

Questa situazione era, peraltro, destinata a protrarsi nel tempo molto al di là delle previsioni iniziali, in relazione alla lentezza del processo di ricostruzione ed alla complessità del riassetto urbanistico delle zone colpite. Da qui la necessità di sempre maggiori interventi delle amministrazioni comunali destinati a garantire, mediante la provvista di infrastrutture primarie e secondarie, le condizioni minime di vita negli insediamenti nati come provvisori, ma di fatto stabilizzati in ragione del tempo trascorso. Infrastrutture che hanno richiesto investimenti di una certa entità e che hanno progressivamente trasformato la natura e i caratteri delle aree «acquisite» nella prima fase dell'emergenza.

Tutto questo concorre a spiegare la *ratio* di una norma quale quella espressa nell'art. 6, quarto comma, della legge n. 80 del 1984, norma che può trovare la sua giustificazione nel contesto particolare sopra ricordato, in relazione all'esigenza di concludere una fase di emergenza i cui effetti si erano troppo a lungo sviluppati nel tempo e che avevano dato luogo ad un nuovo «stato delle cose».

I «motivi di interesse generale», ancorché non espressamente enunciati, appaiono, pertanto, sottintesi, ma chiaramente presenti, nella disciplina in esame. Tali motivi vengono, infatti, a collegarsi al fatto che tali aree, dopo essere state acquisite per opere di pubblica utilità e indifferibili e urgenti (*ex* art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 1980), sono state effettivamente utilizzate per tali opere e di fatto trasformate attraverso la presenza prolungata di insediamenti abitativi e delle relative infrastrutture.

4. — Nel quadro indicato, l'acquisizione delle aree in questione al patrimonio comunale appare, pertanto, rispondente ai criteri della ragionevolezza, sia in relazione agli investimenti per infrastrutture effettuati su tali aree, sia in relazione all'esigenza di favorire, mediante la disponibilità delle stesse aree da parte dei Comuni, gli interventi pianificatori orientati verso l'opera di ricostruzione.

Da qui l'infondatezza anche delle censure formulate con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Né il canone della ragionevolezza può ritenersi leso dal fatto che l'esproprio disposto dal quarto comma dell'art. 6 abbia impedito una più approfondita comparazione ai fini della scelta tra le aree disponibili, dal momento che tale comparazione, sia pure in via di urgenza, era già stata effettuata dalle amministrazioni comunali al momento dell'occupazione iniziale, mentre la norma impugnata ha assunto a proprio presupposto un dato oggettivo quale quello dell'avvenuta utilizzazione delle aree da espropriare.

La considerazione dello scopo che va ritenuto sotteso all'acquisizione delle aree in questione comporta, d'altro canto, una precisazione ulteriore: e cioè che le stesse aree, una volta acquisite al patrimonio comunale, non potranno essere utilizzate dai Comuni — come ritiene l'ordinanza di rimessione — per qualsivoglia destinazione, ma soltanto per fini connessi all'opera di ricostruzione delle zone terremotate ed alle conseguenti scelte urbanistiche. Dal che la conseguenza che le stesse aree verranno a trovare la loro destinazione naturale o nella realizzazione — così come affermato dal Tribunale amministrativo nella sentenza impugnata dinanzi al giudice *a quo* — dei piani di zona e dei piani per insediamenti produttivi richiamati dall'art. 28, secondo comma, della legge n. 219 del 1981 o nel perseguimento di altre scelte urbanistiche, purché in ogni caso orientate verso l'opera di ricostruzione. Le eventuali deviazioni da tale obiettivo da parte delle amministrazioni comunali potranno, d'altro canto, formare oggetto di sindacato in sede giurisdizionale.

5. — Infondato si prospetta anche il profilo di censura specificamente enunciato nei confronti del quinto comma dell'art. 6 della legge n. 80, dove si afferma l'irrilevanza dell'attuale destinazione urbanistica delle aree da espropriare.

Tale disposizione — diversamente da quanto si sostiene nell'ordinanza di rimessione — non comporta né uno «stravolgimento» delle previsioni urbanistiche né una lesione degli artt. 3, 42, 97 e 118 della Costituzione. E invero, a parte il rilievo che le aree in questione, una volta espropriate ed acquisite al patrimonio comunale, non potranno

essere utilizzate altro che per il perseguimento di finalità conformi alle previsioni urbanistiche in atto, resta il fatto che, ai fini della disciplina del potere espropriativo, le norme costituzionali non frappongono ostacoli alla possibilità che il legislatore ordinario deroghi a previsioni espresse in sede amministrativa, tanto più ove la deroga risulti fondata sulla presenza di motivi eccezionali quali quelli sopra ricordati, connessi al verificarsi di una situazione di emergenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni), e 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119 (Proroga dei termini ed interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata), in relazione agli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, 97, primo comma, e 118, primo e terzo comma, della Costituzione; questione sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1624

N. 522

Ordinanza 15-28 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Difesa dell'imputato in giudizio - Difensore imputato nello stesso giudizio - Nomina da parte dell'imputato - Omessa previsione del divieto di assunzione dell'incarico - Erroneità della interpretazione della norma da parte del giudice rimettente - Giustificazione del divieto espressamente previsto dal legislatore - Richiesta di sentenza additiva circa l'introduzione di norma già compresa nel contenuto della disposizione impugnata - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 106, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1994 dal Pretore di Grosseto sezione distaccata di Orbetello nel procedimento penale a carico di Ciarallo Aurelio, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso dell'udienza dibattimentale penale nei confronti di Ciarallo Aurelio ed altri, imputati dei reati di cui agli artt. 1161 del codice della navigazione, 633 e 639-*bis*, del codice penale, 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985 e 20, lettera *c*), della legge n. 47 del 1985, il Pretore di Grosseto, con ordinanza del 4 novembre 1994 (r.o. n. 63 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la difesa di un imputato non può essere assunta da un difensore che nello stesso giudizio abbia la veste di imputato, in posizione incompatibile con quella dell'imputato che lo nomini;

che nell'ordinanza si osserva che Ciarallo Aurelio, nel corso dell'udienza istruttoria, ha nominato difensore un avvocato, a sua volta coimputato nel medesimo procedimento, e che le posizioni dei due imputati, come dedotto dal pubblico ministero e dai difensori delle parti civili, risultano incompatibili ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura penale, secondo il quale la difesa di più imputati non può essere assunta da un difensore comune se questi hanno posizioni tra loro incompatibili e l'incompatibilità è rilevata dall'autorità giudiziaria che fissa un termine per rimuoverla, provvedendo alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 97 del codice di procedura penale, in caso negativo;

che, secondo il giudice remittente, l'articolo suddetto vieta solamente che la difesa di più imputati, con posizioni tra loro incompatibili, possa essere assunta dallo stesso difensore, mentre non vieterebbe che la difesa di un imputato possa essere assunta da un difensore che nello stesso giudizio abbia la veste di coimputato, anche se in posizione incompatibile con quella dell'imputato che lo nomini;

che, sulla base di tale presupposto interpretativo, il giudice remittente chiede alla Corte di estendere il divieto di cui all'art. 106 anche all'ipotesi, non prevista dal legislatore, in cui il coimputato in posizione incompatibile sia nominato difensore dall'altro imputato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza della questione;

Considerato che le argomentazioni del giudice remittente si fondano su una interpretazione palesemente errata che non tiene adeguato conto del fatto che alla base del divieto contenuto nella norma impugnata, introdotto per garantire l'effettività della difesa, si pone, in generale, l'incompatibilità tra le posizioni difensive di più imputati nello stesso processo;

che tale incompatibilità deve ritenersi sussistente sia ove investa la posizione di più imputati rispetto al difensore comune, sia ove riguardi la posizione di più imputati dei quali uno, avendo la qualità di avvocato, sia stato nominato difensore dall'altro, dal momento che l'assunzione della difesa di un coimputato da parte di un imputato che sia con il primo in posizione di conflitto di interessi equivarrebbe all'assunzione, in violazione del divieto espressamente posto nella norma impugnata, della difesa (difesa di se medesimo e difesa tecnica del coimputato) di più imputati in posizioni tra loro incompatibili;

che le ragioni che giustificano il divieto espressamente previsto dal legislatore risultano, nella specie, aggravate, in quanto l'assunzione della difesa da parte del coimputato in posizione incompatibile costituisce un ulteriore fattore di pregiudizio per l'effettività della difesa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, in quanto la norma di cui si chiede l'introduzione, con una sentenza additiva, risulta già compresa nel contenuto della disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1625

N. **523**

Ordinanza 15-28 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Magistrati ordinari - Transito nei ruoli dei referendari dei tribunali amministrativi regionali - Riammissione nella magistratura ordinaria - Allineamento stipendiale - Applicazione - Identiche questioni già dichiarate infondate e manifestamente infondate dalla Corte con sentenza n. 6/1994 e ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, quarto comma, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 36, 97 e 107).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanze emesse:

1) il 6 aprile 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Coccioli Gianfranco ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 10 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione distaccata di Lecce sui ricorsi riuniti proposti da Aprile Ercole ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Mignone Elsa Valeria ed altri e di Maruccia Antonio ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da alcuni magistrati ordinari per l'accertamento di diritti patrimoniali ad essi spettanti, al fine di ottenere l'allineamento del loro trattamento economico a quello riconosciuto al collega dott. Massimo Terzi — nominato uditore giudiziario con d.m. 13 maggio 1981, transitato successivamente nei ruoli dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali e riammesso nella magistratura ordinaria con d.P.R. del 18 luglio 1988 — il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, con ordinanza del 6 aprile 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché, in riferimento all'art. 107 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (r.o. n. 260 del 1995);

che nell'ordinanza si afferma che i ricorrenti, fino all'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha disposto la soppressione delle norme su cui si fondava l'istituto dell'allineamento stipendiale, versavano in una situazione che dava loro diritto all'applicazione di tale istituto, ma che la posizione giuridica dei ricorrenti è risultata modificata a causa della successiva previsione dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992 che vieta l'adozione di provvedimenti stipendiali, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992;

che il giudice remittente osserva che la Corte si è già pronunciata, con la sentenza n. 6 del 1994, sulla legittimità delle norme impugnate, ma che la particolare situazione riguardante i magistrati ricorrenti — per i quali il Ministero della giustizia, nel mese di maggio 1992, aveva predisposto i relativi decreti poi restituiti dalla competente Ragioneria centrale dello Stato — giustifica la riproposizione della questione di legittimità costituzionale;

che, in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il giudice remittente osserva che dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992, si è determinata una disparità di trattamento tra coloro che hanno goduto degli effetti dell'allineamento e chi, pur avendo maturato tale diritto prima dell'11 luglio 1992, ne risulta escluso per ragioni fortuite e non giuridicamente apprezzabili, quali il mancato completamento del procedimento amministrativo preordinato a riconoscere il nuovo trattamento economico;

che, inoltre, nell'ordinanza si censurano le norme impugnate in riferimento all'art. 107, terzo comma, della Costituzione, osservando che le differenze di trattamento retributivo dei magistrati devono connettersi all'esercizio di differenti funzioni e che tali disparità non possono essere ammesse per altre ragioni;

che con analoghe argomentazioni, contenute in un'altra ordinanza del 10 marzo 1994 (r.o. n. 261 del 1995), lo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e, in riferimento agli artt. 3, 36 e 107, dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché del medesimo art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992;

che nei giudizi davanti alla Corte hanno spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, e le parti private nei giudizi *a quibus*, che hanno depositato memorie nelle quali aderiscono alle argomentazioni delle ordinanze di rimessione;

Considerato che le ordinanze sopra richiamate sollevano, con analoghe argomentazioni, questioni concernenti le medesime norme, e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che questa Corte, con sentenza n. 6 del 1994 e con ordinanze nn. 105 e 394 del 1994, ha già dichiarato, rispettivamente, infondate e manifestamente infondate identiche questioni di legittimità costituzionale, ribadendo ripetutamente, con particolare riferimento all'art. 3 della Costituzione, che eventuali disparità tra coloro che hanno potuto godere del diritto all'allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore delle norme impugnate e coloro che

— come i ricorrenti nei giudizi *a quibus* — pur trovandosi in posizione identica ai primi, non possono godere di tale vantaggio, non assumono rilievo costituzionale, dal momento che tale disparità «non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando»;

che nelle sue ordinanze di remissione il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, ha riproposto con argomentazioni analoghe a quelle già esaminate dalla Corte nelle decisioni richiamate la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

che, in riferimento alla lamentata violazione — da parte delle norme impugnate — dell'art. 107, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale i giudici si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni, questa Corte ha più volte chiarito che il precetto costituzionale invocato dal remittente «mira a precludere diversità per gradi gerarchici» tra i magistrati (v. ordinanza n. 275 del 1994, sentenza n. 310 del 1992) e ad evitare «qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione» nelle qualifiche dei magistrati medesimi, non sorretta da ragioni di ordine funzionale (v. sentenze nn. 133 del 1985 e 86 del 1982);

che, di conseguenza, il parametro di cui all'art. 107, terzo comma, della Costituzione risulta inconferente se richiamato in relazione alle norme impugnate nel presente giudizio, che, per le ragioni anzidette, si sono limitate ad eliminare dall'ordinamento l'istituto dell'allineamento stipendiale, senza incidere sulle qualifiche dei magistrati;

che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1626

N. 524

Ordinanza 15-28 dicembre 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Marche - Contabilità delle regioni e di annualità del bilancio - Annullamento di delibere del consiglio regionale - Formale rinuncia al ricorso da parte della regione Marche - Estinzione del processo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Marche notificato l'8 maggio 1995, depositato in Cancelleria il 20 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti della Commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione Marche nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148 del 9 marzo 1995, con i quali sono state rispettivamente annullate le delibere del Consiglio regionale nn. 241, 242, 243 e 244 del 14 febbraio 1995, ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Marche;

Ritenuto che con ricorso notificato l'8 maggio 1995 e depositato il 20 successivo, la Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai provvedimenti 9 marzo 1995, nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148, adottati dalla Commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione Marche, con i quali sono state rispettivamente annullate le delibere del Consiglio regionale del 14 febbraio 1995, nn. 241, 242, 243 e 244;

che, ad avviso della Regione, i provvedimenti di annullamento impugnati si fondano su un'indebita attività di sindacato, da parte della Commissione di controllo, sulla legge della Regione Marche 2 gennaio 1995, n. 2 (Assestamento del bilancio 1994), la quale viene di fatto disapplicata dalla Commissione medesima, perché ritenuta in contrasto con i principi posti da leggi statali in tema di contabilità delle Regioni e di annualità del bilancio, in violazione degli artt. 117, 118, 119, 125 e 127 della Costituzione;

che nelle more del giudizio, con atto depositato in data 8 settembre 1995, la Regione Marche ha proposto formale rinuncia al predetto ricorso, osservando che la Commissione di controllo in data 11 maggio 1995 ha ritenuto di considerare superati i rilievi formulati nelle delibere impugnate;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito nel giudizio;

Considerato che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1627

N. 525

Ordinanza 15-28 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Conversione delle pene pecuniarie per i soggetti insolvibili - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive - Criterio - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 440/1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) e dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento di esecuzione nei confronti di C.P., iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), nella parte in cui non modifica il criterio di ragguaglio di cui all'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), relativo alla conversione di pene pecuniarie per i soggetti insolvibili, in ragione di un giorno di libertà controllata per lire venticinquemila di multa o ammenda, con conseguente sopravvenuta illegittimità dello stesso art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, in ordine al criterio di ragguaglio ivi previsto;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata;

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 233 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1628

N. 526

Ordinanza 15-28 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Provvedimenti urgenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Confisca di beni sequestrati - Misure di prevenzione - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 48/1994 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinquies*, secondo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanze emesse:

1) il 19 novembre 1993 dal Tribunale di Reggio Calabria sull'appello proposto da Tropea Domenico, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 27 ottobre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria sulle richieste riunite proposte da Scali Evelina ed altri, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 19 novembre 1993 e 27 ottobre 1992, rispettivamente pervenute il 26 giugno 1995 e il 3 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanza n. 41 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies, *secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1629

N. 527

Sentenza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Veneto - Enti locali - Concorsi per assistenti di biblioteca - Retribuzione forfettaria - Equiparazione al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto per la realizzazione di progetti obiettivo - Incisione con legge regionale su una legge statale con effetti ampliativi e indirettamente in deroga al blocco delle assunzioni - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto, concernente «Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50», riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La legge regionale denunciata dispone che il personale assunto presso gli enti locali con l'incarico di assistente di biblioteca, ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge della Regione Veneto 5 settembre 1984, n. 50, è equiparato a tutti gli effetti al personale assunto in base all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Gli assistenti di biblioteca incaricati, che possono essere assunti con retribuzione forfettaria nei comuni con meno di 10 mila abitanti, nei quali non è previsto un posto di responsabile di biblioteca a titolo stabile, vengono così assimilati ai titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato assunti, per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo, in base alla disciplina statale. In tal modo viene perseguita la finalità, enunciata nella relazione dell'apposita Commissione consiliare al disegno di legge, di estendere l'applicazione delle speciali procedure previste per immettere in ruolo personale precario, anche mediante concorsi riservati.

Il ricorrente, ribadendo i motivi del rinvio, ritiene che la Regione avrebbe oltrepassato i propri poteri, interferendo nell'efficacia di una norma statale e disciplinando rapporti di lavoro del personale comunale, i quali non rientrano nelle competenze regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Ad avviso del ricorrente, la legge regionale violerebbe l'art. 117 della Costituzione ed i principi fondamentali della legislazione statale in materia di pubblico impiego (art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; art. 22, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), aggirando il blocco delle assunzioni, disposto per attuare i principi di riforma del settore. Né potrebbe essere estesa l'applicazione della disciplina prevista, per il personale assunto per specifici progetti-obiettivo, dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236), che è norma eccezionale. Tanto più che la figura degli assistenti di biblioteca incaricati, i quali assolvono esigenze ordinarie di funzionamento delle biblioteche dei piccoli centri, non potrebbe essere considerata analoga a quella del personale assunto per realizzare progetti-obiettivo, destinati a soddisfare particolari necessità.

Con riferimento all'art. 128 della Costituzione, il ricorrente ritiene che il rapporto di lavoro del personale impiegato nelle biblioteche dei comuni ricada nella sfera di autonomia di tali enti. Le funzioni regionali relative ai musei ed alle biblioteche di enti locali sarebbero di programmazione e coordinamento, ma non toccherebbero la gestione delle strutture, intese quali complesso di beni e persone. Nei criteri generali di organizzazione e funzionamento delle strutture potrebbe essere compresa la determinazione dei requisiti del personale da utilizzare, ma non la disciplina del rapporto di lavoro, che rimane espressione dell'autonomia degli enti locali.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, investe la legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale il 7 marzo 1995, relativa ai concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali (assunti in base all'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50). La legge impugnata equipara a tutti gli effetti gli assistenti di biblioteca incaricati, con retribuzione forfettaria, nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti nei quali manca un responsabile di biblioteca a titolo stabile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto per la realizzazione di progetti-obiettivo, previsti dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per il quale possono essere banditi concorsi in deroga al divieto di assunzioni stabilito per le amministrazioni pubbliche.

La questione di legittimità costituzionale è sollevata con riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione. La legge regionale denunciata inciderebbe su di una legge statale, estendendone l'applicazione e dettando una disciplina contrastante con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Essa, inoltre, disciplinerebbe rapporti di lavoro alle dipendenze dei comuni, non compresi nelle competenze regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali.

2. — La legge regionale denunciata, disponendo formalmente l'equiparazione della condizione degli assistenti di biblioteca incaricati, dipendenti da enti locali, allo speciale rapporto di lavoro a tempo determinato previsto per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo e disciplinato dalla legge dello Stato (art. 7 della legge n. 554 del 1988), interviene direttamente su quest'ultima e sulle figure in essa previste per ampliare indirettamente la deroga al blocco delle assunzioni. Risulta così estesa la portata delle disposizioni della legge statale ad opera del legislatore regionale, che vi inserisce situazioni le quali presentano una struttura ed una funzione diverse e riguardano personale non dipendente dalla regione, il cui rapporto di lavoro non è disciplinato dalla legge regionale.

La questione è pertanto fondata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, rimanendo assorbito ogni altro profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1630

N. **528**

Sentenza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Marche - Inquadramento del personale I.A.C.P. - Copertura di posti vacanti attraverso concorsi riservati - Carattere vincolante per le regioni dei principi fondamentali di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 29/1993 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 406/1995) - Esigenza di rispetto da parte delle regioni del carattere di norme di riforma economico-sociale del d.lgs. n. 29/1993 - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Marche riapprovata il 24 gennaio 1995).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge riapprovata il 24 gennaio 1995 dal Consiglio regionale delle Marche, avente per oggetto: «Inquadramento del personale degli IACP delle Marche», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 febbraio 1995, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avvocato Valerio Onida per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato (Reg. ricorsi n. 11 del 1995), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge riapprovata dal Consiglio regionale delle Marche nella seduta del 24 gennaio 1995, recante «Inquadramento del personale degli IACP delle Marche», per contrasto con gli artt. 117 della Costituzione; 2, comma 1, lettera *r*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); 1, comma 3; 30; 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Rammentato che la legge impugnata ha formato oggetto di rinvio da parte del Governo anche per violazione dell'art. 97, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente osserva che, in attuazione dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha dettato disposizioni espressamente destinate (come da art. 1, comma 3) a costituire per le regioni «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione». Vengono richiamate le norme degli artt. 30, 31 e 32 che, anche al fine del contenimento della spesa per il personale, hanno imposto alle amministrazioni pubbliche di ridefinire l'assetto degli uffici e delle piante organiche e di curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Si invoca, in particolare, l'art. 31 che, come mezzo a fine, ha vietato nuove assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, con disposizione recentemente ripresa dall'art. 22 (commi 6 e 7) della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Viene, perciò, denunciata la normativa regionale sopra ricordata che prevede la parziale copertura, attraverso procedure riservate al personale dipendente, dei posti di organico rimasti vacanti a seguito della ristrutturazione degli Istituti autonomi per le case popolari, effettuata ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42. E ciò senza la previa definizione delle oggettive e reali esigenze di risorse umane nell'ambito di una razionale riorganizzazione delle strutture pubbliche e senza darsi carico dei principi di coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento, ma ispirandosi, piuttosto, a principi di favore per i dipendenti in servizio, dal cui accesso definitivo a superiori qualifiche funzionali conseguirebbe l'apertura di nuove vacanze di organico nelle qualifiche di provenienza nonché uno «sbilanciamento in alto» della dotazione di personale, a sua volta prodromico di nuovi reclutamenti o nella migliore delle ipotesi di una mobilità di tipo residuale.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Marche chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

La Regione resistente, rammentato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, le disposizioni invocate vincolano le regioni a statuto ordinario non tanto in relazione alla mera qualifica formale di principi fondamentali, quanto in relazione alla natura oggettiva di normazione di principio che le disposizioni vengono a manifestare, rileva che l'impugnazione «non può essere ritenuta ammissibile senza la precisa indicazione del principio che si assume posto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, nonché violato dalla norma impugnata». Né sarebbe condivisibile la tesi — che parrebbe sottesa alle affermazioni contenute nel ricorso — secondo la quale tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, a norma dell'art. 1, comma 3, dello stesso, costituirebbero principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. E questo non senza soggiungere che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha espressamente previsto, all'art. 22, comma 37, che «le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa» e che «le regioni si avvalgono altresí della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto».

Secondo la Regione, è, comunque, da escludere il lamentato contrasto con i principi della legislazione nazionale: infatti, la legge impugnata opera proprio sul presupposto che gli Istituti autonomi per le case popolari abbiano già effettuato l'intervento di ristrutturazione organizzativo previsto e disciplinato dall'art. 66 della legge regionale n. 42 del 1988, che viene ora portato a compimento dalla norma in esame, secondo lo stesso procedimento di ridefinizione degli organici previsto in generale dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Osservato, poi, che il meccanismo del concorso parzialmente riservato realizza un processo di mobilità interna, logicamente antecedente a qualsiasi altra forma di mobilità esterna, la Regione rileva che le procedure concorsuali previste dalla norma contestata sono, comunque, disciplinate in modo tale da valorizzare le professionalità acquisite, in corrispondenza con il criterio di organizzazione posto dall'art. 5, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. — In prossimità dell'udienza, la difesa della Regione Marche ha presentato una memoria, in cui, nel ribadire le argomentazioni già svolte, si deduce che con la rideterminazione dei contingenti organici proprio a seguito della ristrutturazione di cui all'art. 66 della legge regionale n. 42 del 1988, gli enti in questione sono stati già oggetto di un organico intervento di riorganizzazione. Inoltre sono stati adottati, in attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, nuovi regolamenti organici e nuove piante organiche (IACP di Ancona, delibera 12 giugno 1995, n. 7), mentre sulla rilevazione dei carichi di lavoro degli Istituti autonomi per le case popolari regionali è stato ottenuto giudizio di congruità dal Dipartimento della funzione pubblica. Si rileva, altresí, che la previsione di procedure concorsuali parzialmente riservate al personale in servizio «realizza in concreto una ottimale valorizzazione delle risorse umane già disponibili presso l'ente, con risultati del tutto equivalenti alle altre forme di mobilità» ed in linea con il criterio organizzativo della flessibilità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)* dello stesso decreto n. 29 del 1993, senza un aggravio dei costi per un preteso «sbilanciamento in alto» della dotazione di personale, in quanto il livello complessivo dei costi non risulta alterato dal modo di copertura dei nuovi posti in organico.

Ribadito che l'art. 22, commi 11 e 37, della legge n. 724 del 1994 ha sottratto alla disciplina del divieto di assunzione le Regioni e gli enti da queste dipendenti, si deduce che, comunque, non possono essere invocate disposizioni e principi che regolano l'accesso di nuovo personale dall'esterno, non senza osservare, conclusivamente, che le modalità transitorie di copertura di posti vacanti, previste dalla legge impugnata, sono analoghe a quelle disciplinate, per consimili fattispecie, da altre leggi regionali «di cui il Governo ha consentito il corso» (legge regionale Lazio 29 agosto 1991, n. 41, art. 3, commi 7 e 8; legge regionale Marche 31 ottobre 1984, n. 31, art. 97).

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge riapprovata dal Consiglio regionale delle Marche il 24 gennaio 1995 recante «Inquadramento del personale IACP delle Marche». La disposizione impugnata stabilisce, ai commi 1 e 2, che i posti di organico vacanti a seguito della ristrutturazione degli Istituti autonomi per le case popolari effettuata in base all'art. 66 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42 siano coperti, in via transitoria ed esclusivamente in fase di prima applicazione, per selezione riservata al personale della stessa amministrazione appartenente alle qualifiche funzionali dalla prima all'ottava, secondo le percentuali stabilite all'art. 97 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31. La stessa norma prevede, altresí, al comma 3, che la metà dei posti della qualifica di dirigente risultanti dalla ristrutturazione medesima sia attribuita, sempre in via transitoria, attraverso concorsi per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da colloquio, ai dipendenti in possesso di diploma di laurea provenienti dalla ottava qualifica funzionale (carriera direttiva) della stessa amministrazione, che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta qualifica.

2. — Secondo il ricorrente la legge impugnata si porrebbe in contrasto con le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, destinate, in attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a costituire per le regioni «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione», giusta l'espressa previsione dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto n. 29 del 1993. Si tratta degli artt. 30, 31 e 32 che, anche al fine del contenimento della spesa per il personale, hanno imposto alle amministrazioni pubbliche, prima di poter procedere a nuove assunzioni, di ridefinire l'assetto degli uffici e delle piante organiche e di curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane anche attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità.

Viene, in particolare, invocato l'art. 31 che, come mezzo a fine, ha vietato nuove assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, con disposizione recentemente ripresa dall'art. 22 (commi 6 e 7) della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La Regione Marche eccepisce pregiudizialmente che il ricorso sarebbe inammissibile, non essendo stato indicato il principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, violato dalla disposizione censurata.

3. — L'eccezione di inammissibilità va respinta.

L'onere di prospettazione che incombe al ricorrente per l'identificazione della questione di legittimità costituzionale può, nel caso concreto, ritenersi adempiuto attraverso lo specifico richiamó delle norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, che traggono origine dalla delega di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che dopo aver dettato, al comma 1, principi e criteri direttivi, precisa, al comma 2, che «le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione». L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, emanato in attuazione di detta delega, ribadisce a sua volta il carattere di principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, delle disposizioni in esso contenute, sia pure prevedendo che le regioni ordinarie si attengano ad esse «in relazione alle peculiarità dei rispettivi ordinamenti».

Come giustamente ricorda la Regione resistente, il carattere di principi fondamentali delle disposizioni sopra rammentate va accertato non tanto in relazione alla mera qualifica formale contenuta nella legge, quanto in relazione alla natura oggettiva di normazione di principio che le disposizioni stesse vengano eventualmente a manifestare (in tal senso v. le sentenze di questa Corte nn. 482 del 1995, 355 del 1994, 354 del 1994 e 359 del 1993). Ma, se ciò sta a significare che, per denunciare la violazione dei principi fondamentali contenuti nelle norme richiamate, non è sufficiente una generica invocazione delle stesse, non può certo dirsi, nel caso di specie, che il ricorso, nel riferirsi a puntuali disposizioni dei richiamati testi normativi, non espliciti anche i principi da esse desumibili che si assumono violati, principi che vengono, infatti, indicati in quelli che consentono la copertura delle vacanze d'organico solo all'esito d'una verifica dei carichi di lavoro nonché della eventuale (e conseguente) riduzione di uffici e di personale e previa, in ogni caso, l'attuazione dei processi di mobilità tra regioni ed enti subregionali.

4. — Nel merito la questione è fondata.

La Corte ha, infatti, già evidenziato il carattere vincolante per le regioni dei sopra accennati principi fondamentali, desumibili dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993, segnatamente per quel che concerne la rilevazione del personale, la formulazione di proposte di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche, nonché il blocco delle assunzioni fino a quando non siano state approvate le proposte stesse. Nel contempo, la Corte ha ritenuto che la disciplina della ricognizione delle vacanze, posta dall'art. 32, in collegamento con i successivi artt. 33, 34 e 35, realizzi, con procedura appropriata, le finalità peculiari dell'istituto della mobilità, così come lo stesso si è venuto configurando, in stretta connessione con esigenze di interesse nazionale (sentenza n. 359 del 1993 già menzionata).

Orbene, la disposizione qui censurata prevede la copertura di posti vacanti attraverso concorsi riservati, a seguito della ristrutturazione effettuata negli Istituti autonomi per le case popolari in base all'art. 66 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42, senza tener conto della disciplina di cui al predetto decreto n. 29 del 1993.

La Regione resistente, nell'intento di sostenere una sostanziale equivalenza fra le due ipotesi di riordino degli apparati, si sofferma ad illustrare il contenuto del menzionato art. 66 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42, il quale prevede un riassetto, in parte dettato dalla stessa norma, sotto il triplice profilo dei livelli di articolazione dell'organizzazione amministrativa degli enti, del numero dei posti dirigenziali di nuova istituzione, dei criteri di accesso a detti posti in sede di prima applicazione della legge; e in parte demandato ai regolamenti degli enti medesimi, in particolare per quanto riguarda i contingenti organici.

Ma tale disciplina, per un verso ispirata a rigide regole di uniformità e per il resto rimessa genericamente all'autonomia degli enti, non può assimilarsi a quella di cui al complesso normativo invocato a sostegno del ricorso, che prevede una puntuale regolamentazione di fasi procedimentali, fra loro teleologicamente concatenate, a partire da quella di avvio consistente nella rilevazione dei carichi di lavoro, disciplinata con norme del decreto n. 29 del 1993 e successivamente anche dell'art. 3 della legge n. 537 del 1993 e dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, alle quali va riconosciuto, secondo questa Corte, il carattere di norme di riforma economico-sociale, sì da imporsi all'osservanza anche delle regioni (sentenza n. 406 del 1995). In definitiva, nel riassetto generale volto ad individuare le effettive esigenze di impiego, attraverso la prevista verifica dei carichi di lavoro e la valorizzazione dell'istituto della mobilità, i vincoli transitori alle nuove assunzioni concorrono ad attuare i fini stessi della riforma, alla cui riuscita si riconnette un interesse nazionale in chiave di efficienza ed economicità.

5. — Restano a questo punto da esaminare le ulteriori argomentazioni svolte dalla Regione che, a sostegno dell'infondatezza della questione, deduce, anzitutto, l'impossibilità di invocare disposizioni e principi del decreto legislativo n. 29 del 1993, che sarebbero da riferire, quanto alle limitazioni per il reclutamento, soltanto all'accesso di nuovo personale dall'esterno. In proposito, è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni più elevate, è una figura di reclutamento, tanto che ad essa si applica la regola del pubblico concorso (sentenza n. 313 del 1994).

Non migliore sorte merita l'ulteriore argomento che la resistente reputa di poter trarre dall'art. 22, comma 37, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale prevede che le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa, avvalendosi, altresí, della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.

Va considerato che l'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, successivamente, anche l'art. 22, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, lasciando fermi i principi posti dal decreto legislativo n. 29, in tema di verifiche delle esigenze funzionali finalizzate alla copertura dei posti, hanno il fine di regolare, con criteri di gradualità, i tempi, i modi ed i limiti quantitativi di esercizio della facoltà di copertura dei posti resisi disponibili, anche attraverso le procedure di mobilità.

Vero è che da queste ultime disposizioni vengono esonerati, al comma 11 di detto art. 22, gli enti locali non in dissesto e per effetto del rinvio di cui al comma 37 anche le regioni, posto che esse «si avvalgono, altresí, della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto».

Ma tale esonero, sottraendo le regioni ai ricordati più recenti vincoli in tema di copertura dei posti disponibili, non esclude che esse restino pur sempre tenute al rispetto delle altre disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, aventi ad oggetto l'individuazione delle esigenze funzionali degli apparati, nei limiti in cui esse costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Quanto all'argomento secondo cui discipline analoghe a quella di cui alla norma impugnata sono state introdotte con altre leggi regionali «di cui il Governo ha consentito il corso», a prescindere dalla circostanza che le leggi richiamate sono anteriori al decreto legislativo n. 29 del 1993, è sufficiente rammentare che, secondo quanto già affermato da questa Corte, la mancata deduzione di un vizio di legittimità costituzionale da parte del Governo nel corso del procedimento di formazione di una legge regionale, ancorché costituisca un evento che lo stesso Governo dovrebbe in ogni caso evitare, non comporta di per sé un autonomo vizio di legittimità costituzionale e non preclude, comunque, che quel vizio possa essere successivamente fatto valere nei modi e nei termini propri del procedimento in via incidentale (sentenza n. 122 del 1990).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche, recante «Inquadramento del personale degli IACP delle Marche», riapprovata il 24 gennaio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1631

N. 529

Sentenza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Campania - Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana - Esclusione in via generale per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria - Esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate in epoca successiva al 1955 nella zona territoriale 1/b - Illegittima compressione del diritto di proprietà - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 17, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto dalla Società GESVIT contro il Comune di Massa Lubrense, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione della Società GESVIT nonché l'atto di intervento della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avv. Giuseppe Abbamonte per la Società GESVIT e l'avv. Livio Cacciafesta per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. — La società GESVIT, proprietaria di un villaggio turistico in Massa Lubrense, costruito successivamente al 1955, con istanza in data 14 ottobre 1993 aveva richiesto al comune autorizzazione per l'esecuzione, su di uno dei *bungalows* in legno, di lavori di manutenzione straordinaria, diretti alla sostituzione di alcune parti dello stesso, ed alla integrazione dei servizi igienici. Il comune aveva rigettato l'istanza assumendo che l'intervento richiesto sarebbe stato in contrasto con l'art. 17 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana).

Avverso il provvedimento di rigetto, la società GESVIT proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale che, con ordinanza emessa in data 28 giugno 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il 20 luglio 1995 (r.o. n. 498 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma regionale, nella parte in cui, al terzo comma, stabilisce che nella zona del piano urbanistico territoriale classificata 1/a — in cui si assume ubicata la costruzione in questione — non possa eseguirsi alcun intervento edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria e, per quella classificata 1/b, consente, sugli edifici realizzati successivamente al 1955, solo interventi di manutenzione ordinaria.

Ad avviso del collegio rimettente, il divieto di opere di manutenzione straordinaria nella zona 1/b, e persino di manutenzione ordinaria nella zona 1/a, si porrebbe in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, determinando un continuo ed irreversibile degrado dei beni oggetto del divieto stesso, per la impossibilità di assicurare la sia pur minima opera di recupero del patrimonio edilizio. Esso si risolverebbe, in ultima analisi, in un esproprio, senza indennizzo, della proprietà.

Nella ordinanza si rileva la irrazionalità della normativa nel confronto con la disciplina di cui all'art. 1-*quinquies* del decreto-legge n. 312 del 1985, introdotto dalla legge di conversione n. 431 del 1985, che, nell'imporre un vincolo di inedificabilità assoluta a tutela delle bellezze paesistiche in vista dell'adozione dei piani urbanistico-territoriali, esclude da tale vincolo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si introduce, in tal modo, una ulteriore censura, consistente nel contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto le disposizioni citate del decreto-legge n. 312 del 1985, costituendo principi fondamentali della legislazione statale, non sarebbero derogabili ad opera di una legge regionale. Né il divieto contenuto nella normativa impugnata rientrerebbe in alcune delle materie attribuite alla competenza regionale: esso troverebbe, invece, fondamento solo nella tutela del paesaggio e dei valori ambientali del territorio.

Nell'ordinanza si invocano, altresì, gli artt. 41 e 97 della Costituzione, senza che, peraltro, con riferimento ad essi, siano esplicate le ragioni del lamentato *vulnus*.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la società GESVIT, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, con argomentazioni adesive ai rilievi contenuti nella ordinanza di rimessione, e sviluppando i profili denunciati con riferimento ai principi di uguaglianza, buon andamento, ragionevolezza ed imparzialità: la normativa in questione avrebbe ancorato il limite temporale (realizzazione prima e dopo il 1955), ai fini dell'ampiezza dell'intervento ammissibile, ad un elemento arbitrario, che non trova rispondenza né in un precedente provvedimento dell'amministrazione, né in alcuna vicenda relativa alle bellezze paesistiche oggetto della tutela.

3. — È, altresì, intervenuta la Regione Campania, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che la zona territoriale 1/a è quella che comprende un paesaggio di incomparabile bellezza paesistica, tale da indurre il legislatore regionale a dettare norme di tutela particolarmente intensa, consentendo per gli edifici costruiti fino al 1955, in armonia con tale bellezza, interventi di restauro conservativo, ed escludendo, per quelli realizzati «selvaggiamente» dopo il 1955, qualsiasi intervento. La diversa tutela apprestata per la zona 1/b sarebbe determinata dalla circostanza che questa comprende in modo prevalente zone destinate all'agricoltura.

La regione ha, altresì, rilevato che i piani approvati ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 431 del 1985, pur avendo natura di piani urbanistici, sono, tuttavia, dotati di una specifica valenza paesaggistica ed ambientale, in virtù della quale legittimamente essi potrebbero dettare norme dirette alla conservazione di un assetto territoriale di particolare pregio estetico, limitative della proprietà. Questo escluderebbe la violazione sia degli artt. 41 e 42, sia dell'art. 117 della Costituzione, avuto riguardo alla correlazione tra gli ambiti ambientale ed urbanistico.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale concerne l'art. 17 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana), e, segnatamente, il comma 3 dell'articolo citato, nella parte in cui vieta la esecuzione di qualsiasi intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria nella zona classificata 1/a dal piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, e consente, nella zona classificata 1/b, solo interventi di manutenzione ordinaria per l'edilizia realizzata in epoca successiva al 1955.

Ad avviso del giudice *a quo*, tale disciplina arrecherebbe, in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, un irreparabile pregiudizio al privato, cui verrebbe sottratta, in modo permanente e definitivo, la possibilità di usare e godere del bene per il quale si accerti la necessità di opere di conservazione, con conseguente continuo ed irreversibile degrado dello stesso.

La normativa impugnata sarebbe destinata a determinare un esproprio, senza indennizzo, della proprietà.

Il collegio rimettente deduce, altresì, la lesione dell'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della esorbitanza dalla sfera delle competenze regionali: le disposizioni di cui si tratta si porrebbero, infatti, in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, che operano quale limite alla potestà legislativa regionale, e, in particolare, con la disciplina di cui all'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla

legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, che, nell'imporre un vincolo di inedificabilità assoluta a tutela delle bellezze paesistiche in vista dell'adozione, da parte delle regioni, dei piani urbanistico-territoriali, aveva escluso da tale vincolo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. — La questione è fondata per i profili e nei limiti appresso indicati.

Con la legge della Regione Campania n. 35 del 1987 è stato approvato il piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, in adempimento dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito dalla legge n. 431 del 1985, che impone alle regioni l'obbligo di sottoporre a specifica normativa di uso e valorizzazione ambientale i beni e le aree inclusi nel vincolo paesistico, attraverso lo strumento dei «piani paesistici», ovvero dei «piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali».

L'art. 17 della legge regionale n. 35 del 1987 individua sedici tipi di zone territoriali, descrivendone le caratteristiche morfologiche, indicando le parti del territorio che vi sono comprese e dettando una serie di prescrizioni urbanistiche cui vanno adeguati i piani regolatori.

Per quanto riguarda, in particolare, le zone territoriali 1/a e 1/b, alla cui regolamentazione si rivolgono le censure del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, il comma 3 dell'art. 17 citato chiarisce che la prima di esse — che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, va direttamente recepita nella zonizzazione e normativa dei piani regolatori generali — comprende «le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche che si presentano con roccia affiorante o talvolta a vegetazione spontanea», mentre la zona territoriale 1/b — che fa parte di quelle che dovranno essere articolate in zone di piano regolatore con normativa che rispetti le indicazioni dettate dalla stessa legge comprende la parte del territorio «prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi d'acqua, alcune aree a colture pregiate di altissimo valore ambientale».

Le prescrizioni più significative imposte dal piano con riferimento alle due zone in esame sono volte alla conservazione integrale del territorio, segnatamente attraverso la previsione della inedificabilità, sia privata che pubblica. Quanto al patrimonio edilizio già esistente, nelle predette zone, la normativa in questione consente interventi di conservazione e mantenimento di esso, che, per la zona 1/a, sono limitati al solo restauro conservativo, mentre, per quella 1/b, si estendono anche alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni, nonché, in misura limitata, all'adeguamento funzionale degli alloggi. I descritti interventi sono, peraltro, ammessi solo sugli edifici costruiti fino a tutto il 1955, mentre, per quelli realizzati in epoca successiva, nessun intervento edilizio è consentito nella zona 1/a, ed in quella 1/b è ammessa la sola manutenzione ordinaria, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel titolo IV della stessa legge.

3. — Le ragioni del rigoroso sistema di prescrizioni introdotto dalla legge in esame risiederebbero nella esigenza, avvertita in modo pressante dal legislatore regionale — in un momento in cui più acuta cominciava a rivelarsi, anche per il dilagare dell'abusivismo, l'attenzione verso la tematica della tutela dell'ambiente in correlazione alla primarietà dei valori in giuoco — di conservazione del patrimonio paesaggistico, cui è teleologicamente orientato il piano urbanistico territoriale nel suo complesso.

Ma, pur in un quadro siffatto, il divieto di quegli interventi di manutenzione straordinaria, e persino ordinaria nelle zone di maggior pregio, volti non alla trasformazione del territorio attraverso un ulteriore incremento edilizio, ma esclusivamente alla conservazione (manutenzione) del patrimonio già esistente, si configura come una illegittima compressione del diritto di proprietà, quale riconosciuto e garantito dall'art. 42 della Costituzione.

È pur vero che il comma 2 dello stesso articolo riserva alla legge la determinazione dei relativi modi di godimento, e che tale riserva, per quanto attiene alla normazione conformativa del contenuto dei diritti di proprietà, allo scopo di assicurarne la funzione sociale, può trovare attuazione anche in leggi regionali, nell'ambito delle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione (sentt. n. 379 del 1994, e n. 391 del 1989). Tuttavia, le limitazioni e i vincoli apposti dalla legge non possono superare quella soglia al di là della quale, come la Corte ha riconosciuto fin dalla sentenza n. 55 del 1968, il sacrificio imposto venga a incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico.

La privazione della possibilità (in via assoluta e generale, senza alcuna valutazione di compatibilità concreta, circa il modo e l'entità degli interventi, con le esigenze di tutela ambientale), per il titolare del diritto di proprietà su di un immobile, di procedere ad interventi di manutenzione, aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità senza alterare l'aspetto esteriore dell'edificio, rappresenta certamente una lesione del contenuto minimo della proprietà. Infatti, l'anzidetto divieto, così configurato, incide addirittura sull'essenza stessa e sulle possibilità di mantenere e conservare il bene (costruzione) oggetto del diritto, producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente riduzione in cattivo stato e un progressivo abbandono e perimento (strutturale e funzionale).

Deve, in definitiva, escludersi la legittimità di una disposizione, quale quella all'odierno esame, che in tal senso statuisca nei confronti del proprietario, che, pur non privato formalmente del suo diritto con un atto di traslazione ad altro titolare, ne veda sostanzialmente svuotato il contenuto nel modo più irrimediabile e definitivo, e cioè con il graduale degrado e progressivo perimento del bene (costruzione), essendogli inibito qualsiasi intervento di manutenzione, ancorché necessario per la stessa conservazione della costruzione.

In sostanza, l'impedire l'esecuzione di lavori necessari e indispensabili per la conservazione o manutenzione del bene conduce alla graduale inutilizzabilità delle costruzioni in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso (conforme alle licenze, concessioni e autorizzazioni previste), e determina il progressivo venir meno del bene.

Nella specie, tanto più irragionevole appare il divieto contenuto nell'art. 17, comma 3, della legge della Regione Campania n. 35 del 1987, ove si consideri che esso è variamente configurato a seconda che gli edifici siano stati realizzati in epoca anteriore o successiva al 1955 (zona 1/a: edifici esistenti al 1955, consentito il solo restauro conservativo; edifici costruiti successivamente, nessuna possibilità di alcun intervento edilizio; zona 1/b: edilizia esistente al 1955, consentiti restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria; edifici costruiti successivamente, sola manutenzione ordinaria).

Nessuna ragionevole giustificazione si rinviene a tale limitazione temporale, non potendo, fondatamente, sostenersi che le sole edificazioni anteriori a quella data necessitino di interventi di manutenzione. Questi, al contrario, possono risultare indispensabili anche con riferimento ad opere successive, in molti casi anch'esse caratterizzate da una certa vetustà, e sul cui grado di conservazione possono, comunque, incidere numerosi fattori, compresa l'influenza della salsedine. Né vale osservare, come fa la difesa della regione, che la data del 1955, come limite temporale discriminante al fine della ammissibilità dell'intervento di manutenzione, troverebbe fondamento nella considerazione che gli edifici costruiti fino a quella data sarebbero in armonia con le bellezze paesistiche tutelate, mentre gli altri sarebbero stati realizzati «selvaggiamente».

A prescindere da ogni considerazione sul carattere in ogni caso arbitrario di una tale generalizzazione, è sufficiente, al riguardo, rilevare che gli edifici di cui si tratta, suscettibili di interventi, sono quelli legittimamente esistenti, e, ovviamente, devono essere regolarmente assentiti (fin dall'origine o con valido condono in sanatoria), dal punto di vista urbanistico, non potendo trattarsi di costruzioni abusive. Ove esistano speciali vincoli, devono poi essere assistiti dalle specifiche autorizzazioni e pareri, ove richiesti.

Ciò in quanto, in caso diverso, l'autorità amministrativa competente sarebbe tenuta agli interventi repressivi e sanzionatori, ed in nessun caso potrebbe procedere all'esame di istanze dirette ad abilitazioni per opere di restauro o di manutenzione di edificio esistente, che presuppongono necessariamente una preesistente licenza o concessione edilizia, valida ed operante all'epoca della costruzione, e non oggetto di successivi interventi repressivi o di annullamento, accompagnata da tutte le eventuali autorizzazioni o pareri prescritti in caso di vincolo.

Le suesposte considerazioni portano ad escludere in radice che la questione coinvolga profili di espropriazione e di indennizzabilità (pur richiamati dall'ordinanza di rimessione), in quanto, nella specie, la valutazione della illegittimità della norma impugnata non è correlata alla mancanza di previsione di indennizzo, ma alla inammissibilità di un intervento legislativo che, impedendo la conservazione del bene (costruzione regolarmente assentita), ne determina la progressiva distruzione.

4. — La esclusione della potestà della regione di imporre in modo indiscriminato un vincolo così penetrante, con effetti finali di perimento della costruzione, lungi dal determinare un «abbassamento della guardia» sul tema della tutela ambientale,impedisce in sostanza un degrado ed un abbandono ambientale del territorio e delle (legittime e non abusive) costruzioni che insistono sullo stesso, e resta necessariamente assistito da una serie di cautele funzionali proprio a quella tutela.

Basti pensare, al riguardo, all'ampiezza dei poteri in sede di programmazione urbanistica e alla conseguente responsabilità dei comuni e della regione, agli strumenti di protezione (valutazione in sede di rilascio delle concessioni sulla base delle previsioni e standards di piano urbanistico ed autorizzazioni da parte delle autorità competenti) ed alle sanzioni previste dal legislatore in modo specifico per le violazioni edilizie e per la tutela degli interessi ambientali.

Inoltre, gli stessi limiti che il legislatore regionale ha già posto con riferimento agli interventi edilizi consentiti sugli edifici realizzati fino al 1955, e, per la zona 1/b, indipendentemente dall'epoca di costruzione, subordinandone l'ammissibilità al rispetto delle norme tecniche di cui al titolo IV della stessa legge n. 35 del 1987, debbono valere indiscriminatamente nei confronti della esecuzione degli interventi edilizi di manutenzione nelle zone 1/a e 1/b. Né è preclusa la possibilità di impedire le anzidette opere di manutenzione (attraverso previsioni normative regionali, prescrizioni negli strumenti urbanistici, rifiuto di autorizzazione o concessione), quando l'intervento non sia

necessario per la conservazione e mantenimento del bene (secondo la destinazione originaria prevista, potendosi escludere il cambio di destinazione) o quando il modo (come ad esempio il colore, i materiali impiegati, l'alterazione di caratteristiche essenziali, ecc.), o l'entità degli interventi (che, si sottolinea, non possono alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici) siano tali da incidere negativamente sull'equilibrio e sulla conservazione dell'ambiente (ad esempio, per l'aumento degli utilizzatori).

Allo stesso modo, resta salva la possibilità di individuare altri limiti incisivi, ove giustificati da esigenze tecniche e di tutela del territorio, illegittimo essendo, invece, il divieto generalizzato, assoluto ed indiscriminato che escluda ogni possibilità di opere di conservazione e di manutenzione (conservazione del bene e della sua concreta fruibilità) secondo le previsioni di utilizzazione consentita.

5. — Del resto, la ragionevolezza della sottoposizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad un regime meno rigoroso rispetto alle opere edilizie idonee ad immutare le caratteristiche visibili all'esterno, risulta dalle stesse previsioni dell'anzidetto decreto-legge n. 412 del 1985, convertito nella legge n. 431 del 1985. Infatti, l'art. 1, nella parte che ha introdotto il comma dodicesimo dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esclude, per tali interventi, la necessità di richiedere l'autorizzazione paesistica, salva la responsabilità penale *ex* art. 1-*sexies* in caso di modificazioni ambientali. Inoltre, l'art. 1-*quinquies*, nell'introdurre, come norma di salvaguardia, il divieto di modificazioni dell'assetto del territorio e quello di opere edilizie che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici divieto, peraltro, temporalmente limitato, in quanto destinato ad operare solo fino all'adozione, da parte delle regioni, dei piani paesistici o urbanistico-territoriali di cui all'art. 1-*bis* dello stesso decreto-legge esclude, tra l'altro, espressamente dal divieto di opere edilizie gli interventi di manutenzione di cui si tratta.

Analogamente dispone l'art. 1-*ter*, altra norma di salvaguardia, che consente alle regioni di individuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le aree in cui è vietata, fino all'adozione dei piani paesistici o urbanistico-territoriali, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione, tra l'altro, degli interventi di manutenzione di cui si tratta.

Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 312 del 1985 hanno carattere di principi fondamentali, a prescindere dalla qualificazione, contenuta nell'art. 2 della legge di conversione n. 431 del 1985, di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in considerazione dell'oggetto della normativa, della sua motivazione politico-sociale, del suo scopo, del suo contenuto (v. sentenze n. 379 del 1994 e n. 151 del 1986).

Sicché, anche il legislatore della Regione Campania, nel disciplinare il piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, avrebbe dovuto uniformarsi a tali principi, del resto generalmente accolti nella legislazione regionale di settore. Con ciò non si nega, peraltro — al contrario di come sembra orientarsi il giudice *a quo* — la competenza specifica della regione, titolare di attribuzioni in materia urbanistica, a legiferare nella materia di cui si tratta, con norme di piano urbanistico territoriale, che coinvolgono necessariamente (quando si vogliono ottenere gli effetti previsti dal citato art. 1-*bis*) anche la tutela del paesaggio e dei valori ambientali per la facoltà attribuita da legge statale di tenere in specifica considerazione gli anzidetti valori paesistici ed ambientali.

Al riguardo, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte (sent. n. 379 del 1994) in ordine alla «mutualità integrativa» delle due funzioni di pianificazione paesistica ed urbanistica, quale risultato della più ampia apertura del concetto di urbanistica e della concezione «dinamica» del paesaggio, con la conseguenza che la tutela dei valori paesaggistico-ambientali si realizza anche attraverso la pianificazione urbanistica. Ciò ha valore *a fortiori* quando, come nella specie (legge della Regione Campania n. 35 del 1987), l'intervento di pianificazione assume la speciale duplice valenza (urbanistico-ambientale) di piano urbanistico territoriale *ex* art. 1-*bis* citato, e, cioè, di piano destinato a guida vincolante della programmazione urbanistica comunale e, nello stesso tempo, contenente una specifica considerazione «con imposizioni anche immediate» dei valori paesistici ed ambientali.

Ciò non vale, peraltro, ad attribuire a tutte le prescrizioni della legge regionale di cui si tratta valore di tutela paesistico ambientale, che, invece, va riconosciuto alle prescrizioni relative a zone soggette a vincolo paesaggistico ambientale (imposto in base ad atto amministrativo o per le categorie di beni previste dalla legge n. 431 del 1985).

6. — Restano assorbiti gli altri profili sollevati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana) nella parte in cui esclude in via generale, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, e, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate, in epoca successiva al 1955, nella zona territoriale 1/b, gli interventi di manutenzione straordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1632

N. **530**

Sentenza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Contestazione di reato concorrente a quello per cui si procede - Formulazione di istanza di oblazione per tale reato ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis* del c.p. - Diritto dell'imputato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa - Norma priva di razionale giustificazione - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., artt. 516 e 517).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162-*bis* del codice penale, 517 e 519 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Valmori Nereo ed altri, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 25 ottobre 1994, il Pretore di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del «combinato disposto degli artt. 162-*bis* c.p., 517 e 519 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che, in caso di contestazione nel corso del dibattimento di reato concorrente a quello per cui si procede, l'imputato abbia diritto di formulare istanza di oblazione per tale reato ed esservi ammesso, in presenza degli altri requisiti, nonostante il superamento del termine di cui al predetto art. 162-*bis* c.p. (apertura del dibattimento)».

Il remittente premette che gli imputati hanno proposto domanda di oblazione nella prima udienza successiva a quella in cui il pubblico ministero ha contestato ai medesimi dei reati concorrenti *ex* art. 517 del codice di procedura penale, e che sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda ad eccezione di quello della tempestività della stessa.

Ciò posto, la disciplina censurata viola, ad avviso del giudice *a quo*, innanzitutto il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la possibilità per l'imputato (cui nessuna inerzia è addebitabile) di adire la procedura alternativa in esame, con le conseguenze favorevoli che ne derivano, sussiste solo qualora il fatto venga contestato fin dall'emissione del decreto di citazione e quindi in sostanza rimessa a soggetto estraneo all'imputato medesimo.

Sussiste inoltre, prosegue il remittente, una disparità di trattamento di situazioni identiche (art. 3 Cost.), in quanto colui che abbia commesso lo stesso reato e abbia la «fortuna» di essere rinviato a giudizio per quello può chiedere l'oblazione, mentre tale possibilità è negata all'imputato cui l'addebito è mosso nel corso del dibattimento.

La disciplina impugnata è, infine, ad avviso del remittente, viziata di irragionevolezza (con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost.), poiché, come già detto, ricollega alle scelte del pubblico ministero la facoltà dell'imputato di adire la definizione abbreviata del procedimento; e non è neanche necessario, conclude il giudice *a quo*, che il pubblico ministero deliberatamente eviti la contestazione del fatto pur contenuto negli atti in suo possesso, non potendo comunque l'imputato obbligarlo in alcun modo a formulare l'imputazione; d'altro canto, anche in caso di fatti scoperti al dibattimento, ma riconducibili all'art. 517 del codice di procedura penale, l'imputato non può opporsi all'immediata celebrazione del dibattimento, come invece potrebbe in caso di fatto nuovo contestato *ex* art. 518 del codice medesimo.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 162-*bis* del codice penale, 517 e 519 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che, in caso di contestazione nel corso del dibattimento di reato concorrente a quello per cui si procede, l'imputato abbia diritto di formulare istanza di oblazione per tale reato ed esservi ammesso, in presenza degli altri requisiti, nonostante il superamento del termine di cui al predetto art. 162-*bis* del c.p. (apertura del dibattimento)».

La denunciata preclusione viola, ad avviso del remittente, da un lato il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), in quanto impedisce all'imputato — cui nessuna inerzia è addebitabile — di accedere all'istituto in esame; dall'altro i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poiché la possibilità di ammissione all'oblazione discende dal momento in cui il reato è contestato, a seconda cioè che la relativa imputazione formi già oggetto di enunciazione nel decreto di citazione a giudizio, ovvero costituisca il prodotto di nuove contestazioni dibattimentali.

2. — Al di là del caso specifico, concernente l'oblazione disciplinata dall'art. 162-*bis* del codice penale (relativa alle contravvenzioni punite con pene alternative), la censura del remittente investe, in effetti, la impossibilità per l'imputato, nel caso di contestazione di reato concorrente nel corso del dibattimento, di essere ammesso all'oblazione, in entrambe le ipotesi previste nel codice penale, e quindi anche con riferimento a quella disciplinata dall'art. 162 del codice medesimo (relativa alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda), soggetta essa pure al termine di proponibilità dell'apertura del dibattimento.

3. — La questione è fondata.

L'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa (cfr. sentenza n. 207 del 1974). Effetto tipico di tale forma di definizione anticipata del procedimento è, infatti, la estinzione del reato, per cui appare del tutto evidente come la domanda di ammissione all'oblazione esprima una modalità di esercizio del diritto di difesa.

Ciò posto, considerate la natura e la funzione dell'istituto in esame sopra indicate, la preclusione dell'accesso al medesimo — e ai connessi benefici — nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 517 del codice di procedura penale, risulta indubbiamente lesiva del diritto di difesa, nonché priva di razionale giustificazione. L'avvenuto superamento del limite temporale (apertura del dibattimento) previsto, in linea generale, per la proposizione della domanda di oblazione (e la cui *ratio* è quella di evitare che l'imputato possa vanificare l'attività processuale a seconda degli esiti del dibattimento) non è, infatti, nel caso in esame, riconducibile a libera scelta dell'imputato, e cioè ad inerzia al medesimo addebitabile, sol che si consideri che la facoltà in discussione non può che sorgere nel momento stesso in cui il reato è oggetto di contestazione.

D'altra parte, certamente non sussistono ostacoli di ordine tecnico-sistematico alla ammissione dell'oblazione nel corso del dibattimento (eventualmente anche alla ripresa del medesimo dopo la sospensione connessa al termine per la difesa previsto dall'art. 519 del codice di procedura penale), come è, del resto, dimostrato dal fatto che lo stesso art. 162-*bis* del codice penale prevede, al quinto comma, che la domanda (già rigettata) «può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado».

Va pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale (restando così superate le questioni relative agli artt. 162-*bis* del codice penale e 519 del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis* del codice penale, in ordine al reato concorrente contestato in dibattimento.

4. — Le argomentazioni sopra svolte in ordine alla violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione ad opera della disciplina preclusiva dell'accesso all'oblazione nell'ipotesi di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente, valgono poi, per evidente identità di *ratio*, anche con riferimento alla parallela ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella modifica dell'imputazione originaria per diversità del fatto, a seguito della quale il reato diviene suscettibile di estinzione per oblazione.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va, pertanto, dichiarata anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis* del codice penale, in ordine al fatto diverso contestato in dibattimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis *del codice penale, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento;*

*Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis *del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento .*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1633

N. 531

Sentenza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in s.p.e. - Transito nel ruolo speciale - Preclusione - Profonda diversità tra le due categorie di ufficiali - Discrezionalità legislativa - Chiara volontà legislativa diretta a non introdurre alcuna innovazione - Auspicio di una soluzione del problema della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento in sede di disegno di legge organica sull'avanzamento degli ufficiali - Non fondatezza.

(D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 11).

(Cost., artt. 3, 76 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Acampora Fernando Antonio ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avv. Massimo Luciani per Acampora Fernando Antonio ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di alcuni giudizi riuniti, aventi ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti con i quali l'amministrazione aveva rigettato le istanze — presentate da ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente effettivo — dirette ad ottenere il «transito» nel ruolo speciale, di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 11 nella parte in cui non prevede per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento la possibilità di transitare nel nuovo ruolo speciale.

Il giudice *a quo* premette di avere proposto analoga questione nei confronti di diversa disposizione, ovvero dell'art. 9 dello stesso d.lgs. n. 117 del 1993: questione dichiarata inammissibile da questa Corte (sentenza n. 467 del 1994) in quanto il predetto art. 9 non era applicabile ai fini della definizione del giudizio di merito.

Sicché — individuata correttamente la disposizione applicabile nel giudizio *a quo*, concernente la fase di prima costituzione del ruolo speciale (art. 11) e non già il regime definitivo dello stesso ruolo (art. 9) — il remittente ripropone la questione, invocando ulteriori parametri costituzionali e precisamente, oltre l'art. 3, gli artt. 76 e 97 della Costituzione.

Ciò premesso, ritiene il giudice *a quo* che la norma censurata — precludendo ai ricorrenti l'accesso al nuovo ruolo speciale — violi i parametri costituzionali surricordati, in particolare gli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

In ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, premesso che il d.lgs. n. 117 del 1993 attua la delega conferita al Governo dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, si assume che nella legge di delegazione emergerebbe la volontà «indiscutibile ed inequivoca» di istituire «tre ruoli distinti, per caratteristiche, ma uniti da un evidente tratto comune: l'essere destinati ad accogliere tutti gli ufficiali in servizio permanente e non soltanto alcuni tra essi». Del resto, la «tendenza alla omogeneità» della legge n. 217 del 1992 sarebbe stata, altresì, riconosciuta da questa Corte con riguardo al trattamento degli ufficiali dei vari ruoli dell'Arma (sentenza n. 440 del 1992). Senonché — ad avviso del remittente — la suddetta linea di tendenza, espressa dalla legge di delegazione, non avrebbe trovato attuazione nel decreto legislativo delegato in cui gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento — che pure apparterrebbero alla categoria generale degli ufficiali in servizio permanente e che, perciò stesso, avrebbero dovuto essere considerati per l'immissione nei nuovi ruoli — sarebbero stati, per contro, esclusi dal nuovo regime.

Il denunciato eccesso di delega sarebbe vieppiù evidenziato dalla interpretazione della legge di delegazione alla luce dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari (in ordine allo schema di decreto legislativo delegato) previste dall'art. 2, comma 2, della stessa legge delega.

Al riguardo, si sottolinea, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 57 del 1982 e n. 78 del 1957) il «valore interpretativo notevolissimo» dei predetti pareri.

Orbene, dall'esame del parere della IV Commissione Permanente Difesa del Senato (seduta del 17 febbraio 1993), in ordine all'originario schema di decreto legislativo delegato, risulterebbe che il passaggio dal ruolo ad esaurimento a quello speciale era «indiscutibile» e addirittura avrebbe costituito il presupposto in virtù del quale la Commissione ha rilasciato parere favorevole all'unanimità.

Addirittura «ovvia» sarebbe stata ritenuta l'immissione nel ruolo speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento, nel parere reso dalla IV Commissione Permanente Difesa della Camera, nel quale sarebbe pure stata proposta una «più articolata ed adeguata disciplina» al riguardo. Ne consegue, secondo il giudice *a quo*, che la mancata previsione — nel decreto legislativo delegato — della immissione degli ufficiali, in servizio permanente del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, nel ruolo speciale — in contrasto con il «tenore testuale» nonché con la *ratio* della legge di delegazione — concreterebbe il già denunciato vizio di eccesso di delega e la conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Violato sarebbe, altresì, l'art. 3 della Costituzione. Anzitutto, per la disparità di trattamento tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, e gli ufficiali già appartenenti al ruolo unico in servizio permanente. Il tutto — secondo il remittente — avuto riguardo alla «tendenza alla omogeneizzazione del trattamento giuridico di tali categorie». Al riguardo, il giudice *a quo* richiama la normativa che costituirebbe espressione della predetta tendenza, in particolare l'art. 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 che estende agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, il rapporto di impiego in luogo del «rapporto precario» di servizio; l'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574 per il quale con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce il rapporto di impiego, l'art. 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224 che ha disposto l'applicazione agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di tutte le norme previste per il personale in servizio permanente; l'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 che ha previsto che «gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo e transitano per quelle del servizio permanente» e l'art. 12, comma 2, della stessa legge n. 404 del 1990 per il quale «i ruoli ad esaurimento ... assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente».

Alla luce dei succitati dati normativi emergerebbe un quadro di progressiva omogeneizzazione in ordine ad «aspetti essenziali» del rapporto di impiego, intrattenuto con l'amministrazione dalle due categorie di ufficiali.

Infine, si osserva che la legge n. 217 del 1992 non solo si inscriverebbe in questo quadro ma addirittura perfezionerebbe — portandolo al grado più avanzato — il suddetto processo di omogeneizzazione.

Ne conseguerebbe che la violazione della legge delega si qualificherebbe anche come violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, attesoché la norma censurata consentirebbe il perdurare di siffatte discriminazioni tra le due categorie di ufficiali, in assenza di ragionevoli giustificazioni e del tutto incoerentemente con la più volte citata tendenza alla omogeneità che sarebbe espressa, al riguardo, dall'ordinamento.

Ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione emergerebbe, altresì, dal raffronto con il trattamento riservato agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle altre Forze armate (Esercito e Marina) per i quali sarebbe previsto l'accesso al rispettivo ruolo speciale (legge n. 1622 del 1962; legge n. 1414 del 1964).

Né varrebbe opporre, al riguardo, secondo l'ordinanza di rinvio, che il transito ai ruoli speciali fu possibile ai predetti ufficiali a seguito di concorso per titoli, attesoché questa possibilità è comunque negata, a prescindere da qualsivoglia concorso, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento dei carabinieri. Concorso che, peraltro, non si renderebbe necessario perché la categoria cui appartengono i ricorrenti è legata all'amministrazione da un regolare rapporto di impiego.

Da ultimo sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione.

In particolare la norma censurata, escludendo arbitrariamente e irragionevolmente gli ufficiali dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento, dall'accesso al ruolo speciale attuerebbe una irrazionale distribuzione del personale fra le varie carriere, il che sarebbe incompatibile con il principio di buon andamento, inteso quale principio di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento della pubblica amministrazione.

Sicché l'arbitrarietà della predetta esclusione ridonderebbe «in lesione del principio di buon andamento», più specificamente sotto il profilo della mancata corrispondenza fra funzioni degli ufficiali e grado apicale che essi possono raggiungere. Nel ruolo ad esaurimento, infatti, il grado apicale è quello di tenente colonnello, mentre nel neo istituito ruolo speciale è quello di colonnello, mentre «identiche» sarebbero le funzioni svolte dai due ruoli.

2. — Si sono costituiti, nel giudizio dinanzi a questa Corte, alcuni degli originari ricorrenti nei giudizi *a quibus* i quali hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, richiamando e sviluppando le argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione.

In particolare — e quanto all'ammissibilità della proposta questione — si sottolinea che la riproposizione di questioni analoghe ad altre, precedentemente dichiarate inammissibili, è consentita «ogni volta che la declaratoria di inammissibilità abbia voluto sanzionare la irritualità dell'atto introduttivo del giudizio», e ciò secondo gli stessi insegnamenti della giurisprudenza costituzionale (ordinanze n. 536 del 1988 e n. 135 del 1984).

Sulla fondatezza, si evidenzia la disparità di trattamento tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, e gli ufficiali appartenenti al ruolo unico in servizio permanente e ciò a fronte di un'«evidente tendenza» del diritto positivo alla parificazione del trattamento giuridico delle due categorie.

La norma censurata «contraddicendo la predetta linea di tendenza» verrebbe a perpetuare illegittimamente una discriminazione che la legge n. 217 del 1992 avrebbe inteso rimuovere, sia con riguardo al trattamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai vari ruoli, sia con riguardo al trattamento di essi ufficiali nei confronti degli altri ufficiali dell'Esercito. Inoltre la lamentata disparità di trattamento sarebbe altresì, irragionevole, avuto riguardo alle mansioni svolte dagli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e a quelle affidate ai colleghi del ruolo unico in servizio permanente, mansioni che sarebbero «del tutto identiche».

Ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione sarebbe, inoltre, ravvisabile nella disparità di trattamento che la norma impugnata verrebbe a determinare tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente e quelli appartenenti ad altre Armi dell'Esercito.

Si osserva al riguardo che l'istituzione del ruolo speciale anche per l'Arma dei carabinieri è preordinata a «rimediare ad una precedente, ingiustificata discriminazione degli ufficiali dei carabinieri rispetto agli altri ufficiali dell'Esercito» per i quali il legislatore aveva previsto il ruolo speciale unico, consentendo che ad esso potessero accedere anche ufficiali di complemento.

Inoltre sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione, alla stregua del quale la ponderazione degli interessi in gioco obiettivata nella disposizione impugnata, risulterebbe «irragionevole e arbitraria» anche secondo i principi elaborati al riguardo da questa Corte (sentenza n. 390 del 1989). Appunto la carenza di giustificazione, in ordine alla scelta legislativa concretata nella norma censurata, ridonderebbe in violazione del principio di cui all'art. 97 della Costituzione, inteso alla stregua della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 8 del 1967) quale principio che impone «una coerente e ragionevole disciplina delle carriere nel pubblico impiego».

Si osserva, infine, che il principio del buon andamento «si collega intimamente alla tutela delle situazioni soggettive dei singoli» che verrebbero pregiudicate se il principio risultasse violato. Da ultimo — e quanto alla violazione dell'art. 76 della Costituzione — si evidenzia — in armonia con le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione — lo «stridente contrasto» fra la disposizione impugnata e la legge di delegazione.

Inequivoca, anche alla luce degli atti parlamentari, sarebbe, infatti, la volontà del legislatore delegante di consentire l'accesso al ruolo speciale anche agli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo ad esaurimento.

La esclusione di questi ultimi dalla possibilità di accedere al ruolo speciale, costituendo violazione della legge di delegazione e segnatamente dell'art. 2, comma 1, della legge n. 217 del 1992, vulnererebbe, pertanto e altresì, l'art. 76 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne l'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri) nella parte in cui preclude agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, il transito nel neo-istituito ruolo speciale, di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo.

Ad avviso del giudice *a quo* detta preclusione violerebbe gli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

In particolare, l'art. 3 sarebbe violato per l'irragionevole disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e i pari grado già appartenenti al ruolo unico (denominato normale a seguito della riforma), nonché con quelli del ruolo ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina), per i quali ultimi è previsto l'accesso al ruolo speciale.

Sarebbe violato, inoltre, l'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2 della legge di delega 28 febbraio 1992, n. 217, disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri, avvenga mediante la «istituzione, per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico» avrebbe inteso destinare i predetti ruoli ad accogliere tutti gli ufficiali in servizio permanente, compresi quelli del ruolo ad esaurimento. Volontà disattesa dal legislatore delegato con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Da ultimo sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che l'arbitraria esclusione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento dall'accesso al ruolo speciale, si risolverebbe in violazione del principio di buon andamento, in quanto verrebbe meno la necessaria corrispondenza fra funzione svolta e grado massimo attingibile. Infatti per il ruolo ad esaurimento il grado apicale è quello di tenente-colonnello, mentre per il ruolo speciale è quello di colonnello e ciò a fronte di funzioni che sarebbero «identiche».

2. — Così precisato il *thema decidendum*, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale si ritiene che la questione sia volta a provocare una pronuncia additiva non logicamente necessitata, e pertanto, inammissibile. In contrario va rilevato che l'ordinanza di rinvio, nel prospettare le censure di costituzionalità surrichiamate, chiede l'adozione di una pronuncia diretta ad ampliare l'ambito di operatività della disposizione impugnata in virtù di un supposto vizio di eccesso di delega e di una conseguente e ritenuta ricorrente *eadem ratio* tra caso ricompreso e caso escluso.

3. — Nel merito la questione è infondata. Preliminarmente occorre rilevare che nell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri — prima del decreto legislativo n. 117 del 1993 — erano previsti (oltre il ruolo tecnico operativo che qui non rileva) due soli ruoli. Nel primo (ruolo Arma carabinieri - unico) confluivano gli ufficiali provenienti dalla accademia e quelli di complemento provenienti dal ruolo ad esaurimento che, parimenti ai sottufficiali in servizio permanente effettivo, avessero superato l'apposito concorso di ufficiale in servizio permanente effettivo (art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414). Nel secondo (ruolo ad esaurimento privo, peraltro, di dotazione organica), trovavano collocazione i restanti ufficiali di complemento raffermati che non avevano scelto la via del concorso o che, avendovi partecipato, non lo avessero superato (artt. 35 e 42, lettera *a)*, n. 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574).

Il quadro normativo, così ricostruito, vigente all'emanazione del decreto delegato va tenuto presente ai fini del sindacato di costituzionalità sul corretto esercizio della funzione legislativa delegata.

Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato che il controllo dei limiti posti al legislatore delegato postula la individuazione sia dell'oggetto sia della *ratio* della delega, ovvero impone la necessità di verificare le ragioni e le finalità che, avuto riguardo anche al complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, onde accertare se la norma delegata sia ad essa rispondente (sentenze n. 305 del 1995, nn. 237 e 141 del 1993, e n. 261 del 1992).

L'esame del testo dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 117 fa emergere in modo assai chiaro che il legislatore delegante — disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri dovesse avvenire mediante la «istituzione, per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico — non ha, affatto, inteso innovare i principi che presiedono al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali, come invece sarebbe avvenuto ove con la locuzione «ufficiali in servizio permanente», senza altra specificazione, avesse voluto comprendere anche gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente. Per i predetti ruoli di ufficiali vigono, invero, regole di reclutamento e di carriera ben diverse. Diversità che connotano il vigente quadro normativo (legge n. 574 del 1980, legge 19 maggio 1986, n. 224, specialmente artt. 24, 31 e 32) e che sono da ultimo riaffermate con la legge 27 dicembre 1990, n. 404 la quale all'art. 12 — dopo avere disposto che «gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento.... transitano nella categoria del servizio permanente» ed assumono la denominazione di «ruoli ad esaurimento in servizio permanente» (primo e secondo comma) — precisa che il grado vertice per i predetti ruoli è quello di tenente colonnello (terzo comma) e soprattutto detta all'ultimo comma una norma di chiusura stabilendo che «restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, 20 settembre 1980, n. 574 e 19 maggio 1986, n. 224 e successive modifiche ed integrazioni».

Il suddetto quadro normativo implica — come già ritenuto da questa Corte (ord. n. 253 del 1993) — che «il transito» degli ufficiali dal ruolo ad esaurimento nella categoria del servizio permanente non ha affatto determinato la «soppressione dei ruoli ad esaurimento ... né la riunificazione di tali ruoli con i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo», ma semplicemente la «confluenza» nella categoria del servizio permanente del ruolo ad esaurimento che «continua a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normale e speciale, già facenti parte della citata categoria» comprendente una pluralità di ruoli. Tutto ciò ha, tra l'altro, come conseguenza la legittimità della persistente differenziazione tra i due ruoli in ordine alla progressione in carriera, «diversità afferente a situazioni disomogenee di stato giuridico».

Da quanto sopra detto emergono le profonde diversità che connotano le due categorie di ufficiali in esame. Deriva, altresì, che il preteso superamento di tali diversità ed il conseguente «allineamento» delle due categorie di ufficiali — operazione certo possibile nell'ambito della valutazione e determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore — avrebbe comunque sostanzialmente mutato i principi ed i criteri che presiedono alla formazione dei quadri ufficiali e quindi alla progressione in carriera.

Le suesposte considerazioni sono tali da far ritenere necessaria ed indispensabile una espressa indicazione in tal senso del legislatore delegante. In particolare occorre tenere presente che, soprattutto nell'Arma dei carabinieri, la formazione dei quadri ufficiali e lo sviluppo di carriera è problema di particolare importanza, e che una riforma volta ad attuare il predetto «allineamento» degli ufficiali avrebbe comportato la sostituzione dell'accesso e della progressione fondata sulla selezione, con quella *ope legis*, sconvolgendo, altresì, l'assetto dei ruoli, (uno con dotazione organica, l'altro senza) dato che nell'ordinamento militare le promozioni sono limitate o «contingentate», mentre nella specie vi sarebbe stata una vera e propria «occupazione» del ruolo).

Perché fosse ritenuta nelle nuove norme una portata così ampiamente innovativa e riformativa vi era la necessità che l'oggetto della riforma fosse previsto in termini specificamente espressi (nella specie menzionando il ruolo ad esaurimento), e che fossero, altresì, previsti principi e criteri direttivi in ordine al superamento della normativa vigente (sentenza n. 173 del 1981). Al contrario l'esame degli atti parlamentari esclude qualsivoglia elemento di sostegno ad una riforma siffatta della quale non vi è neppure incidentalmente menzione. Così ove il legislatore avesse voluto — avuto riguardo al dato testuale — indicare gli ufficiali del ruolo ad esaurimento con la semplice locuzione «ufficiali in servizio permanente», discostandosi da quella usata in leggi precedenti, avrebbe dato sicuramente esplicite e specifiche indicazioni sia nel testo della norma, sia nel corso dei lavori preparatori, rivelandosi consapevole della innovazione e delle relative ragioni modificative del precedente sistema.

Peraltro, come già detto, nulla viene detto al riguardo, il che non può non risultare chiaramente rivelatore della volontà diretta a non introdurre sul punto alcuna innovazione.

Ne consegue che il legislatore delegante si è limitato a prevedere — in concomitanza con l'aumento considerevole delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 — la necessità di una regolamentazione attraverso la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, avuto riguardo particolare alle specializzazioni ed alle connesse potenzialità dei singoli ruoli. Né, al riguardo, può essere decisivo il parere (in sede di attuazione della delega) delle Commissioni parlamentari, espressamente previsto nella specie, dall'art. 2, comma 2, della legge delega n. 217 del 1992, che non solo non è vincolante, ma non può nemmeno esprimere interpretazioni autentiche delle leggi di delega (sentenza n. 173 del 1981) né può, ancor meno, dilatare l'oggetto della delega mediante l'approvazione, sia pure all'unanimità, dei richiesti pareri.

V'è da rilevare, nella specie, che l'originario schema di decreto delegato conteneva, all'art. 12, una previsione volta a consentire l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento. Previsione che — com'è agevole rilevare dal dibattito in sede di Commissione — fu all'origine di vivaci critiche ed alla fine venne espunta, tant'è che non figura più nel testo definitivamente emanato.

Deriva da tutto ciò non solo che in sede di attuazione della delega prevalse una volontà interpretatrice della delega in senso restrittivo (non ricomprendente il ruolo ad esaurimento), ma che la disposizione impugnata costituisce un coerente sviluppo della *ratio* del legislatore delegante, nonché delle ragioni ad essa sottese, limitandosi — coerentemente con i principi che presiedono al sistema di avanzamento degli ufficiali — a razionalizzare il vecchio ruolo unico inadeguato a fronteggiare l'aumento considerevole delle dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, stabilite dall'art. 2 del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero dalla stessa legge delega. Il ruolo unico (e solo questo) viene, pertanto, in rilievo con riguardo alla previsione dei tre ruoli distinti senza, peraltro, che siano operate innovazioni sui criteri di progressione in carriera degli stessi ufficiali. Ne consegue che la norma censurata supera il vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Il ruolo ad esaurimento non venne toccato dalla delega e quindi non poteva essere oggetto di norme delegate.

La Corte, tuttavia, proprio nel rilevare l'ambito limitato della delega, auspica che il problema della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei carabinieri — anche attraverso una necessaria e speciale selezione concorsuale per il passaggio al ruolo speciale con più ampia possibilità di progressione — possa essere affrontato in sede di disegno di legge organica sull'avanzamento degli ufficiali, tuttora pendente, o in altra sede legislativa.

Spetta alla discrezionalità del legislatore evitare — con il sostegno di un'ottica globale — situazioni disarmoniche che certamente alimentano una conflittualità diffusa, non risolvibile in sede di sindacato di legittimità costituzionale.

4. — Per quel che concerne la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione alla disparità di trattamento tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e gli ufficiali già appartenenti al ruolo unico (denominato normale a seguito della riforma) è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in precedenza sulla disomogeneità delle due categorie poste a raffronto, disomogeneità già evidenziata da questa Corte con ordinanza n. 253 del 1993. Non senza aggiungere che il «transito» nel vecchio «ruolo unico» era subordinato al concorso per il servizio permanente effettivo e che, per effetto di questo, si ricominciava la propria carriera nel grado di sottotenente.

Resta da esaminare l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione denunciato in relazione alla disparità di trattamento tra ufficiali del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri e ufficiali del ruolo ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina) per i quali ultimi è previsto l'accesso al ruolo speciale. Al riguardo è innanzitutto da tener presente la specificità dell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri, già messa in luce da questa Corte (sentenza n. 440 del 1992) rispetto a quello delle altre Forze armate.

In secondo luogo va detto che in queste altre Forze armate l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali di complemento, già iscritti nel ruolo ad esaurimento è previsto a condizione che — parimenti ai sottufficiali in s.p.e. — abbiano superato l'apposito concorso per ufficiale in servizio permanente (art. 7 della legge n. 1414 del 1964 e art. 16 della legge n. 1622 del 1962).

Inoltre va sottolineato che il passaggio dalla posizione di complemento al ruolo speciale avveniva con la perdita dell'anzianità e del grado, per cui colui che aveva raggiunto il grado di capitano nel ruolo di complemento per il passaggio nel ruolo speciale, ritornava sottotenente, senza il calcolo dell'anzianità.

Peraltro va, pure evidenziato che anche gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento, in linea di principio avrebbero potuto partecipare al concorso per ufficiale in servizio permanente (art. 9, lettera *b)*, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

Sicché nessuna irragionevole disparità di trattamento sia dal punto di vista soggettivo (differenza tra le categorie), sia oggettivo può denunciarsi nei confronti degli ufficiali delle altre Forze armate i quali abbiano ottenuto — tramite concorso — l'accesso al ruolo speciale.

Si tratta, invero, di categorie aventi *status* giuridico e professionale diverso, che non può non incidere ai fini dell'avanzamento degli stessi ufficiali (sentenza n. 248 del 1989).

Ovviamente resta il profilo che allo stato della normativa attuale non vi è una previsione di accesso concorsuale agli altri ruoli per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento. Ma questa è una scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, che non ha affrontato ancora il problema — come sopra richiamato — dopo le modifiche introdotte con il d.-l. n. 117 del 1993.

La censura relativa all'art. 97 della Costituzione — essendo svolta in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione — non riveste valenza autonoma e valgono anche per essa le pregresse considerazioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 29 maggio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1634

N. 532

Sentenza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Parte civile - Diritto all'immissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico - Preclusione - Trattamento giustificato sulla fondamentale non equiparabilità tra parti principali e necessarie nel processo penale e parte civile la cui presenza è solo eventuale - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 495, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1994 dal Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, nel procedimento penale a carico di Bassani Aurora, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non consente alla parte civile, ma solo all'imputato e al Pubblico Ministero, il diritto all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico».

2. — Nel corso di un procedimento penale la parte civile ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, nella parte in cui esclude che la parte civile possa chiedere la prova contraria come invece viene riconosciuto al pubblico ministero e all'imputato.

Premette il remittente che con l'art. 190 del codice di procedura penale il legislatore ha stabilito uno dei principi cardine del nuovo processo penale, ispirato al sistema accusatorio, attribuendo alle parti un vero e proprio diritto alla prova.

Il successivo art. 468 attribuisce alle parti la possibilità di chiedere l'esame di testimoni e consulenti, nonché (al comma 4) la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti non compresi nella propria lista.

Le norme citate non attuano quindi alcuna sperequazione nel trattamento processuale tra i diversi soggetti, attribuendo alle varie parti un eguale diritto alla prova.

3. — Ad avviso del remittente, però, una non giustificata disparità di trattamento viene introdotta dall'art. 495, comma 2, che attribuisce solo all'imputato e al pubblico ministero il diritto alla prova contraria, non facendo menzione della possibilità di estendere tale diritto anche alle altre parti processuali e, in particolare, alla parte civile costituita.

Ritiene il Pretore che tale differente disciplina non abbia ragionevole spiegazione e comporti conseguenze sul diritto di difesa e sul principio di parità delle parti processuali; di qui il dubbio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'attuale normativa.

4. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Rileva la difesa del Presidente del Consiglio che la norma impugnata costruisce un vero e proprio «diritto» per le due parti principali del processo, ma non per questo preclude (come anche ritenuto da parte della dottrina), la «facoltà» per le altre parti private (non solo la parte civile, ma anche, ad esempio, la persona offesa) di indicare comunque la controprova senza che a ciò corrisponda un dovere per il giudice di ammetterla.

Tale differenza di trattamento, a suo avviso, ben può giustificarsi in relazione alla diversità degli interessi di cui sono rispettivamente portatori, da un lato, imputato e pubblico ministero e, dall'altro, le altri parti private.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non consente alla parte civile, ma solo all'imputato ed al Pubblico Ministero, il diritto all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico».

2. — In sintesi, il giudice remittente ritiene che la norma impugnata, in quanto non consente alla parte civile ma solo all'imputato ed al pubblico ministero il diritto all'ammissione della prova contraria, contrasti con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di parità delle parti processuali, nonché con l'art. 24 della Costituzione, per una ingiusta lesione del diritto di difesa della parte civile.

3. — La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, ricordato che l'intervento nel processo penale della parte civile trova giustificazione oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona offesa dal reato nell'unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così non solo un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile contrasto di pronunce.

Senonché, l'azione per il risarcimento o le restituzioni ben può avere *ab initio* una propria autonomia nella naturale sede del giudizio civile con un *iter* del tutto indipendente rispetto al giudizio penale, nel quale non sussistono quei condizionamenti che, viceversa, la legge impone nel caso in cui si sia preferito esercitare l'azione civile nell'ambito del procedimento penale; condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale è l'accertamento della responsabilità dell'imputato.

È proprio nella non equiparabilità tra parti principali — e necessarie — del processo penale e parte civile, la cui presenza è solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è rispettivamente portatrice, che si giustifica il diverso trattamento in ordine all'ammissione delle prove *ex* art. 495, comma 2.

Ferma restando, quindi, tale differenza di posizione tra imputato e pubblico ministero da un lato, e parte civile dall'altro, occorre, infine, rilevare che la medesima norma impugnata, pur qualificando come diritto l'ammissione delle prove per le parti principali, non preclude affatto alla parte civile la facoltà di presentare anch'essa le proprie richieste. Non sussiste, pertanto, alcuna lesione del suo diritto alla difesa, garantito in via generale dall'art. 190 del codice di procedura penale — che pone un principio di carattere generale il cui valore si proietta in tutte le fasi processuali — e dall'art. 468, comma 4, del medesimo codice, che prevede espressamente la possibilità per «ciascuna parte» di presentare in dibattimento testimoni, periti o consulenti tecnici in controprova, senza che a ciò corrisponda un dovere per il giudice di ammetterla.

Posizione del tutto analoga a quella dello stesso imputato il quale — è appena il caso di ricordare — non ha diritto alla controprova sui fatti oggetto delle prove in ordine alla responsabilità civile, introdotte dalla parte civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano, sezione distaccata di Legnano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1635

N. 533

Sentenza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Tassabilità delle plusvalenze conseguite nell'ambito o in occasione di procedure espropriative - Trattamento differenziato in ordine alla diversa classificazione delle aree - Discrezionalità legislativa - Insussistenza di una disparità di trattamento - Non fondatezza.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona sul ricorso proposto da Cesira Gramignola contro l'Intendenza di Finanza di Cremona, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Cremona, con ordinanza del 22 febbraio 1995 emessa nel giudizio sul ricorso proposto da Cesira Gramignola contro l'Intendenza di Finanza per l'impugnativa del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza volta ad ottenere il rimborso dell'imposta pagata sulle plusvalenze conseguite in occasione di cessione volontaria di terreni classificati dal piano regolatore in zona F, assoggettati a procedimenti espropriativi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319.

Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata rende «attuali» le questioni di legittimità costituzionale che già si ponevano al momento della emanazione dei menzionati decreti-legge; in particolare, quella concernente l'art. 3, lettera *a)*, di detti testi normativi, che estende ad aree insuscettibili, per definizione, di utilizzazione edificatoria, e cioè a quelle classificate nella zona F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, lo stesso regime di tassabilità che l'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, limitava alle plusvalenze conseguite sulle aree destinate ad opere pubbliche e ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, di cui al medesimo decreto ministeriale 2 aprile 1968, in ragione dell'aumento di valore delle aree stesse «a seguito della classificazione operata dagli strumenti urbanistici».

Si determinerebbe, in tal modo, una disparità di trattamento fra il proprietario che vende aree classificate nella predetta zona F sul libero mercato, che risulta sottratto, ai sensi dell'art. 81, lettera *b)*, seconda parte, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a qualsiasi tassazione a fini IRPEF, e il proprietario che subisce l'espropriazione di aree simili, per l'effettuazione proprio degli impianti di interesse generale cui le aree stesse sono vincolate; proprietario che sull'indennità ricevuta subisce la tassazione in relazione alle plusvalenze conseguite.

2. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura, la questione relativa alla asserita disparità di trattamento è inammissibile (e anche infondata) per inesatta individuazione del *tertium comparationis*: è infatti arbitrario assumere per tale soltanto la seconda parte della lettera *b)* dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico delle imposte sui redditi, senza considerare la prima parte che, con disposizione di portata generale, prevede la tassazione delle plusvalenze infraquinquennali. E questo senza dire che le due discipline messe a confronto sono «reciprocamente autonome», in quanto per le aree incluse nella zona F la vicenda normale è quella espropriativa, e non l'alienazione sul libero mercato. Si deduce, inoltre, l'inammissibilità della questione sotto il profilo della violazione dell'art. 53 della Costituzione, posto che il remittente dubita non della sussistenza della capacità contributiva, ma solo del diverso trattamento di capacità contributive ipotizzate «pari», onde il dubbio riguarda unicamente l'art. 3 della Costituzione. Si assume che i terreni posti in zona F sono pur sempre «suscettibili di utilizzazione edificatoria», sicché non v'è ragione per escludere le conseguenti plusvalenze dalle imposte sui redditi, non senza osservare che, comunque, il dubbio del remittente è, semmai, prospettabile in senso contrario, giacché è proprio la disposizione che si vorrebbe assumere a *tertium comparationis* ad apparire di dubbia costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, non potendosi escludere dalla imposizione la capacità contributiva espressa da plusvalenze comunque realizzate. Ovviamente tale questione di legittimità costituzionale potrà essere incidentalmente sollevata, innanzi a sé, dalla Corte stessa.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269 e 25 giugno 1992, n. 319, ed in particolare sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera *a*), dei decreti-legge medesimi. Si tratta della disposizione, contenuta nei vari decreti-legge testé citati, nessuno dei quali convertito in legge, che aveva il fine di estendere alle aree classificate nella zona F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, la tassabilità delle plusvalenze conseguite nell'ambito o in occasione di procedure espropriative, che l'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, limitava, invece, ai terreni destinati ad opere pubbliche e ad infrastrutture urbane, all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, di cui al citato decreto ministeriale 2 aprile 1968.

2. — Il remittente lamenta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la disposizione denunciata sarebbe in contrasto con la *ratio* dell'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, essendo le aree classificate in zona F insuscettibili di utilizzazione edificatoria. Di qui una disparità di trattamento, a parità di capacità contributiva, fra il proprietario che vende aree classificate in zona F sul libero mercato, il quale andrebbe esente ai sensi della seconda parte della lettera *b)* dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *f*), della legge n. 413 del 1991 da qualsiasi tassazione a fini IRPEF, e il proprietario che subisce l'espropriazione di aree consimili, che vede sottoposte a tassazione le plusvalenze conseguite.

3. — In via pregiudiziale, l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione, per inesatta individuazione del *tertium comparationis*, a suo avviso arbitrariamente identificato nell'art. 81, lettera *b*), seconda parte del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, senza tener conto della prima parte della disposizione in parola che contempla, in via generale, la tassabilità delle plusvalenze infraquinquennali.

L'eccezione non può essere accolta, in quanto il giudice remittente ha puntualmente formulato la questione indicando la norma rispetto alla quale si verificherebbe, a suo avviso, la disparità di trattamento, mentre l'idoneità di questa a porsi quale *tertium comparationis* rispetto alla disposizione denunciata è problema che attiene al merito della questione e non alla sua ammissibilità.

Va respinta anche l'altra eccezione sollevata dall'Avvocatura, la quale ritiene che la questione sarebbe inammissibile per il profilo che attiene alla lamentata violazione dell'art. 53 della Costituzione. Non si può, infatti, condividere l'avviso che, essendo prospettato dal remittente un diverso trattamento di capacità contributive «pari», il dubbio riguarderebbe solo l'art. 3 della Costituzione. È sufficiente ricordare, infatti, in ordine alla pertinenza del richiamo fatto dall'ordinanza all'art. 53, l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale tale articolo costituisce uno specifico sviluppo del principio dell'art. 3 della Costituzione.

4. — La questione non è fondata.

Il legislatore, prevedendo, con l'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la tassazione delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio o da corrispettivi di cessioni volontarie nel corso di procedimenti ablatori, ha teso ad assoggettare ad una medesima uniforme disciplina sia il trasferimento coattivo di terreni rientranti nelle aree urbane classificabili, secondo gli strumenti urbanistici, quali zone omogenee di tipo A, B, C e D, sia la cessione negoziale di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, anch'essa considerata fonte di plusvalenze tassabili, dal comma 1, lettera *f)*, del medesimo art. 11 che, in questo senso, ha provveduto a modificare l'art. 81, lettera *b)*, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico delle imposte sui redditi (v. al riguardo la sentenza di questa Corte n. 315 del 1994).

Si tratta di una scelta legislativa che trova la sua ragione nel fatto che, secondo un principio ormai pacificamente accolto dalla giurisprudenza, anche di questa Corte, in materia di indennizzi, l'indennità di esproprio dei terreni localizzati in zone urbane è divenuta un serio ristoro del bene espropriato e va pertanto commisurata ai valori di edificabilità che i terreni avrebbero avuto se non fossero stati vincolati ed espropriati. Di ciò danno conferma anche i lavori preparatori della legge, esattamente richiamati dal giudice remittente, dai quali si desume, infatti, che si è inteso recuperare a tassazione somme che hanno consentito ai soggetti espropriati un realizzo prossimo al valore corrente di mercato, per terreni i cui prezzi sono lievitati non a seguito di una attività produttiva del proprietario, bensì per l'avvenuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica.

Orbene, nell'ambito della correlazione così stabilita fra ipotesi di cessione di terreni in occasione di procedimenti ablatori e di cessione negoziale, si colloca, contrariamente a quanto ipotizza il remittente, anche la disposizione denunciata, che fa salvi gli effetti dei decreti-legge decaduti che hanno esteso alle aree classificate in zona F la disciplina dell'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, giacché anche i terreni che fanno parte, dal punto di vista

degli strumenti urbanistici, della zona F, per essere destinati ad insediamenti di interesse generale, possono conseguire, per obiettiva collocazione nell'ambito delle zone urbane, l'indennizzo espropriativo proprio dei terreni dotati di suscettibilità edificatoria. La inclusione della zona F tra quelle tassabili non appare, pertanto, in contrasto con la *ratio* dell'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991.

D'altronde, sono proprio tali caratteristiche delle aree rientranti nella zona F a fare escludere che il proprietario che venda aree consimili sul libero mercato resti sottratto a qualsiasi tassazione a fini IRPEF, ai sensi della seconda parte della lettera *b)*, dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, contrariamente all'assunto del giudice *a quo* e alle conseguenze che il medesimo ne trae sul piano della disparità di trattamento a danno del proprietario che subisca l'espropriazione di aree site nella stessa zona. Nella disposizione indicata quale *tertium comparationis* la quale sottopone a tassazione «le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione» ben possono rientrare anche le cessioni negoziali di aree destinate ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno della zona omogenea di tipo F, come del resto mostra di ben conoscere lo stesso remittente quando afferma che, per tali cessioni, il proprietario può riuscire a conseguire un prezzo maggiore «data la persistenza di una speranza edificatoria». In effetti, come si evince da consolidata giurisprudenza, l'attitudine all'utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti è strettamente collegata, in presenza di piano regolatore, alla qualificazione assegnata all'area dal piano medesimo.

Da ciò discende che, anche in caso di cessione negoziale di aree incluse nella zona F, sussiste la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi di cui alla seconda parte della lettera *b)*, dell'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché non si può ritenere sussistente la lamentata disparità di trattamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1636

N. 534

Sentenza 15-29 dicembre 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura e foreste - Regione Lombardia - «Quote latte» - Obiettivi di produzione indicati nei piani di sviluppo o di miglioramento - Condizioni - Disciplina non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica con ampliamento della categoria dei beneficiari - Lesione della sfera delle attribuzioni regionali - Non spettanza allo Stato dare attuazione alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, mediante circolare 31 marzo 1995, n. 4 - Annullamento parziale della circolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 6 giugno 1995, depositato in Cancelleria il 12 giugno 1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della Circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 marzo 1995, n. 4, avente ad oggetto «Applicazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante: Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria» ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 6 giugno 1995 (confl. n. 20 del 1995), la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 marzo 1995, n. 4 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 105 dell'8 maggio 1995), avente ad oggetto «Applicazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante: Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria».

In particolare, vengono impugnate tre parti della circolare contenute sotto il titolo «Piani di sviluppo» e identificate nella seconda colonna della pag. 11 della *Gazzetta Ufficiale*. Tali parti dispongono testualmente: *a)* «solo nei casi in cui il piano preveda, in luogo di un obiettivo di produzione, un numero di lattifere da impiegare in azienda, l'obiettivo di produzione può essere calcolato dall'amministrazione regionale utilizzando il dato di produzione annuale di Kg. 4.537 per lattifera, da indicare inderogabilmente a prescindere dalla razza presente in azienda o indicata nel piano» (pag. 11, seconda colonna, primo periodo); *b)* «qualora, nel corso della realizzazione del piano di sviluppo o di miglioramento siano intervenute cause di forza maggiore così come definite dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993, adeguatamente documentate, il termine circa l'avvenuta realizzazione viene di conseguenza procrastinato in ragione degli eventi che lo hanno causato» (pag. 11, seconda

colonna, secondo capoverso); *c)* «i piani di sviluppo o di miglioramento devono intendersi realizzati in tutti i casi in cui sono stati effettuati gli investimenti previsti dal piano, e l'obiettivo di produzione è stato raggiunto o è in corso di conseguimento nei tempi previsti dal piano medesimo» (pag. 11, seconda colonna, terzo capoverso).

Per tutte e tre le parti impugnate, la Regione ricorrente prospetta la violazione degli artt. 11, 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46 del 1995. Rispetto al primo periodo della seconda colonna viene, anche, prospettata la lesione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, sempre in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

2.— La circolare è indirizzata agli assessorati all'agricoltura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, «al fine di assicurare una corretta ed uniforme attuazione delle nuove disposizioni legislative», fornisce alle amministrazioni ed agli operatori interessati alcuni chiarimenti ed indicazioni in ordine alla disciplina introdotta, in tema di riduzione delle c.d. «quote latte», dalla legge n. 46 del 1995.

Le parti impugnate della circolare si riferiscono all'art. 2, comma 2-*bis*, di tale legge, dove si riconosce ai produttori — che hanno ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico, anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468 e che lohanno realizzato — la facoltà di chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo diproduzione indicato nel piano, anziché le quote A e B richiamate dalla stessa legge e sottoposte a riduzione. Tale norma (congiuntamente ad altre) ha formato oggetto di due analoghi ricorsi in via principale (Ric. nn. 22 e 23 del 1995) presentati dalla stessa Regione Lombardia e dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 11, 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli artt. 3 e 41 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118.

3. — Secondo la ricorrente, la circolare impugnata, quale strumento «attuativo», nonché di «integrazione e di superamento» della legge n. 46 del 1995, verrebbe ad aggravare — rispetto all'art. 2, comma 2-*bis*, precedentemente impugnato — la lesione già denunciata in sede di ricorso principale delle competenze regionali garantite dalla Costituzione nel settore in esame. Ciò avverrebbe in conseguenza dell'ampliamento dell'ambito di operatività dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46, poiché tutte e tre le parti della circolare impugnata farebbero aumentare il numero di aziende esenti dalla riduzione della quota di produzione alle stesse assegnata.

Dopo aver messo in luce l'idoneità della circolare ad essere oggetto di conflitto, trattandosi di atto direttamente efficace nei confronti dell'amministrazione regionale, la ricorrente riprende le argomentazioni già sviluppate nel ricorso in via principale con riferimento all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46 del 1995, e svolge poi le censure specificamente prospettate in relazione al conflitto.

In particolare, rispetto al rilievo dato alla causa di forza maggiore (pag. 11, seconda colonna, secondo capoverso della circolare) al fine dello spostamento in avanti del termine per la realizzazione dei piani di sviluppo, utile per l'esercizio della facoltà di sostituire le quote A e B con gli obiettivi del piano, il ricorso sottolinea la non pertinenza del richiamo all'art. 2 del d.P.R. n. 569 del 1993, dal momento che la *ratio* di tale articolo può essere ricondotta all'esigenza di fronteggiare eventi calamitosi che abbiano ridotto la capacità produttiva delle aziende agrarie, ma non a quella di supportare meccanismi suscettibili di aumentare le aziende non soggette alla riduzione delle quote individuali.

Anche la parte della circolare (pag. 11, seconda colonna, terzo capoverso) che, sempre ai fini della sostituzione degli obiettivi di produzione del piano con le quote assegnate, considera già realizzati i piani di sviluppo e di miglioramento i cui obiettivi di produzione siano in corso di conseguimento, amplierebbe indebitamente — ad avviso della ricorrente — il numero delle aziende esenti dalla riduzione delle quote.

Quanto, infine, alla previsione (pag. 11, seconda colonna, primo periodo) della possibilità di calcolo dell'obiettivo di produzione mediante il riferimento al dato di produzione annuale di Kg. 4.537 per ciascuna lattifera — qualora il piano preveda solo il numero di lattifere da impiegare e non un obiettivo di produzione specificamente quantificato — questa avrebbe l'effetto di ridare valore a piani approvati in assenza di obiettivi di produzione, dotandoli di una consistenza produttiva presunta *iuris et de iure*, in assenza di disposizioni primarie.

La Regione chiede, pertanto, che sia dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dare attuazione alla legge n. 46 del 1995 mediante le parti della circolare 31 marzo 1995, n. 4, sopra richiamate, con il conseguente annullamento delle stesse.

4. — Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato memoria difensiva nella quale, dopo aver richiamato il quadro normativo comunitario e nazionale sotteso alla controversia, si sottolinea, in primo luogo, la legittimità dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46 del 1995 — al quale si riferiscono le parti della circolare impugnate — in quanto norma direttamente attuativa delle disposizioni comunitarie e necessaria al perseguimento delle finalità attuative, e pertanto idonea ad apportare limitazioni alla sfera di competenze regionali anche di natura esclusiva.

Nel merito, quanto alla terza censura l'Avvocatura rileva che la quantificazione degli obiettivi di produzione desunta in via presuntiva dal numero delle lattifere si fonda su un dato ufficiale ISTAT circa il livello medio di produttività, dato caratterizzato da oggettività e riconosciuto dalla Comunità Europea.

Con riferimento poi alla prima censura, la difesa dello Stato ritiene giustificato il rilievo dato alla forza maggiore, in applicazione di un principio generale del diritto, rispondente ad un'esigenza di equità e giustizia nell'applicazione della norma.

Quanto, infine, alla seconda censura, relativa al terzo periodo, concernente l'equiparazione tra piani realizzati e piani in corso di realizzazione, l'Avvocatura sottolinea che tale equiparazione non estende la categoria delle aziende esenti da riduzione, ma si limita soltanto a dare rilievo alle scansioni temporali previste nei piani.

5. — In prossimità dell'udienza, anche la Regione ricorrente ha depositato memoria, per illustrare e sviluppare le tesi enunciate nel ricorso.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto in esame investe tre parti della circolare 31 marzo 1995, n. 4, indirizzata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali agli assessori all'agricoltura delle Regioni e delle Province autonome, circolare avente ad oggetto l'applicazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, in tema di rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria. Le parti impugnate sono comprese sotto il titolo «Piani di sviluppo» — relativo all'attuazione dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46, in tema di salvaguardia degli obiettivi di produzione indicati nei piani di sviluppo e di miglioramento approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992 e già realizzati — e attengono, in particolare: 1) al calcolo presunto della produttività dell'azienda riferito al numero delle lattifere previste nei piani; 2) alla possibilità di procrastinare il termine per la realizzazione dei piani in conseguenza del verificarsi di cause di forza maggiore; 3) alla identificazione dei piani realizzati con quelli in cui sono stati effettuati gli investimenti previsti e gli obiettivi di produzione sono stati raggiunti o sono in corso di conseguimento.

In relazione a tali previsioni il conflitto viene sollevato, con riferimento a ciascuna delle parti impugnate, per violazione: *a)* degli artt. 3, 5, 11, 97, 117 e 118 della Costituzione; *b)* dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46 del 1995, che la stessa circolare ha inteso attuare. Per i profili *sub* a) i motivi del conflitto ricalcano le censure già formulate con il ricorso in via principale n. 22 del 1995, proposto dalla stessa Regione nei confronti della legge n. 46 del 1995 e, in particolare, nei confronti dell'art. 2, comma 2-*bis*, di tale legge.

2. — Con la sentenza n. 520 del 1995, questa Corte, nel decidere il ricorso n. 22 del 1995, proposto dalla Regione Lombardia, ha già avuto modo di esaminare, tra l'altro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46 del 1995, dichiarando tale questione non fondata. Nonostante la diversità dell'oggetto del giudizio (che nel caso già deciso investiva una norma di legge, mentre nel caso in esame investe la circolare applicativa di questa norma), gli argomenti addotti in tale sentenza possono valere anche con riferimento al ricorso di cui è causa, conducendo a riconoscere l'infondatezza dei profili di censura sopra richiamati *sub* a), che — come già rilevato — hanno ricalcato interamente quelli espressi nel precedente ricorso in via principale.

In questa sede l'esame può essere, pertanto, circoscritto al solo profilo *sub* b), che risulta specificamente connesso al contenuto della circolare impugnata e che si riassume nell'asserito contrasto di taluni contenuti della stessa circolare con la disciplina posta dall'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46 del 1995.

Sotto quest'ultimo profilo il ricorso si presenta fondato.

3. — L'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46, nel prevedere la facoltà per i produttori di latte bovino di sostituire le quote A e B ad essi spettanti con gli obiettivi di produzione indicati nei piani di sviluppo o di miglioramento, ha subordinato tale possibilità al rispetto di due condizioni precise, consistenti nel fatto che i piani in questione devono essere stati approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992 e devono essere stati realizzati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 1995.

Ora, la disciplina espressa con la disposizione in questione, in quanto derogatoria della previsione generale (obbligo di riduzione delle quote A e B), contenuta nell'art. 2, comma 1, della stessa legge n. 46, non appare suscettibile di un'interpretazione estensiva od analogica, in grado di ampliare la categoria dei beneficiari. Tale interpretazione è stata, invece, adottata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con le parti della circolare che formano l'oggetto dell'impugnativa in esame.

Basti solo considerare che né il richiamo ad una produzione presuntiva riferita al numero delle lattifere; né il richiamo alla forza maggiore come causa di spostamento del termine per la realizzazione del piano; né l'assimilazione ai piani realizzati dei piani i cui obiettivi siano ancora in corso di conseguimento, trovano alcuna rispondenza nei contenuti espressi dalla norma primaria di riferimento. Ciascuna di tali previsioni — così come enunciata nella circolare — appare, pertanto, idonea a forzare le condizioni espresse dalla legge, allargando la platea delle aziende esenti dalla riduzione delle quote A e B.

Da qui la fondatezza delle censure avanzate dalla Regione Lombardia, la cui sfera di attribuzioni, segnata dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, può ritenersi lesa sia con riferimento al fatto che la circolare in questione è stata direttamente indirizzata ad un organo regionale (assessorato all'agricoltura), sia con riferimento agli effetti riflessi che l'ampliamento della categoria delle aziende, collocate fuori dal territorio della Regione ricorrente e rese esenti dalla riduzione delle quote assegnate, è in grado di determinare ai fini della limitazione della produzione consentita alle aziende operanti nell'ambito regionale, e, di conseguenza, ai fini dell'esercizio dei poteri regionali connessi alla programmazione ed al controllo di tale produzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, dare attuazione alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, mediante la circolare 31 marzo 1995, n. 4, nelle parti specificamente richiamate al n. 1 delle premesse di fatto della presente sentenza (v. Gazzetta Ufficiale, *serie generale, n. 105 dell'8 maggio 1995, pag. 11, seconda colonna, primo periodo e secondo e terzo capoverso);*

Conseguentemente, annulla la stessa circolare nelle parti in questione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1637

N. 535

Ordinanza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature - Violazioni in materia - Trattamento sanzionatorio penale - Sottoposizione a verifica di legittimità costituzionale di decreti-legge non convertiti in legge nei termini - Successiva disciplina della materia ad opera del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Mutamento della disciplina della materia sotto diversi aspetti - Necessità di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, artt. 2, 3 e 6; d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, artt. 3, 4, secondo comma, e 6, secondo comma; d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3, 4, 5, 6 e 7).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 6 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature); degli artt. 3, 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature); degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 nonché dell'intero testo del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con ordinanze emesse il 27 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima; l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto (n. 2 ordinanze); il 13 e 31 ottobre 1994 dal Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena (n. 2 ordinanze); il 15 dicembre 1994 dal Pretore di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia; il 27 (n. 2 ordinanze), 13, 12, 24 (n. 3 ordinanze) e 27 gennaio 1995 dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio; il 4 febbraio 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 24 gennaio 1995 dal Pretore di Brescia; il 24 gennaio 1995 dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi; il 20 gennaio 1995, il 6 febbraio 1995 (n. 2 ordinanze) e il 20 gennaio 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 31 gennaio 1995 dal Pretore di Grosseto; il 23 febbraio 1995 (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995 (n. 3 ordinanze) e il 23 febbraio 1995 dal Pretore di Lucca; il 16 febbraio 1995 dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio; il 27 febbraio 1995 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 6 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; il 28 febbraio 1995 dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia; il 6 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; il 23 dicembre 1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 10 marzo 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 2 marzo 1995, l'8 marzo 1995 (n. 2 ordinanze), il 6 marzo 1995, il 2 marzo 1995 (n. 2 ordinanze), il 3 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) e il 6 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; il 24 febbraio 1995 dal Pretore di Roma; l'8 novembre 1994 e il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Bologna; il 30 marzo 1995, il 15 febbraio 1995 e il 13 marzo 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 16 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Grosseto; l'8 novembre 1994 dal Pretore di Bologna; il 18 febbraio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di

Messina; il 24 gennaio 1995 (n. 2 ordinanze) e il 30 gennaio 1995 dal Pretore di Lucca; il 16 febbraio 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 3 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) e il 24 febbraio 1995 dal Pretore di Grosseto, iscritte rispettivamente ai nn. 64, 82, 83, 129, 130, 139, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 171, 176, 183, 195, 206, 207, 208, 209, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 240, 253, 254, 255, 256, 262, 264, 272, 282, 283, 284, 285, 286, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 312, 321, 322, 337, 338, 339, 341, 342, 396, 410, 418, 419, 420, 421, 442, 443, 469 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 35 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che — nel corso di altrettanti procedimenti penali nei confronti di diversi imputati, promossi per essere stati effettuati, in contrasto con le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319), scarichi oltre i limiti di accettabilità — i Pretori di Grosseto, con due ordinanze emesse entrambe l'11 ottobre 1994 (R.O. nn. 82 e 83 del 1995), e della sezione distaccata di Massa Marittima, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 (R.O. n. 64 del 1995), di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con due ordinanze emesse rispettivamente il 13 ottobre (R.O. n. 129 del 1995) ed il 31 ottobre 1994 (R.O. n. 130 del 1995), e di Bologna, con tre ordinanze emesse l'8 novembre (R.O. nn. 321 e 396 del 1995) ed il 26 ottobre 1994 (R.O. n. 322 del 1995), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) con riferimento a diversi parametri costituzionali;

che tutte le ordinanze denunciano l'art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 (che modifica la disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i limiti di accettabilità), giacché la norma, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determinerebbe un'irrazionale disparità nel trattamento penale delle ipotesi di reato previste dalla legge n. 319 del 1976, risultando punite con l'arresto o con l'ammenda (art. 21, primo e secondo comma, della legge n. 319 del 1976) violazioni meno gravi e puramente formali (quali l'apertura o l'effettuazione di scarichi senza la prescritta autorizzazione), mentre la più grave condotta del superamento dei limiti di accettabilità sarebbe sanzionata con la sola ammenda ed in alcuni casi addirittura depenalizzata;

che l'art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 è denunciato anche in riferimento agli artt. 9, 10, 11, 32 e 41 Cost. In particolare i Pretori di Grosseto e di Forlì, sezione distaccata di Cesena, ritengono che sarebbero lesi il diritto alla salute e la tutela del paesaggio, configurato come diritto all'ambiente salubre (artt. 32 e 9 Cost.);

che la medesima disposizione accentuerebbe il divario tra le norme nazionali e la disciplina comunitaria (direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991), violando quindi l'art. 10 (Pretori di Grosseto e di Bologna) o gli artt. 10 ed 11 Cost. (Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima);

che lo stesso art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 è ritenuto dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, e dal Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, in contrasto con l'art. 41 Cost., perché, in ragione della successione delle previsioni normative, sarebbe penalizzato l'imprenditore che ha effettuato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle prescrizioni di tutela ambientale;

che il Pretore di Bologna ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 dello stesso decreto-legge n. 537 del 1994 per irrazionale disparità di trattamento (art. 3 Cost.), per contrasto con la normativa comunitaria (art. 11 Cost.) e per violazione del diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre (art. 32 Cost.). L'art. 2 del decreto-legge n. 537 del 1994 — sostituendo il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge n. 319 del 1976 — prevede che dopo l'attivazione degli impianti centralizzati di depurazione i limiti di accettabilità, nel recapito in fognature pubbliche, siano stabiliti dai gestori del servizio. Ad avviso del giudice rimettente, la violazione di tali limiti rimarrebbe priva di sanzione, giacché la norma incriminatrice, contenuta nel successivo art. 3, non comprende questa condotta tra quelle penalmente rilevanti. Le stesse ordinanze indicano, nel dispositivo, tra le disposizioni denunciate anche l'art. 6 del decreto-legge n. 537 del 1994, che stabilisce solo la data di entrata in vigore del decreto-legge;

che il decreto-legge n. 537 del 1994 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994;

che la stessa materia è stata successivamente disciplinata con il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature). Anche per alcune disposizioni di questo decreto-legge sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, in riferimento a diversi parametri costituzionali, con ordinanze emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali: dal Pretore di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, il 15 dicembre 1994 (R.O. n. 139 del 1995); dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, il 13 gennaio 1995 (R.O. n. 160 del 1995) ed il 12 gennaio 1995 (R.O. n. 161 del 1995); dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 4 febbraio 1995 (R.O. n. 176 del 1995), e sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, il 20 gennaio 1995 (R.O. n. 206 del 1995) ed il 23 novembre 1994 (R.O. n. 272 del 1995);

che il Pretore di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 10, 70 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 (che modifica il regime sanzionatorio degli scarichi oltre i limiti di accettabilità, originariamente stabilito dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976) e dell'art. 6, comma 2 (che sottopone a sanzione amministrativa chi apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature senza autorizzazione), del decreto-legge n. 629 del 1994. Il rimettente ritiene che la reiterazione del decreto-legge, in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza (art. 77 Cost.), costituisca una lesione del potere legislativo attribuito al Parlamento (art. 70 Cost.). Le medesime disposizioni sono ritenute in contrasto anche con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), perché la reiterazione di decreti-legge dal contenuto in parte diverso può determinare differenti esiti nei giudizi penali per condotte identiche. Inoltre sarebbe irrazionale aver previsto sanzioni meno gravi per ipotesi di reato che causano maggiore danno all'ambiente e sanzioni più gravi per violazioni solo formali. Infine la nuova disciplina, in contrasto con l'art. 10 Cost., accrescerebbe il distacco dalla normativa comunitaria, prevista dalla direttiva 91/271/CEE;

che anche il Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, ha sollevato, con due ordinanze e con motivazioni analoghe a quelle già enunciate, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 629 del 1994, in riferimento all'art. 77 Cost. ed agli artt. 3, 9, 10, 41 e 77 Cost.;

che il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli e sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 629 del 1994, che, peraltro, non contiene tale disposizione;

che il decreto-legge n. 629 del 1994 non è stato convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995;

che successivamente è intervenuto il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), a sua volta fatto oggetto di questioni di legittimità costituzionale che coinvolgono il decreto-legge nella sua interezza o si riferiscono solo agli artt. 3, 4, 5, 6, comma 2, e 7. Le questioni sono state sollevate, nel corso di altrettanti procedimenti penali, in riferimento a diversi parametri costituzionali, con ordinanze emesse dai Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, il 24 gennaio (R.O. nn. 162, 163 e 170 del 1995), il 27 gennaio (R.O. nn. 158, 159 e 171 del 1995) ed il 16 febbraio 1995 (R.O. n. 240 del 1995); di Locri, sezione distaccata di Caulonia, il 28 febbraio 1995 (R.O. n. 262 del 1995); di Brescia, il 24 gennaio 1995 (R.O. n. 183 del 1995); di Roma, il 24 febbraio 1995 (R.O. n. 312 del 1995); di Perugia, sezione distaccata di Assisi, il 24 gennaio 1995 (R.O. n. 195 del 1995); di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, il 20 gennaio (R.O. n. 209 del 1995), il 6 febbraio (R.O. nn. 207 e 208 del 1995) ed il 16 febbraio 1995 (R.O. n. 421 del 1991); di Grosseto, il 31 gennaio (R.O. n. 217 del 1995), il 24 febbraio (R.O. n. 469 del 1995), il 3 marzo (R.O. nn. 442 e 443 del 1995) ed il 16 marzo 1995 (R.O. nn. 341 e 342 del 1995); dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, il 2 marzo (R.O. nn. 283, 296 e 297 del 1995), il 3 marzo (R.O. nn. 298 e 299 del 1995), il 6 marzo (R.O. nn. 256, 264, 286, 300 e 301 del 1995) e l'8 marzo 1995 (R.O. nn. 284 e 285 del 1995); dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 15 febbraio (R.O. n. 338 del 1995), il 27 febbraio (R.O. nn. 253, 254 e 255 del 1995), il 10 marzo (R.O. n. 282 del 1995), il 13 marzo (R.O. n. 339 del 1995) ed il 30 marzo 1995 (R.O. n. 337 del 1995); dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Messina, il 18 febbraio 1995 (R.O. n. 410 del 1995), e dal Pretore di Lucca, il 24 gennaio (R.O. nn. 225, 226, 227, 418 e 419 del 1995), il 30 gennaio (R.O. n. 420 del 1995) ed il 23 febbraio 1995 (R.O. nn. 223, 224 e 228 del 1995);

che i Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, e di Locri, sezione distaccata di Caulonia, dubitano della legittimità costituzionale del decreto-legge n. 9 del 1995 nella sua interezza, in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 Cost.;

che il Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, ha denunciato il contrasto del decreto-legge n. 9 del 1995 con gli artt. 25 e 77 Cost. e in talune ordinanze anche con l'art. 3 Cost., sostenendo che la reiterazione dei decreti-legge dimostrerebbe la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza; che risulterebbe violato il principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale; che verrebbe sottratto al Parlamento l'esercizio del potere legislativo; che sarebbe violato il principio di eguaglianza, perché condotte identiche potrebbero essere giudicate in modo differente;

che anche il Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia, con ordinanza emessa il 28 febbraio 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge n. 9 del 1995 per violazione dell'art. 77 Cost., perché si sarebbe in presenza di un decreto-legge reiterato senza i requisiti della necessità ed urgenza;

che con numerose ordinanze emesse dai Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio; di Brescia; di Roma; di Perugia, sezione distaccata di Assisi; di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; di Grosseto; dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; e dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995 nella sua interezza, ovvero limitatamente al comma 1 (che modifica la disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i limiti di accettabilità) o al comma 2 (che abroga l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976);

che le diverse ordinanze propongono analoghe questioni di legittimità costituzionale: l'art. 3, contenuto in un decreto-legge reiterato ed adottato senza i requisiti della necessità ed urgenza, inciderebbe sul potere legislativo del Parlamento, ponendosi in contrasto con l'art. 77 Cost.; in violazione del principio costituzionale di eguaglianza si determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento, sia perché situazioni uguali possono essere giudicate in modo diverso sotto la vigenza dei diversi decreti-legge, sia perché ipotesi di reato più gravi, che causano un maggiore danno all'ambiente, risulterebbero punite con minore severità rispetto a violazioni meno gravi;

che alcune ordinanze prospettano la violazione dell'art. 9 Cost., per la mancata tutela del paesaggio, e dell'art. 32 Cost., per la lesione del diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre;

che l'art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995 violerebbe gli artt. 10 e 11 Cost., essendo in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con la direttiva 91/271/CEE;

che altre ordinanze ritengono che lo stesso art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995 violi il principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale, garantito dall'art. 25 Cost., ed inoltre determini, in contrasto con l'art. 41 Cost., una situazione di svantaggio per chi ha effettuato investimenti per adeguare i propri impianti alle precedenti prescrizioni di tutela ambientale;

che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge n. 9 del 1995 (che modifica l'art. 22 della legge n. 319 del 1976) e dell'art. 5 dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995 (che esclude dalla disciplina relativa agli scarichi il deflusso di acque per uso idroelettrico), denunciando, con motivazioni analoghe a quelle sopra esposte, il contrasto di tali disposizioni con gli artt. 2, 3, 9, 24, 25, 32, 42 e 77 Cost.;

che con ordinanze emesse dai Pretori di Brescia, di Lucca e di Roma e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41 e 77 Cost. e con argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995, che non prevede più come reato, configurandolo come illecito amministrativo, lo scarico civile e delle pubbliche fognature non autorizzato (art. 21, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976);

che i Pretori di Perugia, sezione distaccata di Assisi, di Grosseto e di Locri, sezione distaccata di Caulonia, hanno sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 77 e 97 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del medesimo decreto-legge n. 9 del 1995, che introduce la possibilità di ottenere l'autorizzazione in sanatoria, con conseguente estinzione del reato, per gli scarichi effettuati senza la prescritta autorizzazione;

che anche il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 non è stato convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1995;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze R.O. nn. 64, 83, 129, 321, 322 e 396 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel decreto-legge n. 537 del 1994) e con le ordinanze R.O. nn. 139, 160, 161, 176, 206 e 272 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel decreto-legge n. 629 del 1994), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità delle questioni, non essendo stati i due decreti-legge convertiti nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Considerato che le ordinanze di rimessione si riferiscono tutte alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature: alcune denunciano disposizioni del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537; altre disposizioni del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629; altre ancora disposizioni del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9;

che vengono prospettate questioni identiche o connesse, concernenti le stesse o analoghe norme, sicché i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che i tre decreti-legge sottoposti a verifica di legittimità costituzionale non sono stati convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione e sono pertanto decaduti;

che la materia è stata successivamente disciplinata dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1995, n. 172;

che, nella sua configurazione definitiva, la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata rispetto a quella considerata nelle diverse ordinanze di rinvio, in particolare per il venir meno di alcune delle norme denunciate (art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 629 del 1994; artt. 3, comma 2, 5 e 7 del decreto-legge n. 9 del 1995), come per la disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995), e per la prevista inapplicabilità delle sanzioni ai pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque (norma introdotta nell'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995 dalla legge di conversione);

che, essendo mutato il quadro normativo complessivo, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché essi valutino se, in base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti nei giudizi principali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1638

N. 536

Ordinanza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Delibera di aumento di capitale della S.r.l. Messaggero Servizi ed altri anche mediante conferimento di immobili - Atto di liquidazione da parte dell'Ufficio del registro di imposte di registro, ipotecarie, catastali e INVIM - Assoggettamento ad aliquota unica non superiore all'1% come previsto da norme comunitarie in materia - Omessa previsione - Non spettanza alla Corte fornire interpretazione della normativa comunitaria né tanto meno risolverne i contrasti intepretativi - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 168/1991 e 13/1960 e ordinanza n. 206/1976) - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

[D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 4, primo comma, lett. *a);* d.lgs. 31 ottobre 1990. n. 347, artt. 2 e 10 e 1 della tariffa allegata; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, secondo comma].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale art. 4, comma 1, lett. *a)*, punto 2) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro); artt. 2 e 10 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) e 1 della tariffa allegata; art. 2, comma 2, d.P.R 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti da s.r.l. Messaggero Servizi ed altri contro Ufficio del Registro di Padova, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Teologico Missioni Estere dei Frati Minori Conventuali S. Antonio Dottore, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Enrico De Mita per l'Istituto Teologico Missioni Estere dei Frati Minori Conventuali S. Antonio Dottore e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con ordinanza del 12 dicembre 1994 la Commissione tributaria di secondo grado di Padova — nel corso del giudizio promosso dalla S.r.l. Messaggero Servizi ed altri, avente oggetto l'impugnativa dell'atto con cui l'Ufficio del registro aveva liquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché l'INVIM, riferite ad una delibera di aumento di capitale della società suddetta mediante conferimento (anche) di immobili — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, punto 2) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, degli artt. 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.347, dell'art. 1 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo, nonché dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui non prevedono che i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'1%, così come stabilito dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 luglio 1969, n. 335 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, e siano parimenti esenti dalle imposte catastale ed ipotecaria e dall'INVIM;

che — ad avviso della Commissione rimettente — la menzionata normativa comunitaria *in parte qua* deve essere interpretata nel senso che non è suscettibile di diretta applicabilità nell'ordinamento giuridico nazionale;

che però — ritiene ancora la Commissione rimettente — il contenuto precettivo (ancorché non auto-applicativo) della direttiva rileva sotto altro profilo perché la legge di delega ad emanare le disposizioni di riforma del sistema tributario (legge 9 ottobre 1971, n. 825) prevedeva (all'art. 7) che la disciplina dell'imposta di registro, ipotacaria e catastale, dovesse adeguarsi alla citata direttiva comunitaria n. 335 del 1969, onde, non avendo il legislatore delegato dato attuazione alla direttiva, le norme censurate sarebbero affette da vizio di eccesso di delega;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata;

che si è costituita una delle parti conferenti, la quale ha chiesto in via principale la dichiarazione di inammissibilità della questione di costituzionalità in ragione della ritenuta efficacia diretta della direttiva CEE n. 335 del 1969 (contrastando in tal modo l'opposta interpretazione offerta dalla Commissione rimettente ed aderendo all'interpretazione accolta da altra — e a suo dire prevalente — giurisprudenza) ed in via subordinata la dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni censurate;

Considerato che l'esame della prospettata questione di costituzionalità — essendo questa fondata sull'interpretazione della citata direttiva — esige che il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie sia compiutamente e definitivamente individuato secondo le regole all'uopo dettate da quell'ordinamento, in guisa che tale contenuto si presenti connotato dai caratteri della certezza ed affidabilità necessitati dall'irriversibilità degli effetti che nell'ordinamento nazionale conseguirebbero ad una eventuale pronuncia di incostituzionalità, quale quella ipotizzata dalla Commissione rimettente per emendare il denunciato vizio delle disposizioni censurate;

che — ferma per un verso la possibilità del controllo di costituzionalità per violazione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona (cfr. da ultima sent. n. 509 del 1995) — non compete per altro verso a questa Corte fornire l'interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per sé di «chiara evidenza» (sentenza n. 168 del 1991), né tanto meno le spetta risolvere i contrasti interpretativi insorti (come nella fattispecie) in ordine a tale normativa, essendone demandata alla Corte di giustizia delle Comunità europee la interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri;

che detto giudice comunitario non può essere adito — come pur ipotizzato in una precedente pronuncia (sentenza n. 168 del 1991, cit.) — dalla Corte costituzionale, la quale «esercita essenzialmente una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni» (sentenza n. 13 del 1960);

che pertanto nella Corte costituzionale non è ravvisabile quella «giurisdizione nazionale» alla quale fa riferimento l'art. 177 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, poiché la Corte non può «essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono e profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali» (sent. n. 13 del 1960, cit.);

che è invece il giudice rimettente, il quale alleghi, come nella specie, la norma comunitaria a presupposto della censura di costituzionalità, a doversi far carico — in mancanza di precedenti puntuali pronunce della Corte di giustizia — di adire quest'ultima per provocare quell'interpretazione certa ed affidabile che assicuri l'effettiva (e non già ipotetica e comunque precaria) rilevanza e non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale circa una disposizione interna che nel raffronto con un parametro di costituzionalità risenta, direttamente o indirettamente, della portata della disposizione comunitaria;

che quindi gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, come già ritenuto da questa Corte in analoga fattispecie (ordinanza n. 206 del 1976).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1639

N. 537

Ordinanza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Condono edilizio - Estinzione dei reati e relativa sospensione dei procedimenti - Surrettizia estinzione dei principi dell'amnistia - Identiche questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 427/1995 - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, come modificato dall'art. 14, secondo comma, del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 79).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) nonché dello stesso art. 39, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1995 (n. 1 ordinanza) e il 14 aprile successivo (n. 4 ordinanze) dal Pretore di Potenza, iscritte, rispettivamente, ai nn. 416, 426, 427, 428 e 429 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 28 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Pretore di Potenza, con cinque ordinanze aventi contenuto sostanzialmente identico, ed emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali per reati edilizi, in data 10 febbraio 1995 la prima e le restanti tutte in data 14 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 79 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (r.o. n. 416 del 1995), nonché dello stesso art. 39, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85 (r.o. nn. 426, 427, 428 e 429 del 1995) nella parte in cui, richiamando per le opere abusive indicate al primo comma, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, prevede l'estinzione dei reati in materia urbanistica indicati nell'art. 38, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dispone la sospensione dei relativi procedimenti a norma degli artt. 38, primo comma, e 44 della medesima legge n. 47 del 1985;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il condono edilizio, previsto dalla disposizione censurata, si sostanzierebbe in una forma di «amnistia sottoposta ad obblighi», in quanto tale, adottabile con la rigorosa procedura prevista dal succitato art. 79 della Costituzione, recentemente riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1;

che anche nel caso che non possa qualificarsi come amnistia, il condono sarebbe comunque inscrivibile, secondo il remittente, nella «più ampia categoria dei provvedimenti di natura clemenziale» alla quale sarebbero, pur sempre, estensibili i principi in tema di amnistia, con la conseguenza che risulterebbe violato in ogni caso l'art. 79 della Costituzione;

che sarebbe, altresì, violato l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la disposizione impugnata, reiterando a breve distanza di tempo, quelle stesse disposizioni (legge 27 febbraio 1985, n. 47) che la Corte aveva considerato «eccezionali» e giustificate solo dall'intento di «chiudere un passato di illegalità di massa», verrebbe a «vanificare le ragioni prime della punibilità attraverso l'esercizio arbitrario della non punibilità»;

che, sotto altro profilo, la reiterazione di provvedimenti clemenziali, inducendo nel cittadino la convinzione di poter impunemente violare la legge, indebolirebbe, altresí, la funzione rieducativa della pena, con conseguente lesione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 426 del 1995, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della proposta questione;

Considerato che per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che le questioni sollevate sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 427 del 1995;

che non sono dedotti profili nuovi o diversi tali da suggerire un riesame delle questioni stesse;

che, pertanto, le proposte questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) nonché dello stesso art. 39, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 79 della Costituziore, dal Pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1640

N. 538

Ordinanza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Trasferimento di immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi - Imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e INVIM - Esenzione dal tributo - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 176/1992 - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Sacco Rosina contro l'Ufficio del Registro di Milano, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Sacco Rosina;

Udito nella udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Giovanni M. Migliori per Sacco Rosina;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano — nel procedimento promosso da Sacco Rosina con impugnativa dell'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro di Milano concernente le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative al trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione consensuale tra la ricorrente ed il coniuge — ha sollevato (con ordinanza del 9 dicembre 1994) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., non comprende nell'esenzione dal tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e INVIM relative ad atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi;

che la Commissione in particolare evidenzia — richiamando la sentenza di questa Corte n.176 del 1992 — le «profonde analogie e la complementarità funzionale dei due procedimenti di separazione dei coniugi e di divorzio» e quindi ritiene che la perdurante differenza di regime tributario quanto alle imposte oggetto del giudizio violi il principio di eguaglianza unitamente ai precetti costituzionali di cui agli artt. 29, 31 e 53 Cost.;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, in ordine all'oggetto del giudizio *a quo*, si limita a riferire trattarsi di «ricorso ... avverso l'avviso di liquidazione ... concernente le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto ed INVIM relative al trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi ...», e che, in relazione alla fattispecie così descritta, ritiene «non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di costituzionalità dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., non comprende nella esenzione del tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e INVIM relative ad atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi»;

che in tal guisa argomentando, senza ulteriori delucidazioni sul punto della rilevanza, il giudice *a quo* chiaramente mostra di presupporre come dato certo che il «trasferimento di proprietà di un immobile» della cui tassazione si tratta, se posto in essere in sede di giudizio di divorzio, avrebbe fruito della esenzione dai tributi la cui esazione costituisce oggetto della pretesa fiscale contestata davanti alla Commissione rimettente;

che pertanto il giudice *a quo*, ancora per implicito, presuppone che il precetto normativo dettato dall'art. 19 impugnato riguardi ogni tipo di atto, in senso generale, di natura sia processuale sia sostanziale comunque correlato al procedimento di «divorzio», comprese le attribuzioni di beni da un coniuge all'altro qualunque ne sia lo stato di proprietà — tanto, cioè, se in proprietà esclusiva quanto se in comunione sia legale che ordinaria fra i coniugi — e che il precetto stesso si riferisca ad ogni tipo di tributo: e ciò senza affatto motivare in ordine a tale latissima ed onnicomprensiva — ma per nulla pacifica — lettura della citata disposizione, pur tuttavia assunta a presupposto della assertiva valutazione positiva della rilevanza della questione proposta;

che quindi l'ordinanza di rimessione si appalesa del tutto priva di motivazione sul punto della rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1641

N. 539

Ordinanza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Quota dell'8 per mille dell'IRPEF - Impugnazione di norme di carattere non impositivo ma esclusivamente dirette a regolare la destinazione di somme percepite dall'erario - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 47, secondo e terzo comma; legge 22 novembre 1988, n. 516, art. 30; legge 22 novembre 1988, n. 517, art. 23).

(Cost., art. 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale art. 47, commi secondo e terzo, legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e artt. 30 e 23 legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia) (*rectius*: artt. 30 legge 22 novembre 1988, n. 516 e 23 legge 22 novembre 1988, n. 517) promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Podio Valerio ed altra contro la Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 23 gennaio 1995 la Commissione tributaria di primo grado di Torino ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 47, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1985, n.222, 30 della legge 22 novembre 1988, n.516 e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 con riferimento all'art. 53 Cost.;

che la Commissione rimettente — premesso che il contribuente ricorrente impugna il silenzio - rifiuto opposto dalla Direzione generale delle entrate per il Piemonte all'istanza diretta ad ottenere il rimborso della somma relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, versata dal medesimo ricorrente sui redditi percepiti nell'anno 1989 — afferma che sussiste la rilevanza della questione in quanto la destinazione di una parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a fini non pubblici per volontà di alcuni contribuenti, potrebbe porsi in evidente contraddizione con il principio dell'imposizione fondata sulla capacità contributiva di ciascun cittadino prevista dall'art. 53 Cost.;

che la Commissione rimettente sottolinea poi testualmente la «non manifesta infondatezza della questione sollevata di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'art. 53 della Costituzione, degli articoli delle leggi sopracitate laddove anche la destinazione allo Stato italiano della percentuale dell'8 per mille, prevede il contributo fiscale solo di una parte dei contribuenti e non già di tutti»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o comunque infondata;

Considerato che le norme censurate non sono impositive, ma sono esclusivamente dirette a regolare la destinazione delle somme che siano state percepite dall'Erario a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ed in forza della disciplina di questa;

che l'ordinanza della Commissione rimettente non offre alcuna motivazione in ordine alla circostanza che dalla caducazione della disposizione censurata possa conseguire per il contribuente la possibilità di ottenere il rimborso della quota riferibile all'otto per mille dell'IRPEF pagata, circostanza che essa sola assicurerebbe la rilevanza dell'incidente di costituzionalità;

che pertanto è del tutto carente la motivazione dell'indefettibile requisito della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1985, n.222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), 30 della legge 22 novembre 1988, n.516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno) e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1642

N. 540

Ordinanza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Contrabbando - Estinzione del reato in via amministrativa - Potere di confisca da parte dei Monopoli di Stato - Invio del verbale all'autorità giudiziaria in caso di mancata definizione in via amministrativa - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 79/1995 - Insussistenza di un vincolo per l'autorità giudiziaria a conoscere circa l'ammissibilità o meno della conciliazione - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375, artt. 1 e 2).

(Cost., art. 102, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata nel procedimento penale a carico di Arturo Minoliti, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale promosso, in relazione alla detenzione di 4,8 kg di tabacco lavorato estero, per il reato di contrabbando previsto e punito dall'art. 282, lettera *f*), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata, con ordinanza emessa il 16 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri);

che le disposizioni denunciate consentono, per i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri punibili con la sola pena della multa, l'estinzione del reato mediante definizione in via amministrativa ed affidano all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato il potere di applicare in tal caso la confisca; dispongono inoltre che il processo verbale sia inviato all'autorità giudiziaria competente qualora l'Ispettorato compartimentale dei monopoli non consenta la definizione in via amministrativa o il termine per la conciliazione sia trascorso inutilmente;

che il giudice rimettente ritiene che le norme denunciate configurino un meccanismo di conciliazione amministrativa che esclude qualsiasi tipo di intervento dell'autorità giudiziaria nella cognizione e nella decisione in ordine ai reati di contrabbando punibili con la sola pena della multa. Ne deriverebbe un contrasto con l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, per l'assoluta impossibilità dell'autorità giudiziaria di effettuare qualsiasi sindacato e di esercitare il potere giurisdizionale;

che l'ordinanza di rimessione fa presente che analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso giudice, è già stata dichiarata infondata dalla Corte, con la sentenza n. 79 del 1995; ma, non condividendo tale soluzione, prospetta come, in presenza della conciliazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non verrebbe a conoscenza della notizia del reato. Difatti, benché nel caso di specie gli atti fossero stati trasmessi al pubblico ministero, ad avviso del giudice rimettente il meccanismo della conciliazione amministrativa, così come disciplinato dalle norme denunciate, escluderebbe qualsiasi tipo di intervento dell'autorità giudiziaria, che sarebbe pertanto privata del potere di esercitare qualsiasi controllo e di accertare l'estinzione del reato;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, ora riproposta, è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 79 del 1995, giacché gli effetti del pagamento da parte del denunciato della somma legittimamente determinata dall'amministrazione finanziaria consistono, per legge, nell'estinzione del reato di contrabbando. A seguito della definizione in via amministrativa il procedimento penale non può avere corso e deve essere archiviato. L'autorità giudiziaria, che venga a conoscenza del reato, anche in ragione della convalida del sequestro, non è vincolata alle valutazioni amministrative, potendo sempre apprezzare se la conciliazione era ammissibile, rientrando nei casi consentiti dalla legge, e se la relativa procedura è stata correttamente conclusa;

che, in ogni caso, le argomentazioni del giudice rimettente si attaglierebbero non al potere dell'amministrazione finanziaria di definire la procedura in via amministrativa, ma al supposto divieto di informare l'autorità giudiziaria, alla quale peraltro, nel caso di specie, gli atti relativi alla notizia del reato erano stati trasmessi;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata, in riferimento all'art. 02, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1643

N. 541

Ordinanza 15-29 dicembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Coniuge superstite - Diritto alla pensione di reversibilità - Condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno - Censura di disposizioni oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 162/1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 59; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, primo comma).

(Cost., artt. 3, 29 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1993 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 marzo 1993, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), «nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione di riversibilità del coniuge superstite alla condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno»;

Considerato che le disposizioni denunciate, limitatamente alle parole «purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole, ancorché postuma», sono già state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 162 del 1994;

che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

95C1644

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 897

Ordinanza emessa il 25 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovì nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Luigi

Reati tributari - Omessa annotazione sul registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento - Lamentata mancata depenalizzazione come per l'ipotesi dell'«omessa tenuta dei registri», ritenuta più grave - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra cittadini.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Iannuzzi Luigi, n. San Donato di Ninea (CS), il 15 maggio 1942, residente Mondovì, via Rosa Bianca, libero, difeso di fiducia dall'avv. V. Bassino del foro di Mondovì, imputato del reato di cui all'art. 3, secondo comma legge 516/1982 per aver, quale titolare dell'omonima ditta individuale, omesso di annotare nell'apposito registro di carico stampati 2 blocchetti di ricevute fiscali (280500/93-280599/93).

Accertato in Mondovì il 18 febbraio 1995.

Rilevato che all'odierna udienza il difensore dell'imputato Iannuzzi ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, legge n. 516/1982 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Rilevato che la disposizione prevista dal comma 2 della citata norma punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 2.000.000 «chi stampa, fornisce, acquista, detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni»;

Rilevato peraltro che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 1, sesto comma, legge n. 516/1982 dall'art. 1 legge n. 154/1991 l'omessa tenuta del registro di carico e scarico delle ricevute fiscali (art. 10 d.m. 29 novembre 1978) non ha più rilevanza penale, mentre il fatto di chi annota su tale registro i blocchetti di ricevute fiscali è sanzionato penalmente dal citato art. 3, comma secondo;

Ritenuto pertanto che la norma stabilisce una disciplina penale affetta da sospetti di irragionevolezza a carico di chi si rende responsabile di un *minus* — l'omessa annotazione sul registro di carico e scarico — rispetto a chi indubbiamente commette un *maius* — l'omessa tenuta del registro medesimo;

Ritenuto che tale sospetta irragionevolezza del regime sanzionatorio crei in concreto una disparità di trattamento tra i cittadini in contrasto con il principio di equaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto inoltre che il procedimento non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale, la quale non appare, per le motivazioni suesposte, manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento penale in corso;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Mondovì, addì 25 ottobre 1995

Il giudice: FIORELLO

95A1572

N. 898

Ordinanza emessa il 20 settembre 1995 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Salzano Domenico ed altro

Pena - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (nella specie: attrezzi atti a forzare serrature) - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di sei mesi di arresto - Lamentata eccessiva afflittività - Irragionevolezza rispetto ai delitti contro il patrimonio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 341/1994.

(C.P., art. 707).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen n. 6655/1995, r.g.p.d., imputati: Salzano Domenico e Chiarelli Giovanni.

Agli attuali imputati è stata contestata la contravvenzione all'art. 707 c.p., perché, essendo stato già condannato per delitti determinati da fini di lucro, venivano colti in possesso, non giustificato, di attrezzi atti a forzare serrature.

Preso atto che del fatto materiale riportato in imputazione vi è stata conferma in sede di istruttoria dibattimentale, in diritto è ben noto quali e quanti problemi sia interpretativi sia di costituzionalità abbia dato luogo la norma in questione, sottoposta a fortissime critiche dottrinali (che hanno trovato larga eco soprattutto nella giurisprudenza di merito) per la natura di reato di «sospetto», per il correlativo preponderante e anomalo rilievo che assume lo *status* di pregiudicato; per l'inversione dell'onere della prova; per la sproporzione della pena.

Proprio sotto quest'ultimo profilo pare al giudicante che il minimo edittale dell'art. 707 determini conseguenze paradossali e contraddizioni talmente stridenti da determinare nella persistenza inerzia del legislatore dubbi di compatibilità con la Costituzione non eludibili con interpretazioni «adeguatrici», dal momento che se anche il giudice ha una discrezionalità — fortemente esaltata con riferimento al reato *de quo* sin dal 1975 della Corte costituzionale — che si estende «previamente al giudizio sull'esistenza stessa del reato» e così «essendo a lui attribuito il più largo potere in ordine alle cause generali di giustificazione (i cosiddetti elementi negativi del reato)... non può negarsi che rientri nel sistema la sussunzione ad elemento oppure a condizione della mancata giustificazione del possesso di determinati oggetti» (così si esprimeva la sent. n. 236/1975 della Corte costituzionale), nessuna discrezionalità possiede, invero, il giudice di fronte al limite edittale della pena (fatta salva la sola applicazione delle attenuanti generiche, che non sposta comunque i termini della questione), che nel minimo l'art. 707 stabilisce in mesi sei di arresto.

Trattasi di una «soglia» particolarmente alta, se rapportata sia alla previsione generale dell'art. 25 c.p. («La pena dell'arresto si estende da cinque giorni...»), sia alle altre contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (cfr. ad es. il minimo edittale di tre mesi dell'art. 708 c.p., che ha comune presupposto soggettivo), sia ancora al più generale trattamento sanzionatorio dei delitti contro il patrimonio, dove il furto

semplice è punito con minimo di giorni quindici di pena detentiva e la stessa pena, per effetto di intervento del legislatore ormai più che ultraventennale (legge n. 220 del 1974) è possibile irrogare attraverso l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti dell'art. 625 anche quando ricorrano tali aggravanti.

Se il sistema poteva avere una sua coerenza (naturalmente opinabile dal punto di vista delle scelte di politica criminale, di pura e drastica repressione) prima della riforma del 1974, non altrettanto può dirsi per la situazione vigente, in cui un semplice atto preparatorio, in sé non punibile, viene sottoposto a sanzione detentiva decisamente pesante, spesso molto maggiore di quella che in concreto è normalmente irrogata nel caso di inizio di esecuzione del furto: si pensi, ad es. (per fare un caso di cui si è occupata la Corte sotto il profilo processuale della legittimità dell'arresto in flagranza) alla sottrazione di capo di abbigliamento in grande magazzino con l'aggravante della violenza sulle cose consistita nella asportazione della «piastra» magnetica antifurto mediante piccole pinze o altri strumenti analoghi, il cui possesso, ricorrendo le condizioni soggettive ivi previste e non essendovi un principio di esecuzione, comporta l'assoggettamento alla pena dell'art. 707.

Essendo arresto e detenzione *species* di un unico *genus* (pena detentiva) con effetti sostanzialmente identici, senza volere inutilmente dilungarsi in problematiche ben note, pare al giudicante che punire con pena così eccessiva come quella dell'art. 707 c.p. il possesso anche di un unico attrezzo (ad es., cacciavite, un paio di forbici, una chiave inglese, ecc.), in sé non indice di particolare pericolosità del soggetto, e non tale da agevolare in modo rilevante il compimento di atti delittuosi contro il patrimonio, comporti una situazione di disagio in chi è demandato a applicare la norma del tutto affine a quella di cui si è recentemente occupata la Corte costituzionale in materia di oltraggio a pubblico ufficiale (sent. n. 341/1994), decisione cui questo giudice si richiama anche ai fini del rinvenimento nel sistema del trattamento sanzionatorio minimo (nella specie: art. 25 c.p.), senza interferenza nella sfera di discrezionalità legislativa.

Anche in materia di art. 707 c.p. a buon diritto si può infatti parlare di vanificazione del fine rieducativo della pena, e di sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, essendo stato dalla Corte costituzionale affermato in via generale che la finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase della esecuzione ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue», e d'altro lato che «il principio di proporzionalità nel campo del diritto penale equivale a negare legittimità alle incriminazioni che anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni o valori offesi delle predette incriminazioni».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 c.p. nella parte in cui prevede il minimo edittale di mesi sei di reclusione anziché quello generale dell'art. 25 c.p., con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio limitatamente a tale imputazione;

Dispone che effettuate a cura della cancelleria le prescritte notifiche e comunicazioni, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale.

Così deciso in Milano il giorno 20 settembre 1995

Il pretore: PUNZO

95C1573

N. 899

Ordinanza emessa il 20 novembre 1995 dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Capuozzo Antonio

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Mancata garanzia di imparzialità e obbiettività - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995 - Richiesta di ulteriori decisioni conseguenziali.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 8923/11/95 a carico di Capuozzo Antonio, attualmente detenuto in ordine ai reati ascrittigli (artt. 519/521 c.p. ed altro);

Preso atto che lo stesso ha avanzato nell'ud. preliminare del 6 novembre 1995 istanza di ammissione al giudizio abbreviato in ordine al quale il p.m. ha prestato il proprio consenso ed atteso che questo g.i.p. ha ammesso, nella stessa data, il richiesto rito, rinviando poi alla presente udienza per assenza del difensore di fiducia;

Atteso che questo g.i.p. ha emesso nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere;

Sentite all'udienza odierna le parti che concludevano come da verbale in atti;

OSSERVA

La questione che questo g.i.p. ritiene di sollevare di ufficio (ex art. 23, terzo comma, legge n. 87/1953) attiene all'aspetto riguardante la partecipazione al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia emesso misura cautelare personale nei confronti dell'imputato richiedente il citato rito alternativo.

La questione è rilevante nel caso di specie in quanto quest'ufficio ha già ammesso il rito abbreviato richiesto, e la stessa si pone concretamente a seguito della sentenza della Corte cost. n. 432/1995 (con cui si dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 34/2 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato).

Nella motivazione di tale sentenza infatti la Corte costituzionale, decidendo su caso analogo (incompatibilità del g.i.p. che abbia emesso misura cautelare personale ad esercitare funzioni di giudice del dibattimento), formula valutazioni che non possono che avere riflessi anche nel presente procedimento.

Ed invero:

si afferma che l'art. 34 «mira ad impedire... che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento» (con ciò confermando assunti già evidenziati in precedenti decisioni, sent. 124/1992 e 186/1992);

si rileva che «le valutazioni che il giudice delle indagini preliminari deve compiere allorquando disponga una misura cautelare» comportano «la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito ... giudizio analogo ai fini che qui interessano alle ipotesi già eaminate da questa Corte nelle sentenze n. 124 e 186 del 1992», giudizio così «incisivo» e pregnante (anche alla luce delle ultime modifiche legislative, legge n. 332/1995) da ritenere possibile che proprio questi «apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice»;

si richiamano casi analoghi (incompatibilità ad «adottare una decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato» del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento della pena o che abbia ordinato al p.m. di formulare l'imputazione) e si assume che in tutti questi casi l'oggetto delle valutazioni che hanno indotto il g.i.p. ad adottare tali provvedimenti riguarda sempre «elementi probatori che solo all'esito del dibattimento verranno o meno

ritenuti prove» e che, nonostante ciò (nonostante la differenza tra la fase delle indagini preliminari e quella del dibattimento e del «giudizio», differenza giudicata «solo eventuale») tali incompatibilità sono state ritenute sussistenti. Ebbene, se tutto ciò è vero e se si riflette sul fatto che in altre sentenze (nn. 401/1991 e 493/1993) la Corte costituzionale ha espressamente precisato che la locuzione «giudizio» contenuta nell'art. 34 c.p.p. è di per sé tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè un processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito compreso quello che si svolge con il rito abbreviato e se ci si sofferma anche su altro passaggio della motivazione della sentenza n. 432/1995 (quello in cui si dice che anche proprio nel «giudizio abbreviato... è ancora più evidente che i medesimi elementi» posti a base della mis. caut. «che nella fase delle indagini erano semplici indizi vengono sostanzialmente apprezzati come prove»), può allora davvero a questo punto fondatamente concludersi che nella motivazione della sentenza n. 432/1995 sono contenute considerazioni che implicitamente (in realtà poi nemmeno tanto implicitamente) giungono ad affermare anche l'incompatibilità del g.i.p. che ebbe ad emettere mis. caut. nei confronti dell'imputato a partecipare al giudizio abbreviato dallo stesso richiesto.

Se vi è «sfiducia» nei confronti di un collegio chiamato a giudicare un imputato sol perché di esso fa parte un solo giudice che ha emesso in passato misure cautelari nei confronti del giudicando (questo è il contenuto concreto della citata sentenza), a maggior ragione non vi può che essere analoga «sfiducia» nei confronti di quello stesso giudice chiamato a giudicare da solo col rito abbreviato un imputato nei cui confronti abbia emesso misura cautelare personale.

Si vuo dire che in sostanza i principi sui quali la Corte ha fondato la propria decisione n. 432/1995 rendono inevitabile (a meno di voler ritenere la stessa *tamquam non esset*) e comunque quanto meno doverosa la prospettazione alla stessa del dubbio di costituzionalità dell'art. 34 comma due c.p.p. con riferimento agli artt. 3 primo comma e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa procedere al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

È per questi motivi che questo g.i.p. ritiene doveroso sollevare il citato problema di incostituzionalità, pur non nascondendosi forti perplessità da un lato su alcuni aspetti della questione (non è proprio alla luce dell'art. 7-*ter* dell'ord. giudiziario, introdotto dal d.P.R. n. 449/1989, che viene individuato il giudice del giud. abbreviato nello stesso giudice che ha emesso provvedimenti nel corso delle indagini preliminari in virtù del principio della «concentrazione» e non si finisce col giungere ad un'incompatibilità riconducibile a decisioni del tutto eventuali del p.m. — richiesta mis. caut. e poi consenso al rito — e se nel corso delle indagini preliminari il g.i.p., dopo aver emesso misura cautelare nella prima fase delle stesse, abbia poi preso atto degli ulteriori esiti investigativi, a ciò eventualmente sollecitato alla difesa, ed abbia provveduto a scarcerare l'imputato, esprimendo così giudizi diversi sulla gravità degli indizi) e dall'altro sulle conseguenze che potrebbero scaturire da una tale decisione di illegittimità costituzionale (incompatibilità anche per il g.i.p. che, emessa misura cautelare, debba in udienza preliminare «devolvere la regiudicanda alla sede processuale» — sent. n. 453/1994 — incompatibilità a giudicare del collegio che viene, nel processo per direttissima, a convalidare l'arresto ed a conseguentemente emettere mis. cautelare con profili di incertezza in ordine all'individuazione del giudice naturale precostituito per legge, consentendo nella mera discrezionalità del p.m. o dello stesso imputato, che richieda o meno il rito in esame, di determinare di fatto situazioni di incompatibilità).

È per tali considerazioni che si chiede espressamente che codesta Corte, alla luce del disposto di cui all'art. 27 ultima parte legge n. 87/1953, dichiari quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità derivi come conseguenza della decisione adottata.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costit. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 secondo comma e 27 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'artt. 34, secondo comma, del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente procedimento;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Evidenzia alla Corte costituzionale, al fine di una sollecita convocazione ex *art. 26 legge n. 87/1953 dell'udienza per la discussione, che il procedimento in oggeto riguarda un imputato detenuto i cui termini di custodia cautelare verranno a scadere in data 27 marzo 1996.*

Napoli, addì 20 novembre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: ZEULI

95C1574

N. 900

Ordinanza emessa l'8 novembre 1995 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Gualandi Olga e l'I.N.P.S.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992, 20 e 240 del 1994.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva contenuta nel vervbale di udienza dell'8 novembre 1995, osserva: l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parte attrice dell'azione proposta, *ex* art. 4 d.-l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno.

Secondo tale norma, infatti, che ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, opera la decadenza triennale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, a decorrere:

a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto;

b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;

c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Ebbene, nella specie è accaduto che al momento di entrata in vigore del decreto citato (che già prima della legge di conversione conteneva le regole predette) siffatto termine fosse appunto decorso. Da un lato, infatti, il ricorso amministrativo non era stato proposto (la proposizione è infatti avvenuta pacificamente il 2 settembre 1993); da un altro lato, come pure è previsto nelle regole stesse, erano ampiamente scaduti i termini (300 giorni) per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati, sempre secondo le stesse, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (29 maggio 1986).

Né, d'altra parte, può applicarsi alla specie la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4, cit. per i procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data: siffatti procedimenti, pur se intesi come amministrativi secondo quanto ritenuto dal giudice delle leggi (che nell'interpretazione della regola ha tenuto conto del «ricorso amministrativo proposto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto»: Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 20, par. 6), erano appunto già esauriti a tale momento; se intesi come giudiziari, non erano ancora stati instaurati.

Si pone però il problema della legittimità costituzionale della normativa prima richiamata, naturalmente sotto il profilo del criterio della non manifesta infondatezza. La questione è infatti sicuramente rilevante nel caso in esame.

Ed invero, l'art. 6, primo comma, d.-l. n. 103 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 dello stesso anno recita testualmente:

«1. — I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono all'insorgenza dei singoli ratei».

E Corte cost. 20 maggio 1992 n. 246, Foro it., 1992, I, 2601, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost., l'ha interpretata sottolineando che la estinzione ivi prevista colpisce il diritto ai ratei maturati, non quello alla pensione. Del resto, il prevalente e più recente indirizzo ha sostenuto che il termine di cui all'art. 47 cit. aveva semplicemente la funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale: cfr., da ult. Cass. 26 aprile 1993 n. 4864, Dir. e pratica lav., 1993, 1844, (m.).

Con la precedente normativa, quindi, i diritti vantati dalla parte ricorrente nell'ambito del decennio precedente la istanza, non sarebbero estinti, mentre lo sarebbero per effetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'istituto. Di qui la rilevanza della questione (la ricorrente all'epoca non aveva superato i limiti di reddito di cui a Corte cost. 10 giugno 1994 n. 240, Foro it., 1994, I, 2016).

Passando allora all'esame del requisito della non manifesta infondatezza, il pretore ritiene che la nuova disciplina sia in collisione con l'art. 24 Cost. Essa, infatti, si risolve, in questo caso, nel sacrificio di diritti che sino al giorno della sua entrata in vigore esistevano e potevano essere azionati.

In sostanza, la modifica legislativa, che prevede un regime transitorio limitatissimo (v. *antea*) e non comprende situazioni come quella in questione — certo peraltro le più numerose — viene a comportare una sorta di espropriazione di diritti patrimoniali, per di più di valenza costituzionale (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità si pone quindi anche con riferimento a tale norma.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato se la legge avesse stabilito un regime transitorio diverso per le vecchie situazioni, che non solo non sopprimesse i diritti, ma ne rendesse non eccessivamente difficoltoso l'esercizio attraverso il giudizio.

In definitiva, il pretore ritiene di sollevare d'ufficio, per essere non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell'art. 4 d.-l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione; sospende il presente procedimento, e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il pretore: DE ANGELIS

95C1586

N. 901

Ordinanza emessa il 21 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 dicembre 1995) dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Biccone Gianni contro la Legione Carabinieri di Livorno ed altri.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero della difesa - Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità - Previsione del parere di una commissione medica di seconda istanza in caso di discrepanza sulla dipendenza tra il comandante del Corpo o il capo dell'ufficio del dipendente e la commissione medica ospedaliera di prima istanza - Mancata previsione della partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti alla commissione stessa - Deteriore trattamento dei dipendenti dell'amministrazione della difesa rispetto a quelli statali per i quali non è prevista la commissione medica ospedaliera di seconda istanza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 11 marzo 1926, n. 416, art. 5, primo, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 375/1992, reg. sez. I, proposto da Biccone Gianni, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Guardavaccaro e domiciliato *ex lege* presso la segreteria di questo Tribunale: contro Legione Carabinieri di Livorno, Ministero della difesa e Commissione medica ospedaliera del Centro medico legale militare di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore,* tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso la cui sede sono per legge domiciliati alla via degli Arazzieri, n 4; per l'annullamento dell'atto 11 febbraio 1992 prot. n. 2453/23-1981, con il quale la Legione Carabinieri di Livorno ha posto il ricorrente in congedo assoluto a decorrere dal 5 agosto 1991, nella parte in cui non si riconosce come dipendente da causa di servizio l'infermità «esiti di intervento per aneurisma dell'aorta addominale»; nonché degli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi e, segnatamente, del verbale n. 253/AB del 23 settembre 1991 con il quale la Commissione medica di seconda istanza di Firenze del Comando regione militare Tosco-Emiliana ha dichiarato non dipendente da causa di servizio l'infermità di cui sopra;

Visto il ricorso con i relativi allegati notificato e depositato rispettivamente il 2 e 16 aprile 1992;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 21 marzo 1995, il Consigliere, dott. Renzo Conti;

Uditi, altresì, l'avv. F. Guardavaccaro per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato S. Pizzorno per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione il ricorrente, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione militare in qualità di appuntato dell'Arma dei Carabinieri espone:

che in data 5 agosto 1991 veniva sottoposto a visita medica collegiale da parte della Commissione medica ospedaliera del Centro medico legale militare di Livorno al fine di accertare l'esistenza di alcune infermità ed al fine di stabilire se le stesse dipendessero da causa di servizio;

che, per quanto riguarda l'infermità in contestazione e cioè «esiti di intervento per aneurisma dell'aorta addominale», la predetta Commissione medica esprimeva il parere che la stessa produceva da sola la permanente non idoneità al servizio e la riconosceva come dipendente da causa di servizio;

che, dalla data della predetta visita non aveva più alcuna notizia fino a quando gli perveniva il provvedimento 11 febbraio 1992 prot. n. 2453/23-1981 della Legione Carabinieri di Livorno, con il quale, su conforme parere della Commissione medica di seconda istanza reso con verbale n. 253/AB del 23 settembre 1991, la richiamata infermità è stata dichiarata non dipendente da causa di servizio.

Al fine di ottenere l'annullamento, *in parte qua,* dei predetti provvedimenti sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame, così dal medesimo ricorrente paragrafati:

1) violazione artt. 48 e segg. R.D. 5 settembre 1895 n. 603;

2) difetto di motivazione e contraddittorietà.

Si sono costituite per resistere le amministrazioni intimate, le quali, con successiva memoria hanno opposto l'infondatezza del gravame.

Con memoria depositata il 20 ottobre 1993 il ricorrente, preso atto che l'ulteriore parere della Commissione di seconda istanza trovava fondamento normativo nell'art. 5 della legge 11 marzo 1926 n. 416, ha dedotto l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui prevede che la Commissione di seconda istanza esprima il proprio parere *inaudita altera parte*, senza sottoporre a visita l'interessato e addirittura a sua insaputa, per violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 21 marzo 1995.

DIRITTO

Oggetto della controversia è il diniego dell'amministrazione del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell'infermità del ricorrente «esiti di intervento per aneurisma dell'aorta addominale».

Tale diniego è stato adottato unicamente sulla base del parere espresso dalla Commissione medica di seconda istanza, alla quale la pratica era stata trasmessa in applicazione dell'art. 5 della legge 11 marzo 1926 n. 416, il quale prevede, appunto, l'intervento di detta Commissione nell'ipotesi in cui «vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera» (di prima istanza).

Nella specie come risulta dal verbale AB-N 1099 in data 3 agosto 1991 della citata Commissione medica ospedaliera, parte II, il comandante del corpo aveva espresso (con atto del 5 gennaio 1991, in conformità del parere del dirigente il servizio sanitario della Legione Carabinieri di Livorno prot. n. 13/308 del 30 ottobre 1990) parere contrario circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione, riconosciuta invece nel medesimo verbale, parte III, dalla Commissione medica ospedaliera.

Risulta altresì incontestato che il parere poi espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è stato espresso *inaudita altera parte*. Ha rilievo, pertanto il vizio del procedimento in tale senso seguito dall'amministrazione.

Risulta pregiudiziale all'esame delle censure proposte, pertanto la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 11 marzo 1926 n. 416 nella parte in cui si prevede il deferimento della pratica alla Commissione medica di seconda istanza senza, peraltro, garantire la partecipazione dell'interessato alla predetta seconda fase procedimentale: questioni sollevate dal ricorrente in memoria con riferimento agli artt. 3 e 97 Costituzione.

Le questioni, ad avviso del Collegio, appaiono rilevanti.

Al riguardo si osserva, oltre quanto precedentemente richiamato, che, risultando l'impugnato diniego adottato dalla Commissione medica di seconda istanza, alla quale la pratica era stata trasmessa in applicazione della espressa previsione normativa di cui al menzionato art. 5, primo e terzo somma, della legge n. 416 del 1926, il relativo giudizio non può essere definito indipendentemente dalla verifica della legittimità costituzionale della predetta norma che tale parere prescrive e secondo il procedimento nella stessa previsto.

Una volta, infatti, ritenuto illegittimo il procedimento seguito dall'amministrazione, che risulta conforme alla previsione di cui al citato art. 5. ne conseguirebbe l'illegittimità del menzionato parere e del successivo provvedimento di diniego impugnato, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure dedotte dal ricorrente.

Le questioni oltre che rilevanti appaiono, altresì, non manifestamente infondate.

L'art. 5 della menzionata legge n. 416 del 1926, al terzo comma, dispone che la procedura prevista dal primo comma, e cioè il deferimento della pratica all'esame di una commissione di seconda istanza, «deve essere eseguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della

Commissione medica ospedaliera» di prima istanza, prevedendo, poi, che la Commissione di seconda istanza esprima il proprio parere «ove lo creda previa visita diretta». Sul punto il successivo regolamento approvato con r.d. 15 aprile 1928 n. 1024 non ha apportato sostanziali integrazioni.

Tale norma appare in primo luogo in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza fissati dall'art. 3 della Costituzione nella parte in cui è previsto l'intervento della Commissione medica di seconda istanza nei termini di cui sopra.

Ciò nella considerazione che soltanto per il personale dipendente dal Ministero della difesa, ai fini dell'accertamento della dipendenza dalla causa di servizio delle infermità, è previsto l'intervento di una Commissione medica di seconda istanza nell'ipotesi di discrepanza dei richiamati pareri, peraltro, come si vedrà meglio in prosieguo senza garantire la partecipazione del dipendente a tale *sub* procedimento.

Per il restante personale civile dell'amministrazione statale, infatti, dalla disciplina relativa al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle infermità di cui agli artt. 35 e seguenti del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 68, ivi comprese le norme negli stessi richiamati, non risulta che sia consentito all'amministrazione di richiedere un nuovo parere di una Commissione medica di seconda istanza sull'unico presupposto della discordanza di precedenti pareri.

È pur vero che l'art. 177 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nel disporre l'obbligatorietà del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.), nell'ipotesi «in cui la competente Commissione medica abbia espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate siano dipendenti da causa di servizio» sostanzialmente prevedeva una Commissione di secondo grado, peraltro di natura non medica attesa la mancata prevalenza di componenti appartenenti alle carriere magistraturali e dirigenziali (cfr. art. 166 dello stesso d.P.R. n. 1092 del 1973), ma è anche vero che tale previsione doveva ritenersi applicabile anche al personale della difesa (cfr. Corte dei Conti, Sezione controllo Stato 22 maggio 1986 n. 1660) e che, comunque, l'intervento del C.P.P.O. è stato limitato, per effetto dell'art. 5-*bis* del d.-l. 21 settembre 1987 n. 387, come convertito nella legge 20 novembre 1987 n. 472, al verificarsi delle condizioni per la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ed è stato quindi precluso a tale comitato l'accertamento della dipendenza della causa di servizio delle infermità (cfr. C. d S. VI 29 aprile 1991 n. 244).

Parimenti non è idoneo ad eliminare la differenziazione di trattamento di cui trattasi l'art. 178, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 1092 del 1973, laddove si prevede che l'Amministrazione centrale, qualora ritenga di non condividere il parere del C.P.P.O., possa sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della Sanità.

Prescindendo dalla attuale vigenza di siffatta previsione alla luce di quanto precedentemente precisato in merito alla competenza del C.P.P.O., occorre rilevare che, comunque, analoga previsione è contenuta nella stessa norma per il personale militare e quindi rimane comungue per detto ultimo personale, la ulteriore previsione della Commissione medica di seconda istanza di cui all'art. 5 della legge n. 416 del 1926 che costituisce una differenziazione della disciplina sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.

Tale differenziata disciplina tra il personale militare dipendente dall'amministrazione della Difesa ed il restante personale (civile) dello Stato, se pure poteva trovare giustificazione nel periodo storico in cui la prima è stata adottata, appare oggi di dubbia ragionevolezza, in quanto comporta discriminazione fra trattamenti paralleli dell'amministrazione della Difesa e gli altri dipendenti civili dello Stato.

Né la circostanza che parte del personale dipendente del Ministero della difesa abbia lo *status* di militare, come nella specie il ricorrente appuntato dell'Arma dei Carabinieri, sembra ritenersi costituire giustificazione della differenziata disciplina in questione, atteso che ai fini del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della infermità, non sembra che tale particolare *status* possa assumere ragionevole rilevanza.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'art. 5 della legge n. 416 del 1926, nella parte in cui prevede per i dipendenti dell'amministrazione della Difesa, diversamente dagli altri dipendenti dello Stato, l'intervento della Commissione medica di seconda istanza secondo il procedimento nello stesso previsto, appare di dubbia legittimità con riferimento ai principi di uguaglianza e ragionevolezza fissati dall'art. 3 della Costituzione.

La stessa norma, inoltre, nell'ipotesi in cui la Commissione non ritenga opportuno o necessario procedere a visita diretta del dipendente, nella parte in cui consente che la Commissione medica di seconda istanza esprima il proprio parere senza che l'interessato abbia alcuna possibilità di partecipare al relativo sub-procedimento o addirittura ad insaputa del medesimo, appare altresì in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento fissati dall'art. 97 della Costituzione.

Ciò nella considerazione che la norma di cui trattasi, nel consentire alla Commissione medica di seconda istanza di pronunciarsi *inaudita altera parte* attribuisce in sostanza all'Amministrazione una posizione dominante e determinante che non sembra trovare alcuna valida giustificazione. La stessa norma, infatti, inibisce e comunque

non garantisce all'interessato la possibilità di farsi assistere nel corso del giudizio medico di secondo grado da un medico di propria fiducia, quando invece i citati principi, anche alla luce della legge 7 agosto 1990 n. 241, richiederebbero che tale possibilità venisse garantita.

È pur vero che l'assistenza del medico di fiducia non è inibita espressamente dalla norma e che quindi dovrebbe riconoscersi in astratto il diritto del dipendente di farsi assistere da un medico di propria fiducia, cui corrisponderebbe l'obbligo dell'amministrazione di non opporsi (cfr. C. d S. VI, 2 ottobre 1991 n. 601), ma è anche vero che la norma in esame, non garantendo la possibilità per l'interessato di venire a conoscenza della discordanza del parere del comandante del Corpo, rende sostanzialmente pressoché impossibile l'esercizio di tale eventuale diritto, in quanto il medesimo non è posto nelle condizioni di conoscere la necessità dell'intervento della Commissione medica di seconda istanza.

Né, ancora, per analoga considerazione, può ritenersi che la partecipazione del dipendente sarebbe comunque garantita attualmente dalla previsione della partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 attraverso la comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7) e l'esercizio del diritto di accesso (di cui agli artt. 22 e segg.).

Al riguardo si osserva in primo luogo, che l'art. 7 della citata legge garantisce la comunicazione dell'avviso del procedimento, ma non anche, come sarebbe necessario nella specie, dell'avviso della singola fase sub-procedimentale ed in particolare della comunicazione della trasmissione della pratica alla Commissione medica di seconda istanza. In secondo luogo si rileva che l'esercizio del diritto di accesso risulterebbe anch'esso pressoché di esercizio impossibile, alla pari di quello riscontrabile nello stesso art. 5 della legge n. 416 del 1925, atteso che, non essendo garantita all'interessato la conoscenza della menzionata discordanza di pareri, questi si troverebbe nella pratica impossibilità di esercitare siffatto diritto.

Né la circostanza che il dipendente possa aver rinunciato, come avvenuto nella specie, a farsi assistere dal proprio medico di fiducia in sede di visita davanti alla Commissione medica ospedaliera di prima istanza, è *ex* se sufficiente a far ritenere che il medesimo abbia anche rinunciato a tale assistenza davanti alla Commissione medica di seconda istanza, in quanto, trattandosi di diverso organo inserito in una distinta fase sub-procedimentale, ben potrebbe il dipendente, venuto a conoscenza di pareri contrastanti, orientarsi diversamente da quanto deciso in sede di Commissione medica ospedaliera.

A tale stregua l'art. 5 della legge n. 416 del 1926, nella parte in cui, nell'ipotesi che la Commissione medica di seconda istanza non ritenga di procedere a visita diretta del dipendente, consente che la stessa Commissione esprima il proprio parere senza che l'interessato abbia alcuna possibilità di partecipare al relativo procedimento o, addirittura ad insaputa del medesimo e senza garantire un'efficace tutela delle proprie posizioni, appare pertanto in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento fissati dall'art. 97 della Costituzione.

In conclusione e per quanto sopra argomentato le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 5, primo, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1926, n. 416, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle infermità dei dipendenti dell'amministrazione della difesa, consente all'amministrazione medesima di attivare l'intervento di una Commissione medica di seconda istanza, sul quale poter fondare le proprie determinazioni, senza peraltro disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti alla Commissione stessa, appaiono rilevanti e non manifestamente infondate con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

A tale stregua vanno pertanto sottoposte alla Corte le questioni di legittimità costituzionale di cui sopra e conseguentemente va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti ai fini del decidere sul ricorso in epigrafe e non manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1926, n. 416 nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio del personale dipendente dell'Amministrazione della difesa, consente all'Amministrazione medesima di attivare l'intervento di una Commissione medica di seconda istanza senza, peraltro, disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti alla Commissione stessa;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle predette questioni di legittimità;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della segreteria della sezione, sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21 marzo 1995.

Il presidente: BERRUTI

Il consigliere estensore: CONTI

95C1587

N. 902

Ordinanza emessa il 25 ottobre 1995 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Rescigno Vincenzo

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Decidendo sulla eccezione proposta dalla difesa dell'imputato Rescigno Vincenzo di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del Collegio del Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dei gravi indizi in sede di impugnazione del provvedimento costitutivo di misura cautelare personale;

Premesso che effettivamente il presidente ed il giudice anziano di questo collegio coincidono con quelli che riesaminarono l'ordinanza dispositiva nei confronti dell'odierno imputato della misura della custodia cautelare in carcere e che in quella sede (con ordinanza 28 ottobre 1994, confermativa di quella del g.i.p.) fu specificamente ritenuta la sussistenza dei gravi indizi del reato del quale oggi il Rescigno è chiamato a rispondere;

OSSERVA

Che la questione sollevata è di evidente rilevanza, in quanto dalla soluzione della stessa deriva l'affermazione ovvero l'esclusione di un obbligo di astensione di due terzi di questo collegio ai sensi dell'art. 36, lett. *g)* c.p.p. e di una facoltà di ricusazione da parte dell'imputato;

che, circa la fondatezza della questione, recentissimamente la Corte costituzionale con sent. n. 432 del 15 settembre 1993, mutando opinione rispetto a quanto in precedenza affermato, ha asserito la sussistenza della «possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice», poiché «i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, primo comma, per l'applicabilità delle misure cautelari si sostanziano pur sempre in una serie di elementi probatori individuati nelle indagini preliminari e ideonei a fornire una consistente e ragionevole probabilità di colpevolezza

dell'indagato»; al termine della sentenza in questione la corte ha pure chiarito quali sarebbero «gli effetti che l'art. 34 mira a prevenire, e cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»;

che appare difficile escludere l'applicabilità di tali principi al caso in esame, del tutto analogo a quello oggetto specifico della citata sentenza (concernente il g.i.p. che ha applicato una misura cautelare);

che, pertanto, la prospettata eccezione appare rilevante e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Genova, addì 25 ottobre 1995

Il presidente: AIROLDI

95C1588

N. 903

Ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Caminiti Aniello

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nel procedimento a carico di Caminiti Aniello, nato a Taranto il 9 settembre 1961 imputato di omicidio volontario in danno di Villa Pace Vittorio ed in stato di custodia cautelare;

Rilevato che il Caminiti, citato a comparire all'udienza preliminare dinanzi a questo giudice ha chiesto di essere giudicato con giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg. del c.p.p.;

Esaminati gli atti.

OSSERVA

In data 30 gennaio 1995 questo g.i.p. all'esito di udienza di convalida del fermo del Caminiti per l'omicidio di Villa Pace Vittorio adottò nei confronti dell'indagato ordinanza di custodia cautelare in carcere in forza della quale l'imputato trovasi ora in stato di detenzione.

Tanto premesso la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato impone al decidente, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 6-15 settembre 1995 n. 432, di sindacare, valutata la definibilità del processo allo stato degli atti, la propria compatibilità a partecipare al giudizio nei confronti del Caminiti. Ed invero la richiamata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

Le motivazioni esposte nella anzidetta sentenza, che qui per brevità si intendono integralmente richiamate, hanno posto in rilievo la compromissione del fondamentale diritto di difesa dell'imputato allorquando debba essere valutata la sua penale responsabilità, e quindi le prove sulle quali la stessa si fonda, da parte dello stesso giudice che ha già sfavorevolmente valutato i gravi indizi di colpevolezza a suo carico tanto da determinarne il sacrificio della libertà personale. Peraltro la Corte nel ritenere una sostanziale equiparazione tra gli elementi d'accusa raccolti nella fase delle indagini preliminari e la prova dibattimentale che da quegli elementi indiziari verrà tecnicamente a formarsi nel dibattimento se ivi non intervengano nuovi, eventuali elementi di contrario segno, ha avuto cura di porre in rilievo che ove l'imputato chieda il giudizio abbreviato «è ancor più evidente che i medesimi elementi che nella fase delle indagini erano semplici indizi vengono sostanzialmente apprezzati come prove».

Discende da tale ovvia anticipazione del giudice costituzionale che la dichiarata illegittimità dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. è ancor più pregnante allorché la situazione di fatto esaminata con l'anzidetta sentenza ricorra in sede di giudizio abbreviato, premesso che più volte la Corte ha chiarito essere la nozione del giudizio compensiva anche di quello abbreviato. Con l'ulteriore e più significativa considerazione che il condizionamento della genuinità e correttezza del convincimento del giudice è certamente e maggiormente ipotizzabile quando ad adottare la decisione sia giudice monocratico anziché quello collegiale.

Tanto premesso non rimane a questo g.u.p. che sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale sin qui prospettata la cui risoluzione è chiaramente indispensabile per la definizione del procedimento a carico del Caminiti atteso che, nonostante sia intervenuta confessione in ordine alla materiale commissione del fatto delittuoso, le aspettative difensive dell'imputato, fondate sulla accidentalità della esplosione del colpo di pistola dal quale fu attinta la vittima, rischierebbero di essere frustrate dal convincimento di questo giudicante già esternato nella motivazione della ordinanza di custodia cautelare.

Giova peraltro rilevare che in tema di giudizio abbreviato il giudice costituzionale ha già sancito un duplice profilo di illegittimità dell'art. 34, secondo comma del codice di rito. La sentenza n. 401 del 12 novembre 1991 ha stabilito che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il g.i.p. presso il Tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, c.p.p. Con sentenza n. 439 del 16 dicembre 1993 si è ritenuta la incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata di cui all'art. 444 c.p.p.

Ebbene, la prima pronunzia anticipa l'evoluzione del pensiero della corte, ricorrente nella sentenza n. 432 del 6-15 settemnbre 1995, secondo il quale il giudice che definisce nel merito l'imputazione elevata dall'accusa deve essere diverso da quello che, comunque, abbia precedentemente valutato i termini dell'accusa medesima. A ben vedere la formulazione dell'imputazione a seguito della richiesta di archiviazione non accolta comporta un apprezzamento provvisorio, e, ad avviso di questo giudicante, certamente meno impegnativo sotto il profilo della valenza probatoria rispetto a quello che costituisce oggetto dei gravi indizi evidenziati con l'adozione di un provvedimento cautelare, sicché ancor più fondatamente è da ritenersi che il giudice investito della decisione nella fase processuale che si conclude con la scelta del rito abbreviato debba essere diverso da quello che un tale provvedimento abbia adottato.

Ma anche sotto un ulteriore profilo si impone tale differenziazione che postula la assoluta indipendenza di giudizio del magistrato giudicante. La sentenza n. 439, ribadendo il contenuto di precedenti pronunzie, ha evidenziato il basilare principio che il giudicante non deve aver svolto, nello stesso procedimento, alcun apprezzamento di merito sia in ordine alla responsabilità penale, sia in ordine a quant'altro possa influire sulle statuizioni della sentenza (valutazione delle circostanze, congruità della pena, concedibilità della sospensione della stessa). Appare allora fondata la questione di legittimità sollevata da questo g.u.p. per l'ulteriore rilievo che l'ordinanza di custodia cautelare impone la approfondita indicazione della sussistenza di esigenze cautelari coinvolgenti sia la

valutazione del fatto, sia la globale personalità dell'indagato, sicché detti apprezzamenti potrebbero influire sulla decisione di merito nella parte attinente alla irrogazione della pena, con ciò riproponendosi la stessa problematica che la Corte ha illustrato nella sentenza n. 432/1995, vale a dire «la sussistenza dei medesimi effetti che l'art. 34 mira ad impedire, e cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

P. Q. M.

Visti gli artt. 24 secondo comma, della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale ove non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice delle indagini preliminari che abbia applicato all'imputato la misura della custodia cautelare;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Taranto, addì 14 novembre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: LA MARCA

95C1589

N. **904**

Ordinanza emessa il 7 settembre 1995 dal tribunale di sorveglianza di Firenze sul reclamo proposto da Ranieri Antonio

Ordinamento penitenziario - Detenuti per determinati delitti (art. 4-*bis* della legge n. 354/1975) - Potere del Ministro di grazia e giustizia di sospendere, per motivi di ordine e di sicurezza, l'applicazione del regime ordinario - Previsto reclamo al tribunale di sorveglianza avverso detto provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare - Insindacabilità da parte del giudice adito, alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, del provvedimento sotto il profilo del merito - Lesione del principio di obbligatorietà di atto motivato dall'autorità giudiziaria per l'applicazione di misure incidenti sulla libertà personale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai detenuti in regime ordinario - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 41-*bis*, secondo comma, e 14-*ter*).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 7 settembre 1995, visti ed esaminati gli atti relativi alla procedura di sorveglianza in materia di reclamo, ai sensi art. 14-*ter* Ordinamento penitenziario, avverso decreto Ministro grazia e giustizia applicativo dell'art. 41-*bis*, secondo comma, della stessa legge, nei confronti di Ranieri Antonio, nato il 30 marzo 1957 a Napoli, attualmente detenuto presso la Casa di reclusione Pianosa; verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale.

OSSERVA

L'interessato ha proposto reclamo contro il decreto ministeriale applicativo nei suoi confronti dell'art. 41-*bis*, secondo comma, decreto via via rinnovato (1° agosto 1994, 4 febbraio 1995 e 5 agosto 1995).

Già detenuto in espiazione pena fino al 30 luglio 1991, l'interessato è ora detenuto in custodia cautelare, dalla data di cessazione della esecuzione della pena, appellante da sentenza 10 marzo 1994 Corte Assise Napoli.

Questo tribunale di sorveglianza, in ripetute ordinanze, nel decidere sul reclamo, ha esaminato i decreti amministrativi dell'art. 41-*bis*, secondo comma, sotto due profili:

fondatezza della applicazione della norma all'interessato;

nel caso in cui tale fondatezza sia riconosciuta, legittimità o meno delle restrizioni al regime penitenziario ordinario contenute nel provvedimento reclamato.

Ripetute sentenze della Corte di cassazione hanno ora annullato senza rinvio tali ordinanze nella parte in cui, dopo avere riconosciuto la fondatezza della applicazione della norma in questione all'interessato, si dichiarava la inefficacia di alcune delle restrizioni operate con il provvedimento reclamato.

Questa esclusione del sindacato del tribunale di sorveglianza in ordine al contenuto di tali provvedimenti pone problemi di costituzionalità, che questo ufficio rileva con la presente ordinanza, ritenendo gli stessi non manifestamente infondati.

Premessa: Lettura non costituzionale e lettura costituzionale dell'art. 41-*bis*, secondo comma, anche in riferimento all'art. 14-*ter* dell'Ordinamento penitenziario.

La questione che si sottopone alla Corte costituzionale attiene a problemi interpretativi di una norma sicuramente non di facile lettura, particolarmente nella sua portata e nelle sue applicazioni. Di qui la necessità di una non breve premessa, che analizzi i problemi interpretativi indicati.

I. — La lettura non costituzionale di cui alla Giurisprudenza della Corte di cassazione.

Una serie di sentenze, che la Corte di cassazione sta pronunciando, con annullamento senza rinvio di provvedimenti di questo Tribunale di sorveglianza, che hanno deciso sui reclami proposti da detenuti contro i decreti ministeriali applicativi nei loro confronti del regime speciale di cui all'art. 41-*bis*, secondo comma, Ordinamento penitenziario, ripropone il problema della costituzionalità di tale norma.

Le pronuncie in questione della Corte di cassazione hanno, come detto, annullato senza rinvio le ordinanze di questo ufficio, che, decidendo sui reclami indicati, riconoscevano la fondatezza della applicazione della norma in questione al singolo reclamante, ma dichiaravano nel contempo la inefficacia di alcune delle limitazioni alle regole del trattamento normativo penitenziario contenute, appunto (come previsto dalla norma in parola), nei decreti ministeriali reclamati.

Questo indirizzo della Corte di cassazione risulta ormai sistematico, essendosi manifestato alla fine del 1994 (Cass. Sez. I, 6 dicembre 1994, dep. 11 febbraio 1995, relativa a Vernengo Giuseppe), per proseguire, senza incertezze e contrasti, nel corso del 1995 (sentenza 26 gennaio 1995, dep. 31 marzo 1995, relativa a Salerno Pietro; sentenza 6 maggio 1995, relativa a Scaduto Giovanni; sentenza 6 giugno 1995, dep. 10 luglio 1995, relativa a Ganci Raffaele; sentenza 15 giugno 1995, dep. 20 luglio 1995, relativa a Madonia Francesco), così che deve ritenersi recepito dal Giudice del diritto. L'art. 41-*bis*, secondo comma, ha quindi il contenuto e la portata che tale interpretazione attribuisce allo stesso e che può essere così sintetizzata: i provvedimenti ministeriali applicativi di tale norma sono sindacabili dal Tribunale di sorveglianza sul punto della applicazione della stessa ad un determinato soggetto, ma non sono sindacabili in ordine al loro contenuto, limitativo della normativa penitenziaria.

Se si vuole, più esattamente, questa interpretazione coinvolge, accanto all'art. 41-*bis*, secondo comma, l'art. 14-*ter* dello stesso Ordinamento penitenziario, che, secondo la sentenza costituzionale n. 410/1993, è utilizzabile come mezzo di sindacato giurisdizionale sui provvedimenti applicativi del regime speciale previsto dall'art. 41-*bis*, secondo comma. Lo spazio di tale mezzo di reclamo, secondo la Corte di cassazione, è quello limitato che si è indicato.

II. — La lettura costituzionale dell'art. 41-*bis*, secondo comma, di cui alla giurisprudenza di questo e altri tribunali di sorveglianza.

La questione è quindi questa: è ammissibile o no il sindacato sulle limitazioni alla normativa penitenziaria ordinaria introdotte con i decreti ministeriali applicativi dell'art. 4-*bis*, secondo comma.

Si crede utile indicare le ragioni su cui questo Ufficio, come molti altri, ha ritenuto di fondare la propria risposta positiva. Si riferiscono qui le considerazioni esposte, via via più chiaramente, nel corso della redazione dei vari povvedimenti adottati. È vero che, secondo quanto qui di seguito esposto e sostenuto nelle ordinanze nostre e di altri

tribunali di sorveglianza, la costituzionalità dell'art. 41-*bis*, secondo comma, è salva, perché, come indicato dalla Corte costituzionale, si dà di esso una lettura compatibile con i principi costituzionali. È vero, quindi, che quanto ora si espone non opera a specifico sostengno della eccezione di incostituzionalità. Questa sarà poi sviluppata, accettando invece come «diritto vivente» la contraria interpretazione della Corte di cassazione. Ma sembra utile a chi scrive chiarire, attraverso la esposizione dei motivi su cui si sono basate le ordinanze dei tribunali di sorveglianza, la prospettiva in cui questi hanno esaminato la questione, prospettiva diversa da quella della Corte di cassazione. Nell'esame con ottiche diverse dei problemi discussi questi possono essere valutati in modo più completo.

Dunque la parte che segue, riporta le considerazioni rilevanti su cui si è mossa la giurisprudenza di questo e altri tribunali di sorveglianza.

1. — La lettura costituzionale: fondamento del sindacato relativo alle specifiche limitazioni del regime normativo ordinario in forza dell'art. 41-*bis*, secondo comma: riferimento alle sentenze costituzionali n. 349 e 410 del 1993.

Si ripete, pertanto, che si dovrebbe affermare che va esclusa una interpretazione limitativa del potere di controllo di questo Tribunale di sorveglianza, secondo cui lo stesso potrebbe sindacare solo la correttezza della applicazione a un determinato soggetto del regime restrittivo in questione e non anche la legittimità o meno delle restrizioni previste dallo stesso. È invece anche questo un aspetto rilevante e centrale del controllo di conformità alla legge, che viene attribuito al tribunale di sorveglianza e che va condotto sulla base della verifica che le restrizioni operate alle regole del trattamento prevedano la «sola sospensione di quelle medesime regole ed istituti che già nell'Ordinamento penitenziario appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione penitenziaria e che si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto» (v. sent. n. 349/1993, n. 5.3, Corte cost.). Resta fermo infatti il principio o che a colui che subisce una condanna a pena detentiva "sia riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca" (v. sent. n. 114/79)» (così ancora nella sent. n. 349/1993, n. 4.2). E resta fermo, quindi, che, quando siano in giuoco, tali «situazioni soggettive attive» o la violazione del rispetto della personalità del detenuto, è concesso il potere-dovere di intervento da parte di questo organo di controllo.

Si ricordi comunque ed inoltre il richiamo che la sentenza n. 410/1993 della stessa Corte ha fatto al reclamo di cui all'art. 14-*ter*, alla sostanziale coincidenza dei poteri di controllo attribuiti da tale norma al Tribunale di sorveglianza con quelli ricostruiti dalla Giurisprudenza costituzionale in materia di applicazione dell'art. 41-*bis*, secondo comma. Si legge infatti nella sentenza ora citata, n. 3.4: «occorre rilevare che nell'ambito dell'ordinamento penitenziario è già espressamente previsto un tipo di regime detentivo — il «regime di sorveglianza particolare» — disciplinato dagli artt. 41-*bis* e seguenti, che, nella sua concreta applicazione viene ad assumere un contenuto largamente coincidente con il regime differenziato introdotto con il provvedimento *ex* art. 41-*bis*, secondo comma, di sospensione del trattamento penitenziario». E più avanti (n. 3.5), si ribadisce la utilizzabilità del reclamo previsto contro la applicazione di tale regime in ordine e contro i provvedimenti *ex* art. 41-*bis*, secondo comma.

Questo tribunale di sorveglianza ha poi rilevato che può essere materia di reclamo *ex* art. 14-*ter* la illegittimità delle specifiche limitazioni delle regole del trattamento contenute nel provvedimento di sorveglianza particolare. Il che emerge chiaramente dalle disposizioni dell'art. 14-*quater*, che stabiliscono:

sia l'obbligo di motivazione delle limitazioni;

sia le materie in cui le restrizioni non possono essere operate, dando, pertanto, indicazioni preziose anche per la verifica in questa sede, data la «larga coincidenza» fra regime *ex* art. 41-*bis*, secondo comma, e regime di sorveglianza particolare.

Utilizzando, pertanto, il reclamo di cui all'art. 14-*ter* e le regole relative, così come anche previste dall'art. 14-*quater*, si deve concludere che si dovrebbe potere accertare in occasione di reclami in argomento:

se il provvedimento applicativo dell'art. 41-*quater*, quarto comma;

se, inoltre, le limitazioni apportate alle regole del trattamento siano comunque coerenti ai fini di cui all'art. 41-*bis*, secondo comma, in quanto, se così non fosse, le restrizioni sarebbero operate a fini puramente afflittivi, che potrebbero porsi in contrasto con le regole minime di rispetto della personalità del detenuto.

2. — La lettura costituzionale (segue): incompatibilità della esclusione del sindacato in questione con la giurisprudenza costituzionale indicata.

Si può ragionare a contrario. Si può allora osservare che, se effettivamente il sindacato in parola fosse escluso, la situazione diverrebbe paradossale.

E, infatti, le sentenze costituzionali nn. 349 e 410 del 1993 avevano salvato la costituzionalità dell'art. 41-*bis*, secondo comma, affermando che la norma poteva essere interpretata (ed applicata) costituzionalmente e che tale interpretazione (ed applicazione) costituzionale della norma importava che i provvedimenti ministeriali applicativi dovessero contenere solo limitazioni che non toccassero situazioni soggettive attive dei detenuti. Sulla applicazione del regime speciale ex art. 41-*bis*, secondo comma, ad un determinato soggetto e sul contenuto di tale regime i provvedimenti ministeriali dovevano motivare e, sulla base di tali motivazioni, erano sindacabili dai tribunali di sorveglianza.

La sentenza costituzionale n. 349/1993 coglieva anzi direttamente una violazione di un diritto soggettivo del detenuto, attuata nei provvedimenti ministeriali: quella della censura della corrispondenza senza autorizzazione di un organo giudiziario. Si noti bene che la Corte costituzionale dava una pura e semplice indicazione in tal senso nella motivazione della sentenza citata, ma non toccava in alcun modo il contenuto dei provvedimenti ministeriali, che operavano la violazione del diritto dei detenuti: cioè, non annullava o dichiarava inefficaci una parte dei provvedimenti stessi, compito che non è in alcun modo nelle competenze della Corte. Ora, se il Ministero di grazia e giustizia e la Amministrazione penitenziaria avessero insistito nel mantenere quella violazione, chi se non il tribunale di sorveglianza (individuato come organo di controllo giurisdizionale) poteva provvedere, dichiarando la inefficacia della clausola relativa? Se quel sindacato non fosse possibile, l'Amministrazione avrebbe potuto e potrebbe mantenere tranquillamente la violazione in parola. Quindi: la sindacabilità del contenuto dei provvedimenti ministeriali rappresenta, come si è già detto, il mezzo attraverso il quale si salva la legittimità costituzionale della norma che li prevede. Se tale sindacato non è possibile, l'Amministrazione, in base all'art. 41-*bis*, secondo comma, può dare al regime penitenziario il contenuto che crede, violare regole e diritti. Ed allora, inevitabilmente, si ripropone il problema della costituzionalità della norma in questione.

E si legga ancora, per ribadire quanto sopra detto, la sentenza n. 349/1993, al n. 7 della motivazione in diritto, che è la parte conclusiva della sentenza: «È opportuno, infine, sottolineare che le medesime ragioni che consentono di escludere l'illegittimità costituzionale della norma in esame, delimitandone l'ambito applicativo ed integrandone il portato con il richiamo ai principi generali dell'ordinamento, conducono anche alla conclusione che taluni dei rilievi espressi dai giudici remittenti, pur se rivolti avverso la citata disposizione dell'art. 41-*bis*, non trovano la loro causa nella norma di legge, bensì — come si è già visto — nel solo provvedimento ministeriale di applicazione. In base a tutte le ragioni fin qui esposte, anche tali provvedimenti, come del resto esattamente ritengono le stesse ordinanze di rimessione, sono certamente sindacabili dal giudice ordinario...». Non sembra davvero possibile pensare che tale sindacato sia dato soltanto sul punto dei destinatari del regime restrittivo e non anche sul contenuto dello stesso, sicuramente censurabile per violazione di regole e diritti, anche costituzionalmente protetti, come la stessa Corte costituzionale evidentemente riteneva.

3. — Esame degli argomenti, a sostegno della esclusione del sindacato in questione, esposti nelle sentenze della Corte di cassazione: analisi degli stessi e possibili confutazioni.

È utile esaminare le decisioni adottate dalla Corte di cassazione (citate sub I) di questa Premessa), con le quali si esclude il sindacato dei tribunali di sorveglianza del quale stiamo discutendo.

Si esaminano le sentenze non nell'ordine cronologico (con cui sono state citate in precedenza), ma nell'ordine logico degli argomenti.

Si legge nella prima delle sentenze citate della Corte di cassazione (6 dicembre 1994, Vernengo Giuseppe): «La sindacabilità del provvedimento ministeriale è attinente, in quanto controllo giurisdizionale, alla legittimità delle prescrizioni e cioè alla riconoscibilità di un collegamento tra il detenuto e la situazione che si intende tutelare con l'atto amministrativo, ma non al merito delle stesse e cioè in ordine alle singole modalità del regime imposto».

Nella quarta delle sentenze citate (6 giugno 1995, Ganci Raffaele) si legge: «Il provvedimento del Ministro di grazia e giustizia... riveste i caratteri dell'atto amministrativo che, incidendo su diritti soggettivi (cfr. sul punto le sentenze nn. 53 e 349/1993 della Corte costituzionale), è sottoponibile al controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria con lo strumento procedurale del reclamo innanzi al competente tribunale di sorveglianza *ex* art. 14-*ter*, Ord. pen. Detto controllo soggiace ai limiti fissati dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E*, in base ai quali il giudice può sindacare l'atto amministrativo soltanto sotto l'aspetto della sua legittimità e non estendere il medesimo al merito del provvedimento. Pertanto sono sottoposti al controllo giurisdizionale i tradizionali vizi di legittimità: ossia, l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge, secondo la specificazione di cui all'art. 26 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054».

Nella seconda delle sentenze citate (26 gennaio 1995, Salerno Pietro), la Corte di cassazione, introducendo un argomento nuovo, sostiene le stesse conclusione e ribadisce così «quanto già aveva affermato, in tema di reclamo avverso i provvedimenti che dispongono o propongano il regime di sorveglianza particolare, di cui agli artt. 14-*bis*, e

14-*ter* Ord. Penit., e cioè che il Tribunale di sorveglianza deve limitarsi ad effettuare il mero controllo di legittimità sul provvedimento reclamato, senza avere alcun potere integrativo dello stesso, stante la sua natura amministrativa, sia per l'autorità dalla quale promana che per il suo intrinseco contenuto, sicchè, ove rilevi la carenza di ragioni idonee a giustificarlo e la mera apparenza di quelle indicate, il giudice deve solo disporre la revoca del provvedimento (v., per tutte, Sez. I, 28 ottobre 1987, n. 3230, mass. n. 176.907)».

Infine si cita la quinta delle sentenze già indicate della Corte di cassazione (15 giugno 1995, Madonia Francesco), nella quale si rinvengono affermazioni non del tutto coincidenti con quelle di cui alla pronuncia precedente. Vi si afferma «... Il regime previsto dall'art. 41-*bis* Ord. pen., pur avendo un contenuto largamente coincidente con quello di sorveglianza particolare di cui all'art. 41-*bis* dell'Ord. pen., se ne differenzia profondamente anche per le finalità che lo caratterizzano. Infatti, il primo è diretto a salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre il secondo è diretto ad assicurare l'ordine e la sicurezza interna dei singoli istituti di pena. Ne consegue che non possono essere applicate per analogia, al regime di cui all'art. 41-*bis*, Ord. pen., norme dettate per il regime di sorveglianza particolare. Per quel che interessa non possono trovare applicazione i divieti di restrizioni previsti dall'art. 14-*quater* dell'Ord. Pen., essendo gli stessi specificamente previsti per il regime di sorveglianza particolare».

Alcune osservazioni sulla giurisprudenza sopra citata.

a) Analisi della giurisprudenza della Corte di cassazione: sentenze citate non sono del tutto coincidenti nelle motivazioni, ma lo sono del diniego del sindacato del tribunale di sorveglianza in ordine al contenuto dei decreti ministeriali, cioè, in ordine alle concrete restrizioni alla normativa ordinaria applicate con i decreti stessi.

Particolarmente nella sentenza 26 gennaio 1995, Salerno e in quella 6 giugno 1995, Ganci, sembra riconoscersi la applicazione di quello specifico mezzo di reclamo rappresentato dall'art. 14-*ter:* questo è lo strumento processuale, applicabile in materia per effetto del richiamo allo stesso operato in modo esplicito dalla sentenza costituzionale n. 410/1993. Nelle altre due sentenze sopra citate e particolarmente in quella 15 giugno 1995, Madonia, il riferimento fatto al reclamo *ex* art. 14-*ter* sembra ridursi ad una mera indicazione esemplificativa, facendosi rientrare il sindacato del tribunale di sorveglianza in quello generale del giudice ordinario sulla violazione dei diritti soggettivi da parte della pubblica amministrazione. Si reputa però inutile scendere in queste distinzioni (anche nella sentenza 6 giugno 1995, Ganci, si parla infatti di controllo del giudice ordinario *ex* art. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, All. *E,* si fa anche riferimento al contenuto di tale controllo, rinviando all'art. 26 della legge sul Consiglio di Stato e ai vizi di legittimità di cui è possibile il rilievo: e questo pur parlando sempre di quello specifico strumento di reclamo previsto dall'art. 14-*ter.*

Le sentenze citate coincidono, comunque nella conclusione: il sindacato del tribunale di sorveglianza è un sindacato di legittimità e ciò comporta (sentenza 6 dicembre 1994, Vernengo):

che si può verificare «la riconoscibilità di un collegamento tra il detenuto e la situazione che si intende tutelare con l'atto amministrativo»;

che non si può, invece, sindacare il «il merito delle prescrizioni», cioè delle specifiche limitazioni al regime penitenziario ordinario.

Se si vuole, pertanto, secondo le sentenze citate, uniformi sul punto:

l'unico diritto soggettivo in giuoco è quello del detenuto si essere legittimamente destinatario della applicazione dell'art. 4-*bis* secondo comma; di esserlo, ciò, attraverso un provvedimento ministeriale fondatamente riferibile al soggetto: su questo punto non si discute la pienezza della cognizione del tribunale di sorveglianza (che controlla la fondatezza delle motivazioni del decreto, spingendosi anche, attraverso la acquisizione di ulteriore documentazione, a ripararne le falle, che talvolta presentano);

nessun sindacato sarebbe invece possibile sul contenuto del decreto ministeriale, assumendosi che un tale sindacato sarebbe sostituzione ed integrazione della volontà della Amministrazione: questa dunque non è consentità, facendo supporre che si ritenga che, attraverso il contenuto dell'atto amministrativo in questione, non possa consumarsi alcuna violazione di diritti soggettivi.

b) Riflessioni critiche sulla giurisprudenza citata — Circa l'inquadramento dello strumento processuale del reclamo al tribunale di sorveglianza, la, giurisprudenza della Corte costituzionale già citata (sentenza n. 410/1993, nn. 3.4 e 3.5) parrebbe intendere il riferimento alle norme di cui all'art.14-*ter,* come un richiamo non meramente indicativo, ma ricettivo del sistema ivi previsto. Ma la questione può non essere particolarmente rilevante, anche se vedremo poi come e perché sia utile risolverla.

La questione di fondo resta la conclusione cui pervengono le sentenze citate: inammissibilità del sindacato in merito alle restrizioni introdotte con i decreti ministeriali. È questa conclusione che non è affatto persuasiva e non risponde ai tre interrogativi che seguono.

Primo. Perché la applicazione dell'art. 41-*bis*, secondo comma, ad un determinato soggetto può spingersi in ogni direzione, quando la individuazione del destinatario della norma comporta inevitabilmente valutazioni di sostanza (se non vogliamo usare la espressione «merito») in ordine al fatto che quel soggetto rappresenta un rischio per «l'ordine e la sicurezza pubblici»? Il sindacato del tribunale di sorveglianza, riconosciuto come necessario dalla Corte costituzionale per salvare la costituzionalità della norma (la sua interpretazione in senso costituzionale), ha inevitabilmente un contenuto di esame intrinseco del decreto ministeriale. Si può anche chiamarlo un esame di legittimità, ma la povertà delle indicazioni normative (nulla dice l'art. 41-*bis*, secondo comma, in merito ai parametri di individuazione dei soggetti, come invece fa l'art. 14-*bis)*, dà a questo esame un forte contenuto valutativo.

Secondo. Ma perché allora l'esame del contenuto dell'atto amministrativo deve essere precluso? La violazione dei diritti soggettivi può consumarsi proprio attraverso il contenuto dell'atto amministrativo. Come si è già rilevato in precedenza, *sub* II), la giurisprudenza della Corte costituzionale ha già rilevato una specifica violazione di un diritto soggettivo consumata dai primi decreti ministeriali (la censura della corrispondenza senza autorizzazione di un organo giudiziario) e ha rilevato che le censure di costituzionalità che i tribunali di sorveglianza avevano mosso all'art. 41-*bis*, secondo comma, erano in effetti riferibili ai decreti ministeriali medesimi, cogliendo pertanto negli stessi la capacità di aggredire posizioni soggettive protette (sent. n. 349/1993, n. 7 della motivazione in diritto). Se, quindi, l'applicazione della norma al soggetto pone in essere la violazione di un diritto soggettivo, perché la stessa non può essere consumata attraverso lo specifico contenuto del decreto ministeriale? Perché questa non può essere una ulteriore questione di legittimità?

Terzo. La giurisprudenza della Corte di cassazione risponde a questa domanda: questo sindacato non è possibile perché comporterebbe una sostituzione ed integrazione della volontà della Amministrazione da parte del giudice ordinario. Ma, per la esattezza, nei provvedimenti di questo tribunale di sorveglianza, nei più recenti in modo sempre più rigoroso (come si dimostrerà più oltre), la pronuncia è stata dichiarativa della inefficacia della singola restrizione al regime penitenziario in quanto violatrice di una specifica posizione soggettiva attiva. Quindi, perché, si vuole ravvisare in questo intervento una sostituzione o integrazione della volontà della Amministrazione, quando si tratta della ricognizione di una violazione di diritto, della quale si dichiara la inefficacia? Ma quando si dichiara la inefficacia del decreto nella sua totalità perché si ritiene che non dovesse essere applicato a quel determinato soggetto, non si opera anche allora una sostituzione della volontà della Amministrazione? Perché questa è consentita e l'altra, sul contenuto dell'atto amministrativo, non è possibile?

Qui, si può tornare, concludendo per questa parte, alla questione di quale portata abbia il richiamo all'art. 14-*ter* nella nostra materia. Se è questo lo strumento processuale che viene dato, non si può ritenere che il richiamo valga anche per l'art. 14-*quater*, che parrebbe indicare anche il contenuto della cognizione data al giudice del reclamo?

Si può cominciare col rilevare su questo punto che una delle sentenze citate della Corte di cassazione fonda la propria conclusione limitativa del sindacato (del tribunale di sorveglianza sul contenuto dei decreti ministeriali) sulla giurisprudenza formata a suo tempo sugli artt. 14-*bis* e 14-*ter*: vedi la sentenza 26 gennaio 1995, Salerno, sopra riportata e la pregressa giurisprudenza della Corte cassazione ricordata nella stessa. Quindi: afferma la cassazione che, anche nel sistema degli artt. 14-*ter* e 14-*quater*, il sindacato era limitato e non riguardava il contenuto del provvedimento reclamato.

La prima considerazione che si ritiene di potere fare è che la giurisprudenza a cui rinvia la sentenza citata non pare così sicura e costante, ma deve essere, verosimilmente, condizionata dalle singole fattispecie concrete sottoposte al giudizio, alcune delle quali avevano effettivamente realizzato una integrazione del provvedimento amministrativo, chiaramente non consentita e che non si intende affatto sostenere e si ritiene di non realizzare in alcun modo con i provvedimenti che si sono adottati e di cui oggi si discute. Per verificare che la risalente giurisprudenza della cassazione (certo non abbondante) sia stata tutt'altro che sicura e costante, si veda Cass., Sez. I, 11 giugno 1987, Mambro (in Foro It., 1988, II, 152), nella quale si esamina il contenuto del controllo della cassazione sui provvedimenti del tribunale di sorveglianza. In tale sentenza si prende atto che il contenuto del controllo del tribunale di sorveglianza sull'atto amministrativo non consiste affatto e soltanto in una verifica estrinseca della motivazione del provvedimento amministrativo reclamato, ma scende alla valutazione delle ragioni poste a base dello stesso e alla analisi della consistenza probatoria della medesime.

E allora esaminiamo più da vicino l'art. 14-*quater*, sviluppando quanto già osservato *sub* I).

Si è già ricordato ivi che l'art. 14-*quater*

regola proprio i «contenuti del regime di sorveglianza particolare» (v. la rubrica della norma); stabilisce che tale regime ocomporta le restrizioni strettamente necessarie, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole del trattamento previste dall'ordinamento penitenziario»;

afferma che «le restrizioni.... sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare»;

impone infine che «in ogni caso le restrizioni non possono riguardare» una serie di materie, specificamente indicate.

In presenza di tali disposizioni e dell'obbligo di motivazione previsto, non si vede come, a seguito del reclamo previsto dall'art. 14-*ter*, non si possa valutare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 14-*quater* in ordine al contenuto del regime restrittivo previsto dal provvedimento amministrativo. La normativa degli artt. 14-*bis* e segg. non solo è nata dalla esigenza di un controllo giurisdizionale sulla assegnazione dei detenuti ad un regime di massima sicurezza, ma anche da quella, altrettanto rilevante ed avvertita, del contenuto di questo (ricordiamo che, all'inserimento, con la legge n. 663/1986, nell'Ordinamento penitenziario penitenziario, degli artt. 14-*bis* e segg., corrispose la soppressione dell'art. 90, che consentiva proprio regimi restrittivi insuscettibili di sindacato, che si volevano invece rendere impossibili). Le indicazioni al riguardo dell'art. 14-*ter* sono indiscutibili e il reclamo di cui all'art. 14-*ter* non può non servire anche per la verifica di legalità del contenuto del regime restrittivo. Tutto ciò è stato già detto in precedenza e viene qui ribadito per ricordare una ulteriore sentenza della Corte di cassazione in materia di reclamo avverso il provvedimento applicativo della sorveglianza particolare. sentenza è quella della cassazione, Sezione I, 7 ottobre 1987, Piunti, in Cass. pen. 1988, 2149, nella quale si legge: «Nell'ipotesi di reclamo ex art. 14-*bis*... il Tribunale di sorveglianza è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste da detta norma e a valutare la legittimità del provvedimento adottato dalla amministrazione, i cui contenuti sono stabiliti dall'art. 14-*quater* della stessa legge, che fa riferimento alle restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, nonché al visto di controllo della corrispondenza, restando esclusi da detta restrizione alcuni diritti del detenuto, che il legislatore ha espressamente considerato non comprimibili, neppure quando sia autorizzata la sottoposizione alla sorveglianza speciale».

Come si vede, la giurisprudenza formatasi sugli artt. 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* — lo si è detto poco sopra — è tutt'altro che significativa e rilevante per affermare la impossibilità di sindacato sul contenuto dell'atto amministrativo. La stessa poteva affermare, ed è un punto pacifico, che non si poteva integrare l'atto amministrativo, inserendo in esso un contenuto diverso da quello del medesimo. Ma come detto ripetutamente non è questo che si ritiene di potere fare. Ciò che si ritiene di potere fare è di rilevare la illegittimità di singole parti di quel contenuto (per le ragioni già esposte) e di poterne conseguentemente dichiarare la inefficacia, come si è fatto nei nostri provvedimenti in sede di reclamo contro i decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-*bis*, comma 2.

4) *Conclusione.*

Si sono pertanto confrontate due possibili letture della norma di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, con particolare riferimento all'art. 14-*ter*, sulla questione essenziale della possibilità o meno di sindacato dei tribunali di sorveglianza sul contenuto dei decreti ministeriali applicativi della prima norma. Tali possibili letture sono le seguenti:

quella che si ritiene costituzionale e che consente detto sindacato: in base a tale lettura si sono adottate ripetute decisioni, da parte di questo tribunale di sorveglianza, come di altri, con le quali, dopo avere riconosciuto fondata la applicazione della norma, all'interessato, si dichiarava la inefficacia di alcune delle limitazioni al regime penitenziario ordinario contenute nei decreti ministeriali reclamati;

quella invece, seguita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che non si ritiene costituzionale (per quanto si dirà successivamente), secondo la quale nessun sindacato è possibile in merito al contenuto dei decreti ministeriali in questione.

Questa seconda lettura, per la ormai raggiunta stabilità e per la provenienza dal giudice di legittimità sovraordinato, rappresenta l'unica interpretazione oggi possibile della normativa in questione. Di essa si esamineranno poco oltre quelli che, secondo questo tribunale di sorveglianza, rappresentano i possibili profili di incostituzionalità.

III. - Esemplificazione del sindacato del tribunale di sorveglianza in merito al contenuto dei decreti ninisteriali applicativi dell'art. 41-*bis*, comma 2, nonché delle conseguenti decisioni adottate.

Per concludere questa non breve, ma indispensabile, premessa, si può citare uno dei provvedimenti più recenti di questo tribunale di sorveglianza, nella parte in cui si esprime il controverso e contestato sindacato sul contenuto dei decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-*bis*, comma 2.

Si tratta della ordinanza 27 giugno 1995, relativa a Ferrara Calogero, pg. da 10 a 14.

Esame delle singole clausole restrittive delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria: individuazione di quelle censurabili.

Si ritiene che non si giustifichino, nei termini precedentemente chiariti, e debbano pertanto essere dichiarate inefficaci, le limitazioni del regime penitenziario vigente contenute nel provvedimento reclamato e qui di seguito indicate.

1. — Dispone l'art. 1 del dispositivo del provvedimento reclamato, nella parte iniziale: «... è sospesa l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ed in particolare delle sottoindicate disposizioni ...».

Questa parte del dispositivo non è semplicemente la introduzione delle successive specifiche clausole sospensive di singole regole, ma ha un suo proprio contenuto, in ossequio al quale si ritiene sospesa ogni attività di osservazione e trattamento nei confronti dei soggetti sottoposti alla applicazione dell'art. 41-*bis*, comma 2. È sistematica, infatti, in occasione di procedure di sorveglianza (essenzialmente per liberazione anticipata *ex* art. 54), la precisazione, da parte degli operatori penitenziari richiesti delle valutazioni indispensabili per le decisioni del tribunale di sorveglianza, che i detenuti destinatari del regime in parola non sono sottoposti ad osservazione e trattamento. Il senso, quindi, di questa clausola introduttiva è quello che si è ora indicato e, come tale, è stata applicata. D'altronde, la previsione di clausole restrittive «in particolare», non può non dare un senso proprio e autonomo alla clausola limitativa generale, che va intesa, quindi, nel senso ora chiarito.

Questo realizza la violazione di un preciso diritto costituzionale, che, ricollegandosi all'art. 27, comma 3, Cost., stabilisce il diritto del condannato ad un trattamento rieducativo e al riesame degli effetti del medesimo per verificare se la espiazione della pena abbia raggiunto le finalità rieducative per cui viene eseguita. Tale diritto è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204/1974 e più volte ripetuto in seguito, ma è rilevante notare che sempre di tale diritto si è fatta applicazione nella sentenza n. 306/1993, che pronunciava su tutta un serie di eccezioni di costituzionalità a quello stesso d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che introduceva anche il comma 2 dell'art. 41-*bis*. La sentenza costituzionale ora detta, chiamata a decidere proprio sulla legislazione speciale introdotta per detenuti appartenenti al crimine organizzato, riaffermava (n. 10 della motivazione in diritto) che «tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena — da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale ... e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione ... — ... il legislatore può ... far tendenzialmente prevalere ... l'una o l'altra finalità ... ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata».

E nel rispetto di questo principio, la sentenza n. 306/1993 ha salvato la costituzionalità di varie disposizioni introdotte, nella materia dei benefici penitenziari, dalla legislazione in questione, proprio perché si è mantenuto quantomeno uno dei benefici stessi, la liberazione anticipata, cioé, senza subordinarlo alla collaborazione (n. 11 della motivazione in diritto).

Ed allora la sospensione di ogni attività di osservazione e trattamento, enunciata nella clausola iniziale del dispositivo del provvedimento reclamato e sistematicamente attuata nei fatti, viola il diritto, che riposa sull'art. 27, comma 3, Cost., a che la esecuzione della pena non sia privata della finalizzazione rieducativa, che è propria e necessaria della stessa. Che i soggetti di cui trattasi siano talvolta autori di gravi crimini e si ritengano ancora legati (come si è detto in precedenza per il caso di specie) ad aggregazioni criminali, non dispensa, come la citata sentenza costituzionale n. 306/1993 ribadisce, dall'offrire anche ad essi la possibilità di partecipare ad una attività penitenziaria rieducativa. Analisi critiche e resipiscenze sul loro vissuto saranno indubbiamente rare, ma tale rarità non fa venire meno l'obbligo costituzionale indicato.

Nel quadro, poi, delle finalità perseguite dall'art. 41-*bis*, comma 2, non si vede quale vantaggio per la sicurezza pubblica possa derivare dalla omissione di qualunque attività di osservazione e trattamento nei confronti dei destinatari della norma citata.

Pertanto, va dichiarata la inefficacia della disposizione iniziale dell'art. 1 della parte dispositiva del provvedinento reclamato là dove si stabilisce, in linea generale, che «è sospesa l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», disposizione alla quale consegue la sospensione di qualsiasi attività di osservazione e trattamento nei confronti del destinatario del provvedimento stesso.

2. — Va del pari dichiarata inefficace, fra le specifiche disposizioni dell'art. 1 del dispositivo del provvedimento reclamato, restrittive del regime ordinario della legge penitenziaria, quella che stabilisce il divieto di colloqui ordinari con familiari e conviventi eccedenti il numero di uno al mese per la durata di un'ora, di cui alla lettera *c)* del detto articolo.

Il diritto di avere 4 colloqui al mese con i congiunti è attribuito al detenuto dall'art. 18 dell'ordinamento penitenziario e, nel mentre è prevista la possibilità di autorizzare altri colloqui, con finalità premiali, oltre i quattro previsti, e di autorizzare inoltre colloqui con terzi «per ragionevoli motivi», l'Amministrazione non ha la facoltà di derogare al numero di colloqui previsto come regola minima nei rapporti con i congiunti. È questa, pertanto, una materia nella quale si radica una «situazione soggettiva attiva» del detenuto che va rispettata.

A conferma di questo sta la previsione dell'art. 14-*quater*, comma 4, che prevede i colloqui con i prossimi congiunti fra le materie in cui non possono essere apportate restrizioni.

Se poi si vuole esaminare questa restrizione in funzione delle finalità specifiche dell'art. 41-*bis*, comma 2, si può aggiungere che, laddove venga ritenuto ammissibile il colloquio con le persone di famiglia, a nulla vale ridurne quantità e durata rispetto alla normale previsione della legge penitenziaria. Delle due l'una infatti: o si ritiene tale tipo di colloquio possibile veicolo di pericoli all'esterno, ed allora esso deve essere decisamente e completamente escluso (e questo, d'altronde, non sarebbe possibile per quanto detto più sopra); ovvero non lo si considera pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza pubblica ed allora e perciò stesso lo si deve ritenere possibile. Il solo fatto di averne consentito la fruizione, sia pure ridotta nella quantità, impone di considerarlo non pregiudizievole e conseguentemente inspiegabile, alla luce dei fini perseguiti, la sua limitazione rispetto all'ordinario regime di legge.

3. — Del pari non legittimo e comunque del tutto privo di ragione appare il divieto di acquisto di generi alimentari che secondo l'uso comune richiedano cottura, di cui alla lettera *i)* del detto art. 1.

Anche a tale riguardo una «situazione soggettiva attiva» è riconosciuta ai detenuti dall'ultimo comma dell'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario ed essa inoltre va inquadrata in una esigenza di sia pure minima indivualizzazione del vitto (dovuta particolarmente in considerazione delle condizioni di salute dei soggetti e di esigenze dietetiche, pur sempre minime, degli stessi).

A riprova di quanto si dice sta la inserzione, all'art. 14-*quater*, comma 4, fra le materie per le quali non sono possibili restrizioni, di quella del vitto e dell'acquisto di generi permessi.

Anche qui, comunque, non è chi non veda (passando all'esame riferito alle finalità di cui all'art. 41-*bis*, comma 2) come questa prescrizione non trovi alcun aggancio con la finalità perseguita dal provvedimento ministeriale.

È nota la preoccupazione circa un uso illecito e pericoloso delle bombolette di gas con cui vengono alimentati i fornelli da campo per procedere alla cottura dei cibi acquistati crudi. E d'altra parte questo è problema tutto ed esclusivamente interno agli istituti. L'Amministrazione potrà legittimamente disporre una regolamentazione dell'uso del fornello, indicandone orari di consegna, ritiro e custodia negli armadietti esterni alla cella da parte del personale operante; parimenti potrà stabilire che, in via disciplinare specifica, possa sospendersi dal beneficio il soggetto che ne abbia fato uso scorretto. Ma certamente non potrà in via generale e astratta negare una bevanda o un cibo caldo, preparato nei modi e nei tempi eventualmente meglio visti, inducendo che con ciò si intende preservare la collettività da nuovi e gravissimi rischi.

Questa parte — è ben chiaro — è tutta ed esclusivamente di competenza della Amministrazione penitenziaria, di cui non si vuole in alcun modo integrare o sostituire la volontà.

Si conclude, pertanto, limitandoci a ribadire la inefficacia della disposizione restrittiva di cui alla lettera *i)*.

4. — Infine va rimarcato come sia illegittimo il limite di due ore per fruire del passeggio all'aria, di cui alla lettera *l)* del detto art. 1, ove si prevede che non sia consentita la permanenza all'aria aperta per oltre due ore giornaliere.

Va chiarito che il senso di tale limitazione è quello di determinare la chiusura in cella dell'interessato per le restanti 22 ore di ogni giornata in violazione della specifica previsione dell'art. 6 dell'Ordinamento penitenziario, che indica la cella come locale di solo pernottamento, prevedendo locali di soggiorno, nella specie non esistenti. Anche qui vi è una «situazione soggettiva attiva», che deriva dalla norma citata e che la disposizione in esame del decreto ministeriale ignora. È chiaro, ancora, in questo quadro normativo, che i limiti minimi di permanenza all'aperto, indicati nell'art. 10 dell'ordinamento penitenziario, sono stabiliti con riferimento ad un normale regime di vita, distribuito fra locali di pernottamento e locali di soggiorno, che, nel caso, è totalmente mancante.

La prescrizione, inoltre, non ha certamente riflesso alcuno sulla sicurezza esterna; oltretutto devono considerarsi le concrete condizioni operative della struttura pianosina che consente adeguata separazione dei detenuti al momento dell'aria e nessun aggravio ulteriore per il personale quale che sia il tempo della stessa. Anche sotto tale profilo la restrizione operata non si legittima alla luce delle finalità dell'art. 41-*bis*, comma 2.

Sul punto, senza volere in alcun modo integrare o sostituire, la clausola restrittiva, della quale ci si limita a dichiarare la inefficacia, si può rilevare che per le sezioni ad alta sicurezza attualmente in funzione è prevista la permanenza all'aria aperta per cinque ore giornaliere in due soluzioni.

In conclusione, fra quelle indicate all'art. 1 del provvedimento reclamato, si considerano illegittime e si dichiarano, quindi, inefficaci;

la disposizione iniziale dello stesso articolo, là dove si stabilisce, in linea generale, che «è sospesa l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», così da consentire la sospensione di qualsiasi attività di osservazione e trattamento nei confronti del destinatario del provvedimento stesso;

la disposizione di cui alla lettera *c)*;

la disposizione di cui alla lettera *i)*;

la disposizione di cui alla lettera *l)*.

La citazione di uno specifico provvedimemento e del tipo di sindacato operato consente di verificare quello che si è sostenuto in precedenza: che il sindacato stesso non intende integrare o sostituire la volontà della pubblica amministrazione, ma soltanto controllarne la effettiva legittimità.

ESAME DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMATIVA IN QUESTIONE: art. 41-*bis*, comma 2, e art. 14-*ter*

La lunga premessa che precede consente ora di scendere all'esame dei profili di costituzionalità della normativa in parola. Normativa, quindi, che va letta ed interpretata secondo la lettura fatta dalla Corte di Cassazione e sopra ricostruita.

*I. — Rilievo di incostituzionalità dell'art. 41-*bis*, comma 2, nonché dell'art. 14-*ter* dell'Ordinamento penitenziario, in relazione all'art. 13, comma 2, della Costituzione.*

Un primo ordine di considerazioni su questo profilo di incostituzionalità della normativa in esame, può ricavarsi dalla sentenza n. 349/1993 della Corte costituzionale. Vi si legge (v. n. 4.2 della motivazione in diritto).

Va tenuto fermo, in primo luogo, che la tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo ed in particolare la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni che, come è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta... Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, dal principio accolto nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, discende direttamente, quale ulteriore principio di civiltà, che a colui che subisce una condanna a pena detentiva «sia riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca (v. sent. n. 114 del 1979)». In breve, la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona: ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale. Da ciò consegue che l'adozione di eventuali provvedimenti, suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel quadro della libertà personale, può avvenire soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione».

Una prima precisazione va fatta. Le considerazioni svolte nella sentenza costituzionale citata si riferiscono alla situazione detentiva di chi si trova in esecuzione di pena. Sembra, però, che non ci siano da fare particolari approfondimenti sul fatto che l'art. 13, comma 2, della Costituzione, riguarda ogni forma di detenzione e che le considerazioni della Corte costituzionale debbano valere a maggior ragione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare, che si presume innocente fino a che non intervenga la condanna definitiva.

Fatta questa precisazione, ci sembra chiaro che la copertura costituzionale descritta nella sentenza n. 349/1993 citata, riguarda specificamente il contenuto delle eventuali restrizioni ulteriori della libertà di una persona in situazione detentiva. È ovvio che essa garantisce anche i singoli dalla applicazione agli stessi delle restrizioni in questione, ma l'attenzione della giurisprudenza costituzionale è rivolta in particolare al contenuto delle stesse e alla

possibilità che queste mettano in giuoco quelle posizioni soggettive attive di cui la sentenza citata parla. E allora non si vede come, per effetto dell'art. 41-*bis*, comma 2, la pubblica amministrazione possa operare restrizioni di qualsiasi genere, senza che il contenuto delle stesse possa essere sindacato da un organo giiirisdizionale. Il che accade, se si ritiene, come si deve ritenere in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che tale sindacato non sia possibile ai sensi dell'art. 14-*ter*, per lo spazio limitato che da tale norma si ricava per l'intervento giurisdizionale che da tale norma si può desumere. E il profilo di costituzionalità si può ritenere duplice:

è violata la riserva di legge, perchè una norma generica come l'art. 41-*bis*, comma 2, non dà alcuna indicazione sulle posssibili restrizioni, neppure a livello di concreti indirizzi: tutto dovrebbe essere ricavato indirettamente dal generico riferimento ai «motivi di ordine e sicurezza pubblica» (si tenga presente la ben diversa previsione dell'art. 14-*quater*, specifico sulle materie che non potevano essere toccate dalle restrizioni della sorveglianza particolare);

è violata incontestabilmente la riserva di giurisdizione, in quanto, appunto, confermata la riferibilità della norma all'interessato, il giudice non può verificare la legittimità del contenuto delle restrizioni.

Si è spiegato che il controllo dei tribunali di sorveglianza in questo settore non comporta affatto sostituzione o integrazione della volontà della pubblica amministrazione, limitandosi alla presa d'atto della legittimità o meno delle restrizioni apportate con il provvedimento applicativo dell'art. 41-*bis*, comma 2. Ma quali che siano le ragioni della impossibilità del sindacato, infondate o meno, esse si esprimono nella giurisprudenza del giudice di legittimità ed impediscono il sindacato giurisdizionale sulle violazioni delle situazioni soggettive attive eventualmente consumate con le restrizioni in parola.

Ciò che sembra necessario rilevare è la possibilità reale che l'assenza di tale controllo renda inevitabile una detenzione di sola neutralizzazione, nella quale diritti essenziali vengono violati. Si è visto, ad esempio, che si rende esplicita la cessazione delle attività di osservazione e trattamento e si stabilisce la apertura ed uscita dalla cella per non più di due ore: tuttociò non può non comportare che ogni attività di trattamento, anche in risposta a diritti essenziali (istruzione, lavoro, religione), vengano meno. Come, nel concreto, vengono meno, perché non solo non è svolta l'attività di osservazione, ma mancano i servizi scolastici e religiosi e reali possibilità di lavoro.

Anche qui si può notare che quanto detto può valere anche per un soggetto in custodia cautelare. Si deve ricordare al riguardo il disposto dell'art. 15, comma 3, Ordinamento penitenziario, e tenere presente che non sembra concepibile che ciò che deve essere escluso per chi sia detenuto in espiazione di pena, possa invece essere consentito per chi sia in costodia cautelare e, quindi, presunto innocente fino alla sentenza definitiva.

*II. — Rilievo di incostituzionalità dell'art. 41-*bis*, comma 2, nonché dell'art. 14-*ter*, Ordinamento penitenziario, in relazione all'art. 3, comma 1, della Costituzione.*

È chiaro che, escluso il sindacato giurisdizionale sul contenuto delle restrizioni apportate con i provvedimenti applicativi dell'art. 41-*bis*, comma 2, si deve inevitabilmente ammettere la possibilità di regimi detentivi eterogenei rispetto a quello ordinario ed eterogenei anche tra loro. Se si tiene presente che l'art. 41-*bis*, comma 2, ha il suo ascendente nel soppresso art. 90 del testo originario dell'Ordinamento penitenziario, si può ricordare che, in applicazione di quella norma, venivano applicati regimi restrittivi diversi, per gruppi di detenuti o per singoli detenuti, con diversi provvedimenti amministrativi.

Si può prendere atto della elevata pericolosità dei soggetti in questione (cui si è riconosciuta legittima l'applicazione dell'art. 41-*bis*, comma 2), ma si può prendere anche atto che la norma in questione, interpretata come si è più volte detto, dà carta bianca alla pubblica amministrazione, con la possibilità di regimi assolutamente eterogenei da quello ordinario e eterogenei fra loro. Nell'assenza di qualsiasi criterio non si può ricorrere ad un giudizio di adeguatezza delle differenze di trattamento, in quanto tale assenza rende potenzialmente possibili regimi diversi in cui la diversità è del tutto priva di ragionevolezza e non corrisponde alle differenze di pericolosità dei detenuti cui si applica il regime speciale rispetto ai detenuti ordinari; ovvero non corrisponde affatto alle differenze di pericolosità fra detenuti cui siano applicati regimi restrittivi diversi.

E allora è violata la norma costituzionale dell'art. 3, comma 1, che sancisce il principio di eguaglianza dei vari soggetti dinanzi alla legge: così come è formulata la normativa in questione consente applicazioni che violano detto principio e che consentono diversità di trattamento penitenziario che superano ogni ragionevolezza, anche se riferiti alle diversità soggettive dei detenuti interessati rispetto a quelli ordinari.

III. — *Rilievo di incostituzionalità dell'art. 41-*bis*, comma 2 nonché dell'art. 14-*ter*, dell'Ordinamento penitenziario in relazione all'art. 27, comma 3, della Costituzione.*

Come è noto e già rilevato, il controllo giurisdizionale attribuito ai tribunali di sorveglianza riguarda «i condannati, gli internati e gli imputati» (v. art. 14-*ter* in relazione all'art. 14-*bis*, comma 2). Si esamina, qui, il rilievo di incostituzionalità della normativa in discussione sotto profili desumibili dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, in parte validi anche per il detenuto in custodia cautelare, pur se formulati per il detenuto in esecuzione di pena.

1. — L'art. 27, comma 3, contiene la enunciazione di due principi: primo: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»; secondo: le stesse (pene) «devono tendere alla rieducazione del condannato».

Il primo principio è enunciato in ordine alle pene, ma sembra chiaramente estensibile a tutte le situazioni detentive.

Premesso questo, si deve rilevare che la preclusione del sindacato sul contenuto delle restrizioni ex art. 41-*bis*, comma 2, rende possibile che le stesse consentano anche «trattamenti contrari al senso di umanità». Questo, cioè, è certamente possibile, nel senso che le restrizioni in parola potrebbero essere tali da superare tale soglia. Ma questo, si potrebbe già dire per le restrizioni applicate, che già consentono un regime puramente afflittivo, nel quale, sul piano delle relazioni personali più strette del soggetto, viene ridotto al minimo lo spazio concernente le stesse (un colloquio al mese con i familiari più stretti), e sul piano del regime di vita interno, si realizzano chiusure in cella di 22 ore al giorno, non accompagnate da alcuna apertura trattamentale.

Quindi, la normativa in questione (art. 41-*bis*, comma 2, e art. 14-*ter*, come interpretato dal giudice di legittimità), è incostituzionale sotto il profilo qui considerato in quanto, consentendo alla pubblica amministrazione di introdurre senza alcun controllo restrizioni all'ordinario regime detentivo, consente o quantomeno non esclude che la stessa possa anche realizzare «trattamenti contrari al senso di umanità» nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale in esame.

2. — Secondo principio di cui al comma 3 dell'art. 27 della Costituzione: le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Questo profilo di costituzionalità riguarda in effetti solo i detenuti in esecuzione di pena.

Anche il rispetto di tale norma costituzionale non è affatto garantito dalla normativa in esame. Nella parte dedicata alla premessa, *sub* III), si è riportato l'esame condotto da questo tribunale di sorveglianza su un provvedimento applicativo dell'art. 41-*bis*, comma 2. Tale esame si concludeva verificando che, in sostanza, le restrizioni apportate comportavano la cessazione delle attività di osservazione e trattamento: cessazione attuata nei fatti e da ritenersi enunciata nello stesso decreto ministeriale, secondo quanto si curava di dimostrare nel nostro provvedimento. Ma, se così è, tutta la strumentazione giuridica che l'Ordinamento penitenziario prevede per l'attuazione del principio costituzionale in esame viene meno e vengono meno in sostanza tutti gli strumenti di valutazione che consentirebbero di concedere uno qualsiasi dei benefici penitenziari eventualmente ammissibili.

Anche sotto questo profilo, si deve concludere che la normativa indicata (art. 41-*bis*, comma 2, e art. 14-*ter*, interpretato in senso restrittivo, come da giurisprudenza della Corte di cassazione), consentendo alla pubblica amministrazione di introdurre restrizioni del regime penitenziario senza alcun controllo giurisdizionale sul contenuto delle stesse, consente o quantomeno non preclude la violazione del principio costituzionale, secondo cui le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato».

*IV. — Rilievo di incostituzionalità dell'art. 41-*bis*, comma 2, nonché dell'art. 14-*ter*, in relazione all'art. 113 della Costituzione.*

La norma costituzionale citata dispone al comma 1 e al comma 2:

«Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti».

Sembra chiaro che la norma abbia voluto enunciare il principio della piena sindacabilità giurisdizionale degli atti amministrativi, enunciazione che viene operata nel modo più ampio. Ed allora, sotto tale profilo, non sembra ammissibile che, nella materia in esame, il sindacato dei tribunali di sorveglianza sui provvedimenti applicativi dell'art. 41-*bis*, comma 2, debba subire le gravi limitazioni affermate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: non potere, cioè, sindacare il contenuto di tali provvedimenti e le eventuali illegittimità delle restrizioni operate dagli stessi al regime penitenziario ordinario.

Conclusione:

Si ritengono, pertanto, non manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità degli artt. 41-*bis*, comma 2, e 14-*ter*, dell'Ordinamento penitenziario con riferimento alle seguenti norme:

art. 13, comma 2, della Costituzione;

art. 3, comma 1, della Costituzione;

art. 27, comma 3, della Costituzione;

art. 113, comma 1 e comma 2, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale così come dettagliatamente indicate e articolare nella parte finale della motivazione;

Sospende la procedura di sorveglianza in corso relativa alla decisione sul reclamo ex *art. 14-*ter *proposto da Ranieri Antonio avverso il provvedimento amministrativo applicativo nei suoi confronti dell'art. 41-*bis, *secondo comma;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle questioni sollevate;

Manda la Cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e el forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 citato dalla legge 2 marzo 1953, n. 87.

Firenze, addì 7 settembre 1995

Il presidente: MARGARA

95C1590

N. **905**

Ordinanza emessa il 7 settembre 1995 dal tribunale di sorveglianza di Firenze sul reclamo proposto da Saraceno Antonino

Ordinamento penitenziario - Detenuti per determinati delitti (art. 4-*bis* della legge n. 354/1975) - Potere del Ministro di grazia e giustizia di sospendere, per motivi di ordine e di sicurezza, l'applicazione del regime ordinario - Previsto reclamo al tribunale di sorveglianza avverso detto provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare - Insindacabilità da parte del giudice adito, alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, del provvedimento sotto il profilo del merito - Lesione del principio di obbligatorietà di atto motivato dall'autorità giudiziaria per l'applicazione di misure incidenti sulla libertà personale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai detenuti in regime ordinario - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 41-*bis*, secondo comma, e 14-*ter*).

(Cost., artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 7 settembre 1995, visti ed esaminati gli atti relativi alla procedura di sorveglianza in materia di reclamo, ai sensi art. 14-*ter* Ordinamento penitenziario, avverso decreto Ministro grazia e giustizia applicativo dell'art. 41-*bis*, secondo comma, della stessa legge, nei confronti di Saraceno Antonino nato il 26 giugno 1960 a Archi (RC), attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Pianosa; verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale:

OSSERVA

L'interessato ha proposto reclamo contro il decreto ministeriale applicativo nei suoi confronti dell'art. 41-*bis*, secondo comma, decreto via via rinnovato (da ultimo in data 19 aprile 1995).

È detenuto in esecuzione della pena di anni 18 di reclusione inflittagli con sentenza 23 marzo 1991 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria: la pena in esecuzione decorre dal 25 marzo 1992 e dovrebbe terminare l'1 giugno 2006.

Questo tribunale di sorveglianza, in ripetute ordinanze, nel decidere sul reclamo, ha esaminato i decreti amministrativi dell'art. 41-*bis*, comma 2, sotto due profili:

fondatezza della applicazione della norma all'interessato;

nel caso in cui tale fondatezza sia riconosciuta, legittimità o meno delle restrizioni al regime penitenziario ordinario contenute nel provvedimento reclamato.

Ripetute sentenze della Corte di Cassazione hanno ora annullato senza rinvio tali ordinanze nella parte in cui, dopo avere riconosciuto la fondatezza della applicazione della norma in questione all'interessato, si dichiarava la inefficacia di alcune delle restrizioni operate con il provvedimento reclamato.

Questa esclusione del sindacato del tribunale di sorveglianza in ordine al contenuto di tali provvedimenti pone problemi di costituzionalità, che questo ufficio rileva con la presente ordinanza, ritenendo gli stessi non manifestamente infondati.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 904/1995).

95C1591

N. **906**

Ordinanza emessa il 23 ottobre 1995 dal tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Varetti Antonio ed altro

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: riesame di ordinanza di una misura cautelare personale) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati che vengono giudicati da magistrati che non hanno avuto una pregressa conoscenza degli atti - Pregiudizio per il diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 497/1995 a carico di: Varetti Antonio + 1.

Il tribunale di Salerno, terza sezione penale nelle persone dei Magistrati Anna Allegro, Francesco Siano ed Ugo Candia, sull'eccezione di costituzionalità sollevata dalla difesa degli imputati Varetti Antonio e Varetti Luciano alla odierna udienza del 23 ottobre 1995, dell'art. 34, secondo comma, codice di procedura penale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non ha previsto l'incompatibilità fra il giudice chiamato a celebrare il giudizio dibattimentale e quello che lo ha compiuto in precedenza. Il Collegio del tribunale del riesame chiamato a pronunziarsi in materia *de libertate*, udito il pubblico ministero ed esami agli atti; rilevato che questa terza sezione penale ebbe a pronunziarsi in data 27 febbraio 1995 con ordinanza depositata il 1° marzo 1995 sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di entrambi gli imputati, dell'ordinanza del g.i.p. in sede in positiva della misura degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta per i quali, con decreto del g.i.p. in sede del 9 maggio 1995, è stata disposta la citazione a giudizio dinanzi a questo tribunale.

Tanto premesso e rilevato, osserva: l'eccezione è, a parere del Collegio, rilevante ai fini della decisione in quanto, se venisse dichiarata la sua fondatezza, verrebbe ad essere pregiudicata la decisione assunta all'esito del giudizio, attesa la contemporanea presenza di due membri del tribunale e, precisamente, dei dottori Allegro e Siano nel Collegio che ha pronunciato la decisione del 27 febbraio 1995 quale giudice del riesame, ed a quello dibattimentale odierno; sicché i predetti due giudici risulterebbero incompatibili ai sensi dell'art. 34 codice di procedura penale.

La questione è del pari manifestamente infondata. Va sottolineato che essa ha registrato un contrasto interpretativo fra gli stessi giudici ordinari, com'è desumibile anche da pronunce della Corte di cassazione che ha dichiarato manifestamente infondate eccezioni analoghe a quelle odierne. Si confronti a riguardo la sentenza della Sezione VI 23 aprile 1991 - Cavazzini, che ha avuto modo di pronunciarsi rigettando l'eccezione di non manifesta infondatezza proprio sulla dedotta incompatibilità, per la partecipazione di uno o più Magistrati al Collegio giudicante che abbia in precedenza partecipato al procedimento incidentale di riesame.

La stessa Corte costituzionale, affrontando il tema in oggetto con sentenza n. 502 del 1991, dichiarata infondata la questione giunta al suo esame di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari acquisita dal Giudice in occasione del riesame *ex* art. 309 c.p.p. comporti l'incompatibilità a partecipare al dibattimento. In quella occasione la Corte espresse il principio della sostanziale diversità del giudizio di merito, riconducibile alla fase incidentale ed a quella dibattimentale, per farne derivare l'esclusione di ogni pregiudizio che potesse vulnerare l'imparzialità del processo formativo della decisione.

Senonché, con sentenza n. 432 del 15 settembre 1995 la Corte costituzionale, pur chiamata a decidere sulla fattispecie concernente l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale, a partecipare al giudizio dibattimentale, sembra prospettare un'inversione di tendenza rispetto al precedente orientamento di chiusura. In particolare la Corte espressamente si richiama alle più recenti pronunce sul tema della incompatibilità (n. 186 del 1992, n. 124 del 1992 e n. 502 del 1991) unitamente alla evidenziazione dei nuovi principi informatori introdotti dalla legge n. 88/1995 n. 332 che, a giudizio della Corte «si pongono come utili elementi di raffronto e consentono ora di pervenire a diversa conclusione».

In tale nuovo quadro interpretativo la Corte ha sottolineato che «l'analisi del problema non si esaurisce nella valutazione di tipo indiziario, che il giudice compie in sede di indagini preliminari, e giudizio sul merito dell'accusa all'esito del dibattimento, ma deve anche considerare, più specificatamente, la possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparziabilità del giudice».

Inoltre la Corte ha rilevato che il giudice che applica la misura cautelare ai sensi dell'art. 292, lettera *C*, codice procedura penale — cui è ammissibile la posizione funzionale del giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p. — è tenuto ad esporre con adeguata motivazione gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza. Ed inoltre — elemento di sostanziale importanza — che l'applicazione della misura cautelare comporta una valutazione negativa non solo circa l'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento, *ex* art. 273, comma secondo, (cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato della pena), ma anche in ordine alla possibilità di ottenere con la sentenza, che evidentemente si ritiene di condanna, la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-*bis*, introdotto dalla citata legge n. 332 del 1995).

In sostanza, il giudice del riesame — investito *ex* art. 309 c.p.p. — viene ad esercitare un'attività di controllo non solo di legittimità sul provvedimento impugnato ma di vero e proprio merito, con poteri integrativi che consentono di poter decidere anche sulla base di motivi diversi da quelli enunciati dal g.i.p. nel provvedimento in positivo.

Pertanto non può manifestamente escludersi che «la valutazione conclusiva sulle responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

Ciò posto, si delinea il dedotto contrasto dell'art. 34 codice procedura penale con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto si profila la disparità di trattamento tra imputati giudicati da magistrati che non si sono pronunciati sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza legittimanti l'adozione della misura, e quelli che vengono giudicati da magistrati mai chiamati ad esprimere una tale valutazione.

Tale situazione ridonda anche in violazione dell'art. 24 della Costituzione ove si consideri che la valutazione sulla responsabilità potrebbe essere pregiudicata dalla cennata forza di prevenzione, con pregiudizio del diritto di difesa.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo e secondo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare a giudizio il Giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 dello stesso codice;

Sospende il giudizio in corso ed ordina che, a cura della cancelleria, vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale; nonché l'ordinanza di trasmissione sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Salerno, addì 23 ottobre 1995

Il presidente: ALLEGRO

I giudici: SIANO - CANDIA

95R1592

N. **907**

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1995 dal tribunale per minorenni di Bologna nel procedimento penale a carico di K. P.

Processo penale - Tribunale per i minorenni - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato (nella specie: appello di ordinanza di custodia cautelare) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Mancata indicazione dei parametri costituzionali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro K. P.

Preso atto: che il p.m. e la difesa hanno posto la questione della compatibilità del Presidente del Collegio, in quanto lo stesso magistrato ha presieduto il Collegio che ha respinto l'appello avverso il rigetto, da parte del g.i.p., dell'istanza di revoca della misura cautelare (custodia in carcere).

OSSERVA

La questione di compatibilità è palesemente influente sul giudizio incidendo sulla composizione dell'organo e sulla validità della valutazione delle prove.

La questione stessa solleva inoltre ad avviso del tribunale, un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale dell'art. 34/2 c.p.p., in quanto non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice già pronunciatosi, in sede di appello in ordine alla misura cautelare inflitta, sulla gravità degli indizi, ovvero sulla non prevedibilità della concessione della sospensione condizionale della pena.

Dubbio suscitato dal fatto che proprio la Corte costituzionale, con la sentenza 1995 n. 432, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 34/2 (in quanto non prevede l'incompatibilità nel giudizio del giudice che ha disposto la misura cautelare) ha motivato affermando un principio che sembra applicabile nell'analoga situazione che si determina quando un membro del collegio del dibattimento abbia contribuito alla decisione sulla conferma della misura cautelare.

La Corte ha sentenziato infatti che si tratta di evitare situazioni suscettibili di minare l'imparzialità del giudice, per effetto della «cosidetta forza della prevenzione», ossia della «naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

La necessità di un chiarimento della Corte costituzionale urge non solo nel presente processo, in cui l'imputato è ora detenuto (e in cui già quattro magistrati togati di questo Tribunale per i minorenni, prima del giudizio, si sono pronunciati sul fatto o sulla ipotesi di condizionale), ma anche a fini generali di una non facile organizzazione della giustizia penale in rapporto al possibile sopravvenire di nuove cause di nullità dei giudizi.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34/2 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale un magistrato che ha deliberato sull'appello avverso il rigetto della istanza di revoca della misura cautelare;

Sospende il giudizio, ordinando alla cancelleria: di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; di notificare questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri; di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; di estrarre copia integrale del fascicolo del dibattimento da tenere ai fini di ogni eventuale provvedimento sulla libertà personale dell'imputato.

Bologna, addì 6 ottobre 1995

Il presidente: SACCHETTI

95C1593

N. **908**

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 dicembre 1995) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Fabiani Giandomenico Paolo contro l'Intendenza di finanza di Milano.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Oneri deducibili - Erogazione liberale a favore della congregazione cristiana dei testimoni di Geova - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto alla prevista deducibilità delle erogazioni a favore delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato - Violazione del principio della pari dignità delle diverse confessioni religiose e dei singoli fedeli.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (*recte*: 22 dicembre 1986, n. 917), art. 10]

(Cost., artt. 2, 3, 8, 19 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92/21046 presentato il 20 novembre 1992 (avverso: S/Rif. su i. Rimb. num. Ist. dell'11 febbraio 1992, IPERF '90) da Fabiani Giandomenico Paolo, residente a Milano in via G. Frua n. 7, contro l'Intendenza di finanza di Milano.

OGGETTO DELLA DOMANDA

Il ricorrente, testimone di Geova, richiede il riconoscimento della spettanza della deduzione dal reddito imponibile della somma di L. 2.000.000 versata a titolo di erogazione liberale a favore della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova per scopi di culto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza di discussione, questa Commissione si riservava la decisione.

OSSERVA

Dalla parte ricorrente è stata sollevata la eccezione di incostituzionalità della norma dell'art. 10 del testo unico delle imposte dirette — in relazione agli artt. 2, 3, 8, 19, 53 della Costituzione — nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni liberali a favore dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano.

La questione sollevata è sicuramente rilevante al fine del decidere: se trovasse accoglimento questa Commissione dovrebbe ordinarie all'amministrazione finanziaria il rimborso delle imposte pagate su quella elargizione di cui non si riconosce la deducibilità ai fini dell'IRPEF.

La questione stessa ha il *fumus* della fondatezza a mente dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 195 del 1993 che pronunciandosi su questioni analoghe aveva affermata la illegittimità costituzionale di norme che avevano discriminato sul piano economico i fedeli di confessioni religiose che si distinguevano per il solo fatto di aver raggiunto o meno una intesa con lo Stato.

Quelle norme finivano, secondo la Corte, con l'incidere sostanzialmente e negativamente sulla libertà e pari dignità delle diverse confessioni religiose (art. 8 Costituzione) e dei singoli fedeli (art. 19 Costituzione).

Ritiene questa Commissione che le diverse confessioni religiose, purché non contrarie all'ordinamento italiano, hanno tutte pari diritti nei confronti dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche.

Come pure si ritiene che i singoli individui abbiano pari diritto di abbracciare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Ogni norma che crei discriminazioni tra le varie confessioni religiose o tra i cittadini ad esse fedeli e che, anche solo indirettamente, incida sulla loro pari dignità e libertà, determina il sospetto di incostituzionalità che solo la Corte costituzionale può fugare.

P. Q. M.

Ritenuta la sollevata eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 597/1973, in relazione agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione non manifestamente infondata;

Letto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Sospende il presente procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria questo atto sia notificato:

alla parte ricorrente e all'amministrazione finanziaria controparte;

al Presidente del Consiglio dei Ministri;

lo si comunichi, inoltre, ai sigg. Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 15 dicembre 1994

Il presidente: GOLIA

95C1594

N. 909

Ordinanza emessa il 26 settembre 1995 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico di Nadalutti Manlio

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti (nella specie: fanghi di verniciatura) - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione o in difformità da quanto previsto dal decreto di autorizzazione - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto dell'«urgenza» - Conseguente esautoramento delle assemblee parlamentari in materia penale - Mancata tutela dell'ambiente e della salute - Contrasto con la normativa comunitaria (in particolare la direttiva n. 156/1991).

(D.-L. 7 settembre 1995, n. 373, artt. 12, quinto comma, e 14).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Nadalutti Manlio, nato a Cividale del Friuli il 2 aprile 1955, assistito dal difensore di fiducia avv. O. Esposito del foro di Udine, premesso che l'imputato è stato tratto a giudizio davanti a questo pretore per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 27, comma secondo, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi costituiti dai fanghi di verniciatura in difformità da quanto previsto dal decreto di autorizzazione di data 28 agosto 1991.

Aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi istruttori richiesti dal p.m. veniva ascoltata la teste della pubblica accusa.

All'udienza del 26 settembre 1995 il difensore rilevava che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione la norma di cui all'art. 12, quinto comma, d.-l. 7 settembre 1995, n. 373, che dichiara non punibile «chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma primo».

Il p.m. chiedeva al pretore, in caso di ritenuta applicabilità di tale normativa, di valutare l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate.

Il pretore riteneva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quinto, del d.-l. 7 settembre 1995, n. 373 (nonché dell'art. 14 del medesimo testo normativo, espressamente richiamato dalla norma *de qua*), la cui applicazione deve ritenersi possibile nel caso di specie.

Sussiste infatti, a parere di questo giudicante, anzitutto il requisito della rilevanza della questione, atteso che in caso di applicazione della norma di cui all'art. 12 citato conseguirebbe l'assoluzione dell'imputato; il presente giudizio non può essere pertanto definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma stessa.

Appaiono infatti sussistenti nel caso di specie le condizioni richieste dall'art. 14 d.-l. n. 373/1995 per escludere la punibilità dell'imputato.

L'attività di stoccaggio provvisorio contestata in imputazione come avvenuta in luogo diverso da quello prescritto nel provvedimento autorizzativo avveniva nel medesimo insediamento in cui svolgeva la propria attività la ditta Friulcar, nell'ambito della quale i rifiuti venivano prodotti (art. 14 lett. *a)*; l'asporto dei rifiuti avvenne inoltre con cadenza periodica, come accertato e riferito dalla teste Durì Nerina (art. 14 lett. *d)*; l'imputato aveva inoltre presentato alla regione, già in data 9 marzo 1990, richiesta di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (e tale atto si deve ritenere equipollente alla comunicazione di cui alla lett. *e)* dell'art. 14 del d.-l. citato, posto che sembrerebbe incongruo, in relazione a quella che si manifesta essere la *ratio legis*, richiedere la presentazione all'autorità competente di una vera e propria comunicazione dello stoccaggio, all'epoca dei fatti assolutamente non prevista ed avente addirittura, nel vigore della normativa di cui al d.P.R. n. 915/1982, la funzione di autodenuncia).

I rifiuti stoccati inoltre — costituiti da fanghi di verniciatura — non contengono pacificamente le sostanze di cui all'art. 14, lett. *b)*, come riferito anche dalla teste Durì dell'Ufficio ecologia della provincia, ed il loro quantitativo non superò in ogni caso i 10 metri cubi.

Sussistendo dunque le condizioni per l'operare della causa di non punibilità di cui all'art. 12, comma quinto, d.-l. n. 373/1995, il presente giudizio non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma stessa.

Sussiste inoltre a parere di questo pretore il requisito di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con numerose disposizioni della Carta costituzionale.

Le citate norme del decreto-legge appaiono anzitutto contrastare con gli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, in quanto l'esclusione della punibilità di chi abbia effettuato, a determinate condizioni, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione o in maniera difforme dal provvedimento di autorizzazione appare in netta contrapposizione con la tutela del paesaggio e dell'ambiente, che quelle norme pongono come valore fondamentale; inoltre esse si contrappongono all'art. 10 della Costituzione, in quanto la normativa introdotta in materia di rifiuti tossici e nocivi dal decreto in esame appare assolutamente confliggente con le direttive CEE dettate nella medesima materia, ciò che comporta il mancato adeguamento dello Stato italiano alle norme del diritto internazionale, che il dettato costituzionale impone; la norma esimente da responsabilità, contenuta nel decreto *de quo* relativamente all'avvenuto stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi, appare poi confliggere con gli artt. 25 e 77 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni impongono determinati limiti e condizioni all'esercizio della potestà legislativa da parte dell'esecutivo, soprattutto con riguardo alla materia penale.

Venendo dunque a considerare in maniera più dettagliata la valutazione della non manifesta infondatezza della questione, si dovrà in primo luogo osservare come la norma di cui all'art. 12, quinto comma, del d.-l. n. 373/1995 affermi, in maniera assolutamente innovativa rispetto alla precedente disciplina generale in materia di rifiuti (contenuta nel d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915), la non punibilità di chi abbia effettuato, prima dell'entrata in vigore della disciplina normativa d'urgenza, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, alle condizioni dettate dal successivo art. 14.

La disciplina sin qui riassunta si coordina peraltro con la più generale previsione, contenuta proprio nell'art. 14 del decreto: norma che, venendo ad incidere su uno dei principi cardine del d.P.R. n. 915/1982, fa venir meno, a determinate condizioni, l'obbligo di autorizzazione e di iscrizione all'albo nazionale per chi effettui, nell'ambito dello stesso insediamento produttivo, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi.

Tale disciplina pare porsi in aperta contraddizione con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione: secondo la più recente ed autorevole giurisprudenza, sia della Corte di cassazione che della Corte costituzionale, il concetto di «paesaggio», al quale la norma costituzionale si richiama, deve infatti intendersi non solo nella sua dimensione estetica e culturale, ma come ambiente naturale in senso lato, tutelato anche (e soprattutto) in vista della conservazione di tutte le sue componenti bionaturalistiche.

Il fatto di prevedere l'esclusione di punibilità per chi abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi appare invece incompatibile con la tutela dell'ambiente, proprio perché con tale previsione si attua in pratica una rinuncia, da parte dello Stato, a perseguire condotte che per la particolare pericolosità dei rifiuti in questione sono suscettibili di deteminare gravi situazioni di degrado ambientale.

Sotto questo stesso profilo la disciplina in questione si pone pure in contrasto con l'art. 32 Cost., se è vero che nel concetto di tutela del diritto alla salute non può non ricomprendersi anche il diritto alla salubrità dell'ambiente naturale ed urbano in cui il cittadino vive (così come autorevolmente riaffermato dalla Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nella nota decisione n. 517/1979, e dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 641/1987 e n. 127/1990).

Se infatti si fa cadere, in sede di decretazione d'urgenza, la possibilità di un intervento punitivo, dall'indubbio carattere deterrente, in relazione a condotte aventi ad oggetto lo smaltimento di determinati rifiuti, anche potenzialmente pericolosi, si vengono a creare le condizioni per l'espandersi di un fenomeno che non può che produrre in via diretta un danno irreparabile per l'ambiente, con conseguente grave pregiudizio anche per la salute e la salubrità pubblica.

Quanto poi all'art. 10 della Costituzione, che impone allo Stato italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale, esso appare ampiamente violato dalla normativa della cui costituzionalità si discute, posto che essa non pare affatto adeguarsi alle principali norme comunitarie dettate in materia di rifiuti, ed in particolare alla direttiva CEE n. 156 del 18 marzo 1991, che ha modificato la fondamentale direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

Tale direttiva, infatti, nel prevedere in via generale (agli artt. 9 e 10) la necessità dell'autorizzazione per tutti gli stabilimenti ed imprese che effettuino operazioni di smaltimento di rifiuti, e nello stabilire altresì la possibile deroga a tale disciplina, in presenza di determinate condizioni espressamente previste, fa in ogni caso salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

E poiché quest'ultima normativa comunitaria — alla quale è stata data attuazione nel nostro Paese con il d.P.R. n. 915/1982 — impone necessariamente l'autorizzazione, per ogni singola fase dell'attività di smaltimento di questa particolare categoria di rifiuti, il contrasto rispetto ad essa dei più volte richiamati artt. 12, quinto comma, e 14 del d.-l. n. 373/1995 appare in tutta la sua evidenza.

Infine, ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della disciplina esaminata si pone in rapporto agli artt. 25 e 77 della Costituzione.

Il fondamentale principio di riserva di legge in materia penale, posto dalla prima delle norme costituzionali citate, implica infatti, a parere di chi scrive, una riserva delle scelte di politica criminale (sia relative alla introduzione di nuove incriminazioni, sia, come nel caso di specie, relative alla esclusione della rilevanza penale di determinate condotte) alla volontà del Parlamento, unico organo che sia diretta espressione della sovranità popolare e che garantisca nel contempo il controllo da parte delle minoranze.

Pur se discutibile, l'introduzione di nuove norme penali attraverso la decretazione d'urgenza deve dunque considerarsi ammissibile solo quando sia comunque assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, quando questo abbia cioè l'effettiva possibilità di conferire stabilità e durevolezza (oltre che la necessaria chiarezza) alle disposizioni normative introdotte in via precaria, attraverso l'esercizio dei propri poteri di conversione.

Nella materia che ci occupa, al contrario, essendosi verificato un inquietante fenomeno di reiterazione dei decreti legge, si è di fatto spodestato l'organo parlamentare del monopolio a legiferare in materia esclusiva nell'ambito penale, con assunzione, da parte del Governo, di esorbitanti poteri di bilanciamento e di valutazione degli interessi in gioco.

Non pare si possa trascurare un ulteriore elemento, e cioè la insussistenza di una delle condizioni fondamentali — quella dell'urgenza — che legittimano il Governo ad emanare decreti con valore di legge ordinaria, a mente dell'art. 77 della Costituzione: infatti, quale urgenza può mai ravvisarsi nell'adozione di decreti legge che vengono ripresentati, perché non convertiti in legge nei termini, a partire dal novembre 1993?

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 1/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, quinto comma, e 14 del d.-l. 7 settembre 1995 n. 373, recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti», per violazione degli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, all'imputato, al suo difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Cividale del Friuli, addì 26 settembre 1995

Il pretore: VITULLI

95C1595

N. 910

Ordinanza emessa il 25 settembre 1995 dal pretore di Savona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra D'Agostini Angelo ed altri e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle compagnie e gruppi portuali - Previsione della facoltà di recupero volontario delle marche contributive relative ai periodi di «occasionalato» per i lavoratori che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992 - Deteriore trattamento dei lavoratori che hanno maturato i predetti requisiti alla data menzionata i quali, viceversa, non possono ottenere il riconoscimento ai fini contributo-previdenziali dei periodi relativi a prestazioni occasionali alle dipendenze di compagnie portuali.

(D.-L. 22 gennaio 1990, n. 6, art. 3, comma 8-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

PREMESSO IN FATTO

Con vari ricorsi depositati il 1° agosto 1994 D'Agostini Angelo e altri novantacinque litisconsorti convenivano in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Assumevano i ricorrenti di prestare la propria attività presso la compagnia portuale «P. Rebagliati» di Savona attualmente in qualità di soci e di aver tutti svolto in anni meno recenti prestazioni di lavoro occasionale alle dipendenze della compagnia medesima; di aver maturato alla data del 31 dicembre 1992 i requisiti per poter usufruire del pensionamento anticipato previsto dal d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58; di aver rivolto domanda all'INPS allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini contributivo-previdenziali del periodo nel quale avevano reso le prestazioni occasionali alle dipendenze della compagnia; che l'istituto aveva respinto tale richiesta, in quanto alla data del 31 dicembre 1992 i ricorrenti avevano maturato i requisiti contributivi minimi per essere ammessi alla graduatoria relativa all'esodo anticipato per i lavoratori delle compagnie portuali.

Ritenendo che la norma di cui aveva fatto applicazione l'INPS, ossia il comma 8-*bis* dell'art. 3 del citato d.-l. n. 6/1990, fosse in evidente e grave contrasto con le norme costituzionali in materia di lavoro e previdenza, gli attori assumevano le conclusioni meglio precisate nei singoli ricorsi introduttivi.

Si costituiva ritualmente in giudizio in tutte le controversie l'ente previdenziale, invocando la reiezione delle domande attrici a motivo della loro infondatezza.

Disposta la riunione dei procedimenti *ex* art. 151 disp. att. c.p.c., il Pretore si riservava di decidere all'udienza del 21 settembre 1995.

OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 3, comma 8-*bis*, del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1990, n. 58, testualmente dispone: «È consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato.».

Tale disposizione appare a questo giudice contrastare con varie norme costituzionali.

1. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Premesso che, rispetto al diritto al recupero ed all'accreditamento delle marche contributive inerenti al periodo c.d. di occasionalato, il possedere o meno i requisiti per il pensionamento ad una certa data non possa costituire legittima ragione di discriminazione, è palese la disparità di trattamento che la norma riserva ai lavoratori delle compagnie portuali sul solo presupposto della maturazione o meno dei requisiti per il pensionamento anticipato alla data del 31 dicembre 1992, disparità ancora più eclatante ove si consideri che ad essere privilegiati sono non i lavoratori che hanno una maggiore anzianità, bensì quelli che vantano un minor numero di anni di servizio.

2. — Violazione dell'art. 38 della Costituzione.

Attesa l'assunzione a livello costituzionale da parte dello Stato dell'impegno a garantire ai lavoratori il diritto a «mezzi adeguati» alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia, é evidente che la scelta del legislatore di non riconoscere per molti lavoratori, fra cui i ricorrenti, la possibilità di «adeguare» il periodo contributivo, e di conseguenza la misura del trattamento pensionistico, in ragione delle settimane di c.d. occasionalato prestato a disposizione della compagnia portuale, finisca per determinare una violazione delle norme costituzionali che garantiscono la tutela in caso di vecchiaia.

I dubbi di costituzionalità della norma appaiono, pertanto, non manifestamente infondati rispetto ai parametri di costituzionalità sopra evidenziati.

In punto rilevanza di fatto, è chiara l'essenzialità della risoluzione del dubbio di costituzionalità, poiché solo una pronunzia di accoglimento da parte del giudice delle leggi consentirebbe di ottenere il riconoscimento del diritto al riscatto delle marche relative ai periodi di occasionalato in capo ai ricorrenti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8-*bis, *del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1990, n. 58;*

Dispone che il processo sia sospeso; che gli atti vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata al Presidente del Senato e a quello della Camera.

Savona, addì 25 settembre 1995

Il pretore: ZERILLI

95C1596

N. **911**

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1995 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Gionta Valentino ed altri

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati (nella specie: emissione e riesame di ordinanza di misure cautelari personali) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di imparzialità del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25).

IL TRIBUNALE

Sull'istanza proposta dai difensori di Gionta Valentino, Caso Giuseppe, Sperandeo Alfredo, Arcobelli Guglielmo, Longobardi Gennaro, Agnello Alfonso, Amoruso Vincenzo, Palumbo Ferdinando, Ferraro Salvatore, Venerando Eduardo, Donnarumma Gabriele, Bove Francesco, Sperandeo Gioacchino, Savino Felice, Tammaro Tito di promozione della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, abbia, su appello del p.m., concorso ad emettere ordinanza di custodia cautelare o abbia confermato *ex* art. 309 c.p.p. la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a base dell'ordinanza applicativa della misura.

OSSERVA:

Nel processo penale n. 1433/4/92 a carico di Gionta Valentino + 19 per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. e reati connessi, attualmente nella fase della discussione dibattimentale, il presidente ed uno dei componenti del collegio giudicante sono gli stessi magistrati che, quali componenti del tribunale del riesame, hanno concorso ad emettere in data 12 giugno 1991, a seguito di appello del p.m. *ex* art. 210 c.p.p., l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare per il reato *ex* art. art. 416-*bis* c.p. nei confronti degli imputati Caso Giuseppe, Sperandeo Alfredo, Arcobelli Guglielmo, Longobardi Gennaro, Agnello Alfonso, Amoruso Vincenzo, Palumbo Ferdinando, Ferraro Salvatore, Venerando Eduardo e in data 4 aprile 1991, a seguito di istanza di riesame *ex* art. 309 c.p.p., ordinanza, con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di concorso in detenzione e porto di armi da sparo clandestine nei confronti di Caso Giuseppe, Venerando Eduardo, Amoruso Vincenzo, Palumbo Ferdinando; inoltre, il presidente del Collegio ha altresì concorso nella stessa funzione in data 28 novembre 1991 a confermare l'ordinanza di custodia cautelare *ex* art. 416-*bis* c.p. nei confronti di Donnarumma Gabriele, Bove Francesco, Sperandeo Gioacchino, Savino Felice, Tammaro Tito e il medesimo giudice *a latere* ha concorso in data 11 marzo 1991 a confermare l'ordinanza di custodia cautelare *ex* art. 416-*bis* c.p. nei confronti di Gionta Valentino.

All'udienza del 4 ottobre 1995, fissata per l'inizio della discussione dei difensori, questi ultimi, facendo riferimento alla sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 della Corte costituzionale, sollevavano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. in relazione agli articoli 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità al giudizio per le ipotesi di fatto sopra esposte.

Alla luce del nuovo orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la suindicata sentenza tali questioni devono ritenersi non manifestamente infondate. Ed invero la Corte ha ivi affermato il principio che il giudice, il quale si è pronunziato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, ha così espresso un giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato tale da rendere o fare apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato da parte dello stesso giudice «condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto, in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

Orbene, nelle situazioni di fatto già esposte alcuni componenti del collegio giudicante hanno concorso ad emettere provvedimenti, nei quali è stata affermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sicché ad esse potrebbe ritenersi applicabile il principio affermato dalla Corte costituzionale, anche se rispetto alla ipotesi già esaminata dalla Corte appaiono ricorrere vari elementi di differenziazione, costituiti ad esempio dalla natura collegiale del giudice che si è pronunziato e di quello davanti al quale è in corso il dibattimento, dalla non identità dei giudici, trattandosi di collegi diversamente composti, nonché dai limiti di cognizione del giudice, il quale si sia pronunziato in sede di appello; ma gli elementi di differenziazione ravvisabili non appaiono di rilevanza tale da far ritenere a priori non assimilabili le fattispecie in esame a quella della sentenza n. 432/1995 e quindi manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale, sicché si impone il ricorso alla Corte costituzionale.

Le questioni appaiono rilevanti nel presente processo, potendo derivare dall'eventuale accoglimento delle stesse l'incompatibilità di alcuni componenti il Collegio al giudizio nei confronti degli imputati e sui fatti in ordine ai quali già si sono pronunciati quali componenti del tribunale del riesame.

Di conseguenza, le questioni vanno rimesse al giudizio della Corte costituzionale con contestuale sospensione del processo nei confronti degli imputati Gionta Valentino, Caso Giuseppe, Sperandeo Alfredo, Arcobelli Guglielmo, Longobardi Gennaro, Agnello Alfonso, Amoruso Vincenzo, Palumbo Ferdinando, Ferraro Salvatore, Venerando Eduardo, Donnarumma Gabriele, Bove Francesco, Sperandeo Gioacchino, Savino Felice, Tammaro Tito.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità al giudizio del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, ha concorso ad emettere l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale o si è pronunciato, in sede di ricorso ex *art. 309 del c.p.p., sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini del mantenimento della misura stessa, per contrasto con gli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;*

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo in corso nei confronti di Gionta Valentino, Caso Giuseppe, Sperandeo Alfredo, Arcobelli Guglielmo, Longobardi Gennaro, Agnello Alfonso, Amoruso Vincenzo, Palumbo Ferdinando, Ferraro Salvatore, Venerando Eduardo, Donnarumma Gabriele, Bove Francesco, Sperandeo Gioacchino, Savino Felice, Tammaro Tito;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex *art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953.*

Napoli, addì 11 ottobre 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

95C1597

N. 912

Ordinanza emessa il 3 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Moussafer Hassane

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Prospettata perplessità in ordine alle possibili negative conseguenze sulla buona organizzazione della giustizia a seguito di estensione di giudizi di illegittimità costituzionale in ordine ad altre ipotesi similari - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a seguito di eccezione di illegittimità costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Rilevato che all'udienza preliminare del 3 ottobre 1995, in corso di procedimento con rito abbreviato per reato di rapina nei confronti di Moussafer Hassane, detenuto per questa causa, la difesa dell'imputato, constatato che lo stesso giudice durante le indagini preliminari aveva, in sede di udienza di convalida dell'arresto, adottato ordinanza applicativa nei di lui confronti della misura cautelare della custodia in carcere, sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevde, tra le ipotesi di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento, quella della partecipazione al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza preliminare che, in qualità di g.i.p., applicando una misura cautelare personale, si sia già pronunciato nel merito del procedimento dichiarando sussistere gravi indizi di colpevolezza *ex* art. 273 c.p.p.

La questione veniva motivata dal difensore con riferimento alla sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale con la quale, in ipotesi simile, veniva dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Veniva al proposito evidenziato come nella motivazione della suddetta sentenza la Corte costituzionale aveva fatto esplicito riferimento a ipotesi, ritenute adeguate a radicare l'incompatibilità, in cui il g.i.p. non poteva pronunciarsi in sede di giudizio abbreviato sulla *res iudicanda* per avere già svolto incisive valutazioni di merito, atte a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato, quali la disposizione al p.m. di formulare l'accusa dopo la reiezione di richiesta di archiviazione (sentenza n. 401 del 12 gennaio 1991) e la reiezione di richiesta di applicazione di pena concordata *ex* art. 44 c.p.p. (sentenza n. 409 del 16 dicembre 1993).

La recente individuazione di nuova causa di incompatibilità a esercitare funzioni di giudice nei gradi del processo nella situazione del g.i.p. che si è pronunciato nel merito delle prove a carico dell'imputato, adottando nei suoi confronti ordinanza applicativa di misura cautelare personale, individuata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 432 del 1995, sarebbe conseguenzialmente trasferibile, per identità di motivazioni, al giudizio abbreviato tenuto in udienza preliminare dallo stesso g.i.p. delle misure cautelari personali. Situazione, quest'ultima, in cui il g.u.p. è chiamato a decidere nel pieno merito delle questioni dedotte in imputazione e nella quale insorgerebbe conflitto con i principi costituzionali della parità di tutti i cittadini di fronte alla legge, che verrebbe leso rispetto ai giudicabili non assoggettati a cautele personali, e della presunzione che verrebbe leso il principio di non colpevolezza fino al giudizio definitivo dalla precedente prognosi di colpevolezza svolta in sede cautelare.

È pacifico in atti che con ordinanza in data 14 agosto 1995 questo g.i.p. in sede di udienza di convalida, ha convalidato l'arresto e applicato alla persona sottoposta ad indagini la misura cautelare coercitiva personale della custodia in carcere, con ciò pronunciandosi anche sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 del c.p.p., ravvisati nel caso specifico nella sorpresa in flagrante possesso da parte del Moussafer, nella toelette del treno ove si era rifugiato, del denaro e del borsello dei passeggeri rapinato dopo averli storditi offrendo loro bevande contenenti sostanze ipnotiche.

Rileva questo giudice, pertanto, che l'eccezione è rilevante nel presente giudizio, con riferimento alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995, in quanto questo stesso g.i.p., seguendo la motivazione della suddetta pronuncia, avrebbe già svolto nello stesso procedimento, con la positiva valutazione di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in sede di applicazione di misura cautelare, un giudizio prognostico sul merito della *res iudicanda* che si presume idoneo a minare l'imparzialità della decisione conclusiva del processo.

Ritiene in diritto questo g.i.p., quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che va sottolineata la non paragonabilità, ai fini di una estensione automatica del principio affermato dalla Corte al presente caso, delle situazioni poste a raffronto dal difensore dell'imputato, e cioè quella della partecipazione al giudizio dibattimentale di un giudice che abbia già applicato, in qualità di g.i.p., una misura custodiale (tenuta presente dalla Corte nella sentenza n. 432/1995) e quella del g.u.p., chiamato a decidere in giudizio abbreviato, che nello stesso procedimento abbia già applicato come g.i.p. una misura cautelare personale all'indagato.

Numerose sono le osservazioni da svolgere al proposito.

1. — L'accoglimento di una siffatta estensione dei casi tassativi di incompatibilità del giudice per atti già compiuti nel procedimento implicherebbe lo spostamento di tutti i processi in cui sono state adottate misure personali ad una figura di g.u.p. diversa da quella del g.i.p., con inevitabile duplicazione dei giudici che devono occuparsi degli stessi procedimenti e aggravio di risorse organizzative e di attività processuali.

Si verrebbe, cioè, a definire una situazione, comune a tutte le ipotesi in cui il g.i.p. si sia pronunciato incidentalmente sulla sussistenza di gravi indizi adeguati all'adozione del singolo atto richiestogli, in cui nel corso dell'udienza preliminare, ove venisse svolta richiesta di giudizio abbreviato, il processo dovrebbe essere assegnato a giudice diverso da quello precedente. Ciò con necessità di rimessione degli atti al capo ufficio per la designazione del nuovo g.u.p., sospensione e rinvio ad altra data del processo, attesa dei tempi afferenti le disponibilità di ruolo del nuovo giudice assegnatario.

Ne conseguirebbe, secondo lo schema processuale attualmente vigente, un aggravio di lavoro per gli uffici del g.i.p. la pratica impossibilità per i tribunali di modeste dimensioni di reperire magistrati che, per applicazione di misure o diniego di revoca, non si siano già pronunciati come g.i.p. nello stesso procedimento, e il rallentamento dei processi a causa del necessario rinvio cui andrebbero sottoposti a seguito della riassegnazione (imprevedibile e senza causa fino all'udienza preliminare) del giudizio abbreviato. Ciò a dispetto delle finalità di semplificazione e di snellimento del processo ordinario che i procedimenti speciali — in diretta esecuzione della direttiva n. 1 dell'art. 2 della legge delega — sono chiamati a svolgere e del connesso principio della massima concentrazione nello stesso giudice di tutti gli atti concernenti lo stesso procedimento, alle stesse finalità di economia processuale rivolto, stabilito dll'art. 7-*ter* del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 3 del d.P.R. n. 449/1988 di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale.

Situazione, quella in esame, oltretutto estensibile ad una serie di giudizi speciali, quali il giudizio per decreto (ove lo stesso g.i.p. prima condanna inaudita altera parte, poi giudica con rito abbreviato *ex* art. 464 c.p.p.), i giudizi direttissimi sia del tribunale che del pretore (ove lo stesso organo è chiamato a giudicare nel pieno merito dopo essersi appena pronunciato sulle richieste del p.m. in ordine alla custodia cautelare), nonché, sempre in tema di abbreviato tenuto dal g.u.p., alle ipotesi in cui lo stesso, quale g.i.p., abbia autorizzato l'intercettazione telefonica (valutando anche in quel caso la sussistenza di gravi indizi *ex* 266 c.p.p.). In altre parole, si verrebbero a creare più incompatibilità processuali suscettibili di compromettere seriamente la pratica esperibilità delle funzioni giudiziarie in ipotesi di precedenti valutazioni incidentali compiute dagli stessi giudici chiamati a decidere nell'ambito di taluni procedimenti speciali.

Tale aggravio dell'attuale processo penale (nel quale, vale ricordare, i procedimenti speciali hanno lo scopo di rendere realizzabile la riforma attraverso deflazione del rito ordinario con riti più snelli) comporterebbe, ove estrapolata dallo schema globale del codice di rito, compromissione del principio del buon andamento dell'amministrazione, tutelato dall'art. 97 della Costituzione.

Occorre, a questo punto, valutare se il conflitto dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. con gli artt. 3 e 27, da una parte, e quello, conseguente alla sua richiesta riforma, con l'art. 97 della Costituzione, dall'altra, debba essere risolto a discapito della tutela costituzionale di quest'ultimo ovvero se sia affermabile che nei procedimenti speciali la compressione di certi diritti, pur costituzionalmente garantito nell'ordinarietà, è interno al sistema di economia processuale cui è ispirata la stessa specialità.

Vale al proposito rilevare come, in ipotesi assai simili, la stessa Corte costituzionale abbia ritenuto prevalente l'esigenza di snellimento processuale su altri istituti posti a garanzia dell'imputato (vedasi, ad esempio, l'ordinanza 19 gennaio 1995 n. 22 con la quale è stata respinta per manifesta infondatezza la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 554 del c.p.p. nella parte in cui esclude l'udienza preliminare nel procedimento pretorile, osservandosi dalla Corte che, già fissando la direttiva n. 1 della legge delega il principio della massima semplificazione del processo, la diversità tra il rito pretorile, meno garantista, e quello del tribunale trova giustificazione nel principio della snellezza del rito che contraddistingue il secondo).

Il principio suddetto potrebbe, quindi, trovare applicazione anche nell'ipotesi sopra affrontata, posto che l'identità del g.u.p. con il g.i.p., nell'ambito della semplificazione delle procedure speciali, è principio ricavabile dalla identica direttiva e dal già citato art. 7-*ter* dell'Ordinamento giudiziario.

2. — Le necessità di genuinità completa del giudice del dibattimento non si ripresentano per il giudice del rito abbreviato. Nel primo, infatti, la prova su cui si deve formare il convincimento dei giudicanti si forma *ex novo* nell'istruttoria dibattimentale, e presuppone un giudice che non conosca gli atti per non esserne influenzato; nel secondo, il giudice deve fondare il proprio convincimento su tutti gli atti del processo, ivi compresi quelli già personalmente compiuti, e non subisce pregiudizio, nella formazione del convincimento, dall'averli già conosciuti, quest'ultimo formandosi non solo sulle conoscenze incidentali e parziali degli atti, ma sulla loro complessità, conoscibile solo all'udienza preliminare.

Ben differenti sono, quindi, le esigenze di evitare pregiudizi nella fase del dibattimento, come esaminato dalla Corte con la sentenza n. 432/1995, che non in quella del giudizio abbreviato. Ciò altro a voler presumere che il giudice dell'abbreviato, una volta espostosi in una fase incidentale (spesso iniziale e inaudita altera parte) con l'applicazione di misure, non abbia la forza psicologica di discostarsi dalla originaria valutazione di colpevolezza pur in presenza di elementi nuovi e a indagini definitivamente concluse. Argomento non condivisibile, stante l'opposta presunzione legale ricavabile dall'art. 7-*ter* dell'Ordinamento giudiziario, sul quale non è stata sollevata questione.

Va, da ultimo, rilevato, che la sentenza a seguito di giudizio abbreviato non è soggetta a limiti di appello nel merito e che, quindi, eventuali radicamenti ingiustificati del g.u.p. alle proprie prognosi di g.i.p. potranno essere riformati in secondo grado.

3. — Al giudizio abbreviato si perviene su richiesta dell'imputato: richiesta che viene formulata *rebus sic stantibus*. Cioè allo stato degli atti e con l'ufficio dell'udienza preliminare composto dallo stesso, g.u.p. che adottò le misure come g.i.p.

La speditezza ed economicità del rito giustifica lo sconto di pena per l'ipotesi di condanna ma non può costituire un diritto ad un rito con sconto di pena modellato sui presupposti del rito ordinario.

Inoltre, il rito abbreviato non è obbligatorio. Ove non ritenga di aderire al procedimento speciale l'imputato può pur sempre optare per il rito ordinario, con le maggiori garanzie di un giudice collegiale totalmente genuino e di una istruttoria dibattimentale integralmente nuova rispetto agli atti già compiuti.

Come si è osservato, una riforma del regime delle incompatibilità di cui all'art. 34 del c.p.p. nel senso proposto dalla difesa non si esaurirebbe nella modifica del singolo istituto del giudizio abbreviato, ma sarebbe foriera di uno sconvolgimento dell'impianto codicistico dei riti speciali e implicherebbe una vasta riforma organizzativa degli uffici, oltre che alla istituzionalizzazione — attualmente non solo non prevista ma negata — di una figura di g.u.p. diversa da quella di g.i.p., contrariamente al disposto dell'art. 7-*ter* dell'Ordinamento giudiziario, come appositamente riformato coevamente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il principio affermato nella sentenza n. 432/1995 può ben restare valido con esclusivo riferimento alla situazione ivi considerata, cioè per l'incompatibilità del g.i.p. delle misure personali a partecipare al giudizio dibattimentale, e non deve essere esteso per necessità logica al g.u.p. del giudizio abbreviato che, come g.i.p., abbia applicato una misura cautelare personale. A ciò ostando la diversità delle situazioni e delle discipline che rendono inequiparabili gli affiancati istituti processuali.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, quindi, l'applicazione anche al giudizio abbreviato del g.u.p. dell'incompatibilità già rilevata dalla Corte costituzionale per il g.i.p. delle misure cautelari personali che partecipi al dibattimento è tutt'altro che automatica, opponendosi alle valutazioni afferenti il giudizio dibattimentale ordinario avanti al Tribunale una serie di considerazioni tipiche del procedimento speciale con rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare che pongono in dubbio l'estensibilità del principio affermato nella sentenza n. 432/1995 ad altre ipotesi di giudizi speciali per la diversità dei principi sottostanti ai relativi procedimenti.

La questione di incostituzionalità, nonostante le avverse considerazioni, è tutt'altro che pacifica e non risolvibile in via interpretativa in ragione del precedente più volte rammentato. La situazione di dubbio — sintomatica di una non manifesta infondatezza della medesima — ne impone la rimessione alla Corte costituzionale a mente dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere la funzione di giudice dell'udienza preliminare, nello speciale procedimento con rito abbreviato, da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato che, con il consenso del pubblico ministero, abbia chiesto il giudizio abbreviato nel corso dell'udienza preliminare;

Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché alle Presidenze dei due rami del Parlamento e del Consiglio dei Ministri.

Firenze, addì 3 ottobre 1995

Il giudice per le indagini preliminari
CRIVELLI

95C1598

N. 913

Ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lanusei nei procedimenti penali riuniti a carico di Bentivegna Pasquale ed altri

Processo penale - Atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione dell'indagato nel relativo registro - Mancata previsione della inutilizzabilità di detti atti - Lamentata omissione di parametri vincolanti ai fini della tempestività dell'iscrizione - Conseguente possibilità per il p.m. di eludere i controlli per l'esercizio dell'azione penale - Disparità di trattamento tra la condizione della persona iscritta tempestivamente e quella della persona iscritta tardivamente - Violazione dei principi della legge delega implicitamente riferiti alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare a quello relativo allo svolgimento del processo in tempi ragionevoli.

(C.P.P. 1988, artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma, e 335, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, art. 6, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; Cost., art. 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, nel corso dell'udienza preliminare, dalla difesa degli imputati nel procedimento penale n. 669/1994 r.g.i.p. nei confronti di Vella Maria, Teresa, Bentivegna Pasquale, Donnini Giulio e Cardia Roberto Giovanni, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 323, comma secondo c.p.;

Premesso che:

con esposto, presentato alla procura della Repubblica di Lanusei in data 26 gennaio 1993, alcune ditte partecipanti ad una pubblica gara indetta dal comune di Ilbono, per la fornitura di arredi da destinare alla sede municipale, denunciavano l'esistenza di varie irregolarità nello svolgimento della relativa procedura amministrativa;

a seguito dell'esposto, in data 29 gennaio 1993, la procura della Repubblica apriva un fascicolo intestato: «Atti relativi al ricorso della ditta Stochino Arredamenti ed altre ditte contro la delibera della giunta del comune di Ilbono di approvazione del verbale di aggiudicazione gara per la fornitura di arredi» recante il n. 12/93 del registro - mod. 45 - «atti non costituenti notizia di reato» (ancorché sulla copertina del fascicolo stesso risulti erroneamente riportata a stampa la sigla r.g.n.r.);

con provvedimento del 16 febbraio 1993 il pubblico ministero disponeva l'acquisizione, a mezzo della p.g., della relativa documentazione amministrativa custodita presso gli uffici del succitato ente comunale;

con annotazione del 19 maggio 1993, pervenuta alla Procura della Repubblica nella stessa data, la p.g. riferiva gli esiti dell'esame compiuto sulla documentazione acquisita, segnalando le irregolarità riscontrate e fornendo le generalità delle persone coinvolte nella vicenda amministrativa *de qua* (il sindaco Bentivegna Pasquale, il segretario comunale Vella Maria Teresa ed i componenti la commissione giudicatrice Donnini Giulio e Cardia Roberto);

successivamente, in data 3 febbraio 1994 (e, dunque, a notevole distanza di tempo dalla suddetta annotazione, senza che, nel frattempo, venissero compiuti ulteriori atti di indagine), il pubblico ministero, nella persona di diverso magistrato, così provvedeva: «ritenuti configurabili gli estremi del reato *ex* art. 323 comma secondo, c.p. nei confronti di Vella Maria Teresa, dispone aggiornarsi di conseguenza la iscrizione nel registro P.M.T.»; veniva quindi aperto un nuovo fascicolo recante il n. 15/94 r.g.n.r. Trib. nei confronti della predetta Vella M. Teresa;

all'esito delle indagini (espletate mediante intercettazioni telefoniche, assunzione di informazioni testimoniali e interrogatorio dell'indagata), con richiesta depositata nella cancelleria del g.i.p. in data 17 ottobre 1994, il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio di tutti gli imputati sopra nominati in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 323 comma secondo, c.p.;

all'udienza preliminare i difensori degli imputati eccepivano la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente al termine di scadenza per le indagini preliminari da computarsi, ad avviso della difesa, a decorrere dal 29 gennaio 1993, data in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto, sempre secondo le argomentazioni difensive, disporre l'iscrizione degli odierni imputati nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; in via subordinata i difensori sollevavano, fra l'altro, questione di legittimità costituzionale in relazione alla disposizione di cui

all'art. 335 c.p.p. ove interpretata alla lettera (e cioè nel senso che il termine per le indagini preliminari decorre dall'effettiva e formale iscrizione nel registro previsto dalla citata norma, anziché da quello in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere la notizia di reato nel predetto registro), per violazione degli artt. 3, 24 e 112 Cost.;

Osservato che: una interpretazione sistematica e rispettosa del dato letterale contenuto nella disciplina di cui agli artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma e 335, primo comma, c.p.p., induce a ritenere che il termine di durata massima delle indagini preliminari decorra dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato e che la sanzione della inutilizzabilità degli atti consegue alla mancata osservanza, da parte del pubblico ministero, del predetto termine (stabilito dalla legge o prorogato dal giudice), da computarsi a decorrere dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto la notizia di reato nell'apposito registro e non da quella, eventualmente anteriore, in cui avrebbe dovuto iscriverla.

Il capoverso dell'art. 405 c.p.p. (riprendendo il dettato dell'art. 2 punto 48 della legge delega n. 81/1987) stabilisce, infatti, che: «Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato». Il legislatore ha, dunque, individuato in via generale il *dies a quo* nel momento della formale iscrizione, limitando il criterio della materiale percezione delle notizia alle varie ipotesi di condizione di procedibilità contemplate dai successivi commi del citato art. 405.

La citata disposizione deve essere correlata alla norma contenuta nell'art. 335 c.p.p. che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere «immediatamente» la notizia di reato nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui il reato è attribuito.

Peraltro, nessuna sanzione di ordine processuale, in relazione alla decorrenza dei termini per le indagini, appresta il codice di rito per l'ipotesi di inosservanza di tale obbligo. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto da una parte minoritaria della dottrina, non si riconosce al giudice un potere di controllo sulla «immediatezza» dell'iscrizione, né tantomeno, in caso di inottemperanza, il potere di fissare il *dies a quo* del termine per le indagini preliminari in un momento anteriore a quello previsto dall'art. 405, comma secondo, c.p.p.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono, invero, orientate, in larga prevalenza, verso una interpretazione letterale dell'art. 405, comma secondo, c.p.p. Quanto alla seconda, pare sufficiente richiamare una sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. V, 18-10-1993, Croci, in Foro Ital., 1994, II, 699 e in Cass. Pen. 1995, p. 631 ss.) che ha affermato, a chiare lettere, che il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'art. 407 c.p.p. decorre dalla data in cui il pubblico ministero iscrive nell'apposito registro la notizia di reato e non da quella in cui avrebbe dovuto iscriverla. Solo apparentemente inconciliabile con la suddetta pronuncia deve reputarsi l'opzione ermeneutica accolta in un'altra decisione della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, sent. 3249 del 6 luglio 1992, imp. Barberio, C.E.D. Cass. m.191719), secondo cui, in caso di omessa annotazione della *notitia criminis* nel registro previsto dal citato art. 335, spetterebbe al giudice il potere di individuare il termine iniziale del tempo utile entro il quale il pubblico ministero avrebbe dovuto svolgere le indagini — ossia il momento in cui la notizia di reato poteva e doveva essere registrata — e ritenere inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo cosi determinato, È evidente che la sentenza testé richiamata si riferisce alla diversa ipotesi della omessa iscrizione, non equipollente a quella che viene invece qui in considerazione e cioè della intempestiva iscrizione, in violazione del criterio della immediatezza stabilito dall'art. 335 c.p.p.

L'orientamento maggioritario, che si ritiene di dover condividere, appare preferibile anche per le seguenti considerazioni.

Il criterio, dettato in via generale dalla legge, denota che si è ritenuta necessaria una attività valutativa del pubblico ministero in ordine alla rilevanza penale della notizia (cfr. anche art. 109 delle norme di attuazione del codice) atteso che le informative prive di tale rilevanza vengono iscritte in un altro registro, quello degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45). In tal senso appare orientata anche la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. VI, sent. n. 3079 del 1° settembre 1992, imp. Panigritti, C.E.D. 192237) secondo cui i termini stabiliti per la chiusura delle indagini preliminari concernono esclusivamente i procedimenti che, con la iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.), si trovano nella fase delle indagini preliminari e non riguardano gli atti non costituenti notizie di reato iscritte in altro registro (mod. 45). Spetta, cioè, all'organo inquirente il potere di selezionare i fatti di rilevanza penale a sua conoscenza, con la conseguenza che la decorrenza del termine per la chiusura delle indagini preliminari può configurarsi soltanto per quei fatti nei quali egli abbia ritenuto di ravvisare un'ipotesi di reato, iscrivendola nel relativo registro.

Con riferimento a tale potere di selezione appartenente in via esclusiva al pubblico ministero e, in particolare, per quanto riguarda la tempestività delle iscrizioni nel registro *ex* art. 335 c.p.p., il sistema processuale non prevede meccanismi generalizzati di controllo giurisdizionale sul suo operato.

Tale considerazione vale anche per quanto concerne l'individuazione del momento in cui, nell'ambito di uno stesso procedimento già aperto nei confronti di una persona con l'iscrizione del suo nominativo nel predetto registro, debba procedersi a nuova iscrizione allorché siano ravvisabili indizi di reato anche a carico di persona diversa dall'originario indagato per i medesimi fatti, o per altri ad essi connessi.

È stato correttamente evidenziato che il giudice non può in simili casi sindacare l'operato del magistrato inquirente, stabilendo i tempi entro i quali questi avrebbe dovuto prendere le sue decisioni in ordine alla notizia di reato pervenuta al suo ufficio.

In una sola ipotesi (vedasi l'art. 415 c.p.p., capoverso, secondo periodo, concernente peraltro unicamente i procedimenti nei confronti degli ignoti) è consentito al giudice — ove ritenga, contrariamente al pubblico ministero, che il reato sia da attribuire a persona già individuata — ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Ma neppure in questa eccezionale ipotesi è stato concesso al giudice per le indagini preliminari il potere di indicare la data in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta, atteso che la norma prevede che l'iscrizione sia subito successiva all'ordine e, quindi, produca i suoi effetti *ex nunc.*

Qualora venisse affidato al giudice il compito di individuare, in un momento successivo ed in concreto, il momento in cui la condotta considerata dall'art. 335 c.p.p.. avrebbe dovuto ritenersi esigibile, tale compito non potrebbe che ispirarsi a criteri di valutazione ampiamente soggettivi (o, al limite, arbitrari) con le immaginabili conseguenze perturbatrici sulla certezza dei termini processuali. Per le gravi conseguenze ricollegate all'inosservanza del termine di durata delle indagini preliminari (si vedano in proposito anche gli artt. 449, comma quinto, 454, comma primo, 459, comma primo), è evidente che il legislatore ha ritenuto indispensabile stabilire in modo obiettivo e certo il *dies a quo,* onde evitare che la sua collocazione nel tempo possa essere affidata a parametri di ordine soggettivo e, per tale ragione, caratterizzati da incertezza.

Non appare, affatto chiaro, del resto, quale dovrebbe essere il criterio utilizzabile dal giudice per individuare il *dies a quo,* atteso che esiste una pluralità di possibili parametri astrattamente proponibili: quello, ad esempio, del momento in cui la *notitia criminis* è pervenuta alla segreteria della procura della Repubblica (vedasi art. 109 norme att. c.p.p.); ovvero quello in cui il pubblico ministero ne ha per la prima volta preso effettiva conoscenza; ovvero ancora quello in cui il magistrato inquirente ha compiuto il primo atto di investigazione, con ciò evidenziando *per facta concludentia* l'avvenuta acquisizione e valutazione da parte sua della notizia di reato.

Va, al riguardo, evidenziato che negli uffici giudiziari di grandi dimensioni affluisce quotidianamente una mole notevole di notizie di reato, sicchè i tempi che intercorrono tra l'arrivo della *notitia criminis* e la sua iscrizione nel registro risentono degli inevitabili ritardi dovuti al carico di lavoro.

Né può tralasciarsi che, a volte, la complessità della notizia di reato (sia in termini di contenuto, sia per la quantità di materiale cartaceo da esaminare) non consente di ritenere realisticamente acquisita e individuata (soprattutto ove non sia neppure evidenziata dalla p.g.) ogni singola ipotesi di reato rilevabile dagli atti, non appena questi sono pervenuti all'esame del pubblico ministero.

Si osserva, inoltre, che la *notitia criminis* può non essere oggetto di una denuncia o di una comunicazione di p.g., in quanto «formata» direttamente dal pubblico ministero dopo che il medesimo l'ha direttamente acquisita di propria iniziativa (vedasi, a tale riguardo, l'art. 330 c.p.p.). A volte può verificarsi, infatti, una attività di indagine che precede la notizia di reato e che trae di regola spunto da esposti o scritti di vario genere per i quali viene aperto un fascicolo denominato «atti relativi»; in tali ipotesi l'attività di indagine pre-procedimentale svolta dal pubblico ministero mira ad acquisire una notizia di reato e non è, pertanto, assimilabile alla attività di indagine preliminare, che avrà origine solo allorquando l'attività pre-procedimentale sarà sfociata nell'acquisizione di una vera e propria notizia di reato.

Alla luce delle considerazioni che precedono appare, allora, condivisibile l'osservazione secondo cui sarebbe del tutto arbitrario che il giudice, sulla base di una valutazione *a posteriori,* stabilisse in quanti giorni o mesi il pubblico ministero avrebbe dovuto svolgere le diverse attività prodromiche rispetto all'iscrizione della notizia di reato a carico di persona determinata.

Ad avviso di questo giudice, il criterio della «immediatezza» previsto dall'art. 335 c.p.p. deve, pertanto, essere collocato in un contesto fattuale, tenendo conto delle concrete situazioni in cui il pubblico ministero si trova ad operare.

In breve, a quest'ultimo si fa carico di iscrivere la notizia non appena concretamente possibile; egli è ovviamente tenuto ad osservare detto obbligo (v. art. 124 c.p.p.) potendo incorrere, in caso di violazione, in sanzioni disciplinari o, quando ne ricorrano gli estremi, finanche penali; tuttavia l'eventuale inosservanza non comporta implicazioni di natura processuale in ordine alla fissazione del *dies a quo* del termine per le indagini.

È, pure, possibile che il mancato rispetto di tale obbligo costituisca elemento valutabile dal g.i.p. ai fini dell'esercizio del potere di negare (per mancanza di giusta causa) la proroga delle indagini chiesta dal p.m. *ex* art. 406 c.p.p., ma deve comunque riconoscersi, in conclusione, che, nel sistema processuale vigente, non spetta al giudice alcun potere di stabilire un *dies a quo* del termine di durata delle indagini preliminari diverso da quello legislativamente stabilito.

Qualora siffatto potere gli venisse attribuito dal legislatore, questi dovrebbe indubbiamente individuare (onde evitare il pericolo di valutazioni, al limite, arbitrarie) anche un criterio oggettivo ed univoco cui la decisione giurisdizionale dovrebbe ispirarsi.

La questione di legittimità costituzionale così come prospettata dalla difesa degli imputati potrebbe apparire, dunque, inammissibile per il semplice rilievo che la soluzione invocata implica necessariamente delle valutazioni che ineriscono alla sfera di discrezionalità propria del potere legislativo.

Detta questione appare, del resto, anche manifestamente infondata nella parte in cui evoca un contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

La disciplina impugnata potrebbe, in effetti, contrastare con il predetto parametro costituzionale qualora dovessero ritenersi utilizzabili, nei confronti della persona indagata e non ancora iscritta nel registro la quale non sia stata posta in grado di esercitare i diritti e le garanzie di difesa previste dalla legge per chi riveste tale qualità, gli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione.

In realtà pare a questo giudice che, in tale evenienza, i relativi atti di indagine verrebbero colpiti da nullità per violazione del principio del contraddittorio e, più in generale, dei diritti di difesa.

Sul punto va, infatti, rammentato quanto evidenziato anche di recente dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 198/1994) la quale ha affermato che: «... la qualità di persona sottoposta alle indagini non deve discendere dalle valutazioni soggettive dell'organo inquirente, dipendendo essa da dati oggettivi spesso agevolmente riscontrabili sulla base degli atti ...»; «... qualsiasi comportamento omissivo addebitabile al pubblico ministero quanto al momento di individuazione della qualità di indagato potrà dar luogo a conseguenze di ordine processuale, ivi inclusa, appunto, la possibilità di sindacare la concreta utilizzabilità della prova assunta senza la presenza del difensore ...».

È espressione positiva di questo generale principio la disposizione di cui all'art. 63, comma secondo, c.p.p. che recita: «Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.».

Devesi ritenere, quindi, che assume la qualità di persona sottoposta ad indagini quella nei cui confronti vengono svolte indagini, perché raggiunta da indizi di colpevolezza, a prescindere dal dato formale della sua iscrizione nel registro. È allora evidente che tutti i diritti e le garanzie previste dal nostro sistema processuale per la persona indagata (cfr. art. 61 c.p.p.) debbono essere riconosciuti al soggetto di fatto sottoposto ad indagini indipendentemente dall'avvenuto formalismo dell'iscrizione nel registro. Ogniqualvolta venga violata la normativa posta a tutela dei diritti di difesa le conseguenze non potranno, dunque, che essere quelle previste dagli artt. 178, lettera *c)*, 179 e 180 del codice di procedura penale.

Pertanto, poiché alla persona sottoposta ad indagini (indipendentemente dalla sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.) vengono comunque assicurati dall'ordinamento i diritti e le garanzie di difesa, appare manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Tuttavia, l'utilizzabilità nei confronti dell'imputato degli atti di indagine espletati quando lo stesso non era ancora iscritto nel registro appare in contrasto con lo spirito della riforma del processo penale e con alcuni principi di rilevanza costituzionale.

In via del tutto preliminare rispetto ad ogni eccezione o questione sollevata dalla difesa degli imputati, le considerazioni fin qui svolte inducono questo giudice a sollevare, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 407, comma terzo, 405, comma secondo, e 335, comma primo, c.p.p. laddove non prevede la inutilizzabilità nei confronti dell'imputato di tutti gli atti di indagine compiuti in epoca anteriore alla sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., e successivi al momento in cui il medesimo, raggiunto da indizi di colpevolezza, ha assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini, in relazione agli artt. 3, 76 e 112 Costituzione.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

1. — Quanto alla non manifesta infondatezza.

All'affermazione secondo cui è precluso al giudice il potere di sindacare l'operato del p.m. con lo stabilire un diverso *dies a quo* per il termine di durata delle indagini preliminari, non consegue ovviamente quale corollario che gli sia interdetto anche di individuare il momento in cui, nel corso di un procedimento, un soggetto abbia assunto la

qualità di persona sottoposta alle indagini. Come si è già posto in evidenza la Corte costituzionale (cfr. la citata sentenza n. 198/1994) ha rammentato che detta qualità «... non deve discendere dalle valutazioni soggettive dell'organo inquirente, dipendendo essa da dati oggettivi spesso agevolmente riscontrabili sulla base degli atti ...».

Ora, la stessa Corte (cfr. sent. n. 174/1992 e, da ultimo, ordinanza n. 239/1994), nel riconoscere la legittimità della previsione di specifici limiti cronologici alla attività di indagine (con la correlativa sanzione di inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini), ha altresì affermato che la relativa disciplina risponde alla «... duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato.».

Tale assunto appare opportuno per inquadrare esattamente i termini della questione ed operare una prima distinzione: va, cioè, tutelata, contro il rischio di indagini protratte per un periodo illimitato, la posizione di colui che è assoggettato alle stesse. Pertanto, a fini esemplificativi, deve ritenersi che colui il quale, nell'ambito di un procedimento penale a carico di altre persone, viene raggiunto da indizi di responsabilità e concretamente sottoposto ad indagini solo in un secondo momento, non potrà dolersi del fatto che l'attività investigativa abbia avuto complessivamente una durata superiore ai termini previsti dalla legge per le indagini, in quanto il periodo in cui le indagini preliminari non sono state rivolte univocamente anche nei suoi confronti non dovrà essere computato con riguardo alla sua posizione.

Del resto la legge non prevede limiti temporali per l'attività dell'organo inquirente diretta all'acquisizione della notizia di reato nei confronti di persone determinate.

Non può, peraltro, escludersi l'evenienza (e la vicenda in esame ne è una conferma) in cui una persona raggiunta da indizi di colpevolezza sia, di fatto, assoggettata ad attività di indagine preliminare prima ancora che il suo nominativo venga iscritto nel registro. Potrebbe, altresì, verificarsi che, a seguito di una notizia di reato dalla quale emergono indizi di reità nei confronti di due persone, una sola di esse venga immediatamente iscritta nel registro e si svolgano contestualmente indagini preliminari per il medesimo fatto anche nei confronti dell'altra, il cui nominativo viene iscritto solo successivamente, magari a notevole distanza di tempo rispetto alla prima iscrizione.

È innegabile che, in tali ipotesi, ci troviamo di fronte ad una palese violazione del dovere di immediata iscrizione previsto dall'art. 335 c.p.p., non giustificabile sulla base dell'assunto dei poteri valutativi spettanti all'organo inquirente; eludendo tale obbligo il pubblico ministero impedisce, fra l'altro, alla persona indagata, ma non iscritta, di venire a conoscenza, nei casi in cui la legge lo consente (vedi il comma terzo della disposizione testè citata nel testo novellato dall'art. 18 della legge n. 332/1995), dell'esistenza del procedimento penale a suo carico.

Ciononostante, in questi casi, tutti gli atti di indagine effettuati dal pubblico ministero entro il termine decorrente dalla formale iscrizione (avvenuta, in ipotesi, con ritardo rispetto all'inizio effettivo delle investigazioni) saranno comunque utilizzabili nei confronti della persona tardivamente iscritta, compresi quelli espletati in epoca anteriore all'iscrizione stessa per i quali, invero, non è dato rinvenire nel sistema alcuna norma che ne sancisca la inutilizzabilità.

Appare ravvisabile, nella disciplina in esame, una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra colui che viene iscritto tempestivamente e colui che, come nel caso in esame, pur trovandosi, nell'ambito del medesimo procedimento, nelle identiche condizioni di indiziato sulla base delle univoche risultanze oggettivamente emergenti dagli atti, viene iscritto con ritardo nel registro e nei cui confronti il termine per le indagini potrà essere notevolmente dilatato rispetto ai limiti previsti dalla legge, in quanto al periodo in cui egli è stato di fatto sottoposto ad indagini in assenza di formale iscrizione potrà sommarsi quello successivo alla iscrizione stessa.

Ora, mentre la persona sottoposta ad indagini iscritta tempestivamente potrà chiedere ed ottenere che vengano dichiarati inutilizzabili, *ex* art. 407, comma terzo c.p.p., gli atti di indagine successivi alla scadenza del termine massimo, ordinario o prorogato, analogo mezzo processuale non è attribuito alla persona iscritta tardivamente, alla quale non resterà che invocare la responsabilità disciplinare del magistrato che ha indagato nei suoi confronti per un periodo (anche notevolmente) più lungo di quello legislativamente prefissato e al di fuori di ogni controllo giurisdizionale (con la pratica possibilità, fra l'altro, di eludere le procedure di cui all'art. 406 c.p.p.).

Tale disparità di trattamento viola, dunque, il principio della pari dignità dei cittadini e della eguaglianza dinanzi alla legge sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La disciplina in esame appare, inoltre, in contrasto anche con l'art. 112 della Costituzione.

Com'è noto, l'obbligatorietà dell'azione penale rappresenta un necessario completamento del principio sostanziale di legalità, in quanto impone una «legalità nel procedere» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 88/1991), nonché un «elemento che concorre a garantire da un lato l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio della

propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge penale» sicché l'azione è attribuita a tale organo «senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 84/1979).

Tale principio esige, allora, certezza sia sui presupposti che condizionano il suo esercizio, sia sui tempi entro i quali l'esercizio deve avere luogo.

La mancata previsione di parametri rigidamente vincolanti per la determinazione del momento in cui una persona deve essere iscritta nel registro legittima di fatto il pubblico ministero a spostare in avanti il *dies a quo* al fine di prolungare artificiosamente la durata delle indagini preliminari.

Ove fosse consentito all'organo inquirente di svolgere utilmente indagini su di una persona ancor prima di iscriverla nel registro (e, dunque, a tempo indeterminato) gli sarebbe, di fatto, concesso di eludere i termini ed i controlli predisposti dal legislatore in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Da ultimo, appare violato anche l'art. 76 Costituzione (in relazione all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 che si richiama alle norme internazionali recepite nel nostro ordinamento) atteso che l'art. 6 della «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata in un tempo ragionevole; è evidente che l'esigenza di celerità, nei procedimenti penali, riguarda tutto il periodo intercorrente tra la comunicazione della notizia di reato e l'esito del giudizio.

L'attuale sistema normativo che consente al pubblico ministero, a prescindere dalla complessità delle stesse, l'utile svolgimento di indagini temporalmente illimitate nei confronti di una persona senza che ne derivi alcuna sanzione di ordine processuale, si appalesa in contrasto con i principi della succitata convenzione internazionale.

Né appare possibile una diversa interpretazione della norma impugnata per adeguarla ai precetti costituzionali, in quanto il dato normativo, nella sua letterale formulazione, non lo consente.

Unico rimedio appare, allora, quello di ricondurre il termine per le indagini entro i limiti previsti dalla legge anche per le menzionate ipotesi «patologiche», mediante la previsione di inutilizzabilità nei confronti dell'imputato di tutti gli atti di indagine compiuti in epoca anteriore alla sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., e successivi al momento in cui il medesimo ha assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini, perché raggiunto da indizi di colpevolezza.

In questo modo risulterebbero, di riflesso, disincentivate le indagini compiute senza iscrizione della persona ad esse sottoposta nell'apposito registro ed il pubblico ministero sarebbe persuaso al puntuale rispetto dell'obbligo di cui all'art. 335, comma primo, c.p.p. la cui inosservanza, processualmente sanzionata, non potrebbe comunque comportare alcun effetto pregiudizievole per la persona indagata.

2. — Quanto alla rilevanza della questione.

La risoluzione della questione appare pregiudiziale rispetto ad ogni altra richiesta, istanza o eccezione formulata dalle parti nel presente procedimento penale.

È innegabile che, nel procedimento *de quo*, a seguito della informativa di p.g. del 19 maggio 1993 tutti gli odierni imputati erano stati raggiunti da indizi di responsabilità e successivamente assoggettati di fatto ad atti di indagine preliminare.

Tuttavia il pubblico ministero, per ragioni non esplicitate, disponeva l'iscrizione soltanto a carico di uno solo di essi (il segretario comunale Vella Maria Teresa).

Le indagini, tuttavia, venivano condotte sostanzialmente anche nei confronti del Bentivegna, del Donnini e del Cardia; altrimenti riuscirebbe inspiegabile il fatto che anche per essi veniva chiesto, all'esito delle indagini preliminari, il rinvio a giudizio, con la contestuale iscrizione nel registro (eseguita lo stesso giorno in cui è stata formulata la richiesta di cui all'art. 416 c.p.p., come riferito dal pubblico ministero in udienza).

Ora, gli atti di indagine compiuti nel periodo compreso tra la predetta informativa di p.g. e la richiesta di rinvio a giudizio sono utilizzabili dal giudicante anche con riguardo alla posizione di questi ultimi, in ordine alle decisioni da assumere nel corso ed all'esito dell'udienza preliminare.

Una decisione di accoglimento della Corte adita determinerebbe, viceversa, la inutilizzabilità dei predetti atti nei riguardi dei sunnominati imputati in quanto gli stessi sono stati iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. il giorno stesso in cui ne è stato richiesto il rinvio a giudizio.

Il presente procedimento va, pertanto, sospeso (limitatamente alle posizioni di Bentivegna Pasquale, Donnini Giulio e Cardia Roberto Giovanni) e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 407, comma terzo, 405, comma secondo, e 335, comma primo del c.p.p. laddove non prevede la inutilizzabilità nei confronti dell'imputato di tutti gli atti di indagine compiuti in epoca anteriore alla sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 del c.p.p. e successivi al momento in cui il medesimo ha assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini, perchè raggiunto da indizi di colpevolezza, per contrasto con gli artt. 3, 76 e 112 Costituzione;

Sospende il procedimento in corso limitatamente alle posizioni di Bentivegna Pasquale, Donnini Giulio e Cardia Roberto Giovanni e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, di cui è stata data lettura in udienza, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanusei, addì 10 ottobre 1995

Il giudice per le indagini preliminari
DE BORTOLI

95C1599

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 385.000
- semestrale ..... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 72.500
- semestrale ..... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 216.000
- semestrale ..... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 72.000
- semestrale ..... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 215.500
- semestrale L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 742.000
- semestrale ..... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all' Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

4111100010 96

L. 12.600